



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1554**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012

# Indice

1. DDL S. 1554 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1554 .....	4
1.2.2. Testo approvato 1554 (Bozza provvisoria).....	13
1.3. Trattazione in Commissione .....	14
1.3.1. Sedute .....	15
1.3.2. Resoconti sommari .....	16
1.3.2.1. 3 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) .....	17
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 49 (pom.) del 15/07/2014 .....	18
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 57 (pom.) del 22/10/2014 .....	22
1.4. Trattazione in consultiva .....	29
1.4.1. Sedute .....	30
1.4.2. Resoconti sommari .....	31
1.4.2.1. 1 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	32
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/10/2014 .....	33
1.4.2.2. 5 <sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	37
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 296 (pom.) del 21/10/2014 .....	38
1.5. Trattazione in Assemblea .....	43
1.5.1. Sedute .....	44
1.5.2. Resoconti stenografici .....	45
1.5.2.1. Seduta n. 358 (pom.) del 25/11/2014 .....	46

# **1. DDL S. 1554 - XVII Leg.**

## 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1554  
**XVII Legislatura**

## Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012

**Titolo breve:** Ratifica Accordo Italia-Gibilterra scambio informazioni in materia fiscale

Iter

**25 novembre 2014:** approvato definitivamente. Legge

## **Successione delle letture parlamentari**

C2089 approvato

S.1554 approvato definitivamente. Legge

Legge n. [187/14](#) del 3 dicembre 2014, GU n. 293 del 18 dicembre 2014.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri **Emma Bonino** (Governo Letta-I)

## Di concerto con

Ministro dell'interno [Angelino Alfano](#), Ministro della giustizia [Anna Maria Cancellieri](#), Ministro dell'economia e finanze [Fabrizio Saccomanni](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

## Presentazione

Trasmesso in data **2 luglio 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 274 del 3 luglio 2014.

Classificazione TESEO

## RATIFICA DEI TRATTATI , COOPERAZIONE INTERNAZIONALE , INDAGINI FISCALI , ACCERTAMENTI FISCALI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **[Stefano Lucidi](#)** (**M5S**) (dato conto della nomina il 15 luglio 2014) .  
Relatore di maggioranza Sen. **[Stefano Lucidi](#)** (**M5S**) nominato nella seduta pom. n. 57 del 22 ottobre  
2014

## Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale

## Assegnazione

Assegnato alla **3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente l'8 luglio 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 275 del 9 luglio 2014.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze).

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1554

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 1554**

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri** (BONINO)  
di concerto con il **Ministro dell'interno** (ALFANO)  
con il **Ministro della giustizia** (CANCELLIERI)  
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)

(*V. Stampato Camera n. 2089*)

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 luglio 2014*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 luglio 2014*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana  
e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale,  
fatto a Londra il 2 ottobre 2012

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e  
Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua  
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella  
*Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA**  
**LA REPUBBLICA ITALIANA**  
**E**  
**GIBILTERRA**  
**PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE**

Nell'intento di migliorare e agevolare le condizioni che regolano lo scambio di informazioni in materia fiscale;

Riconoscendo che Gibilterra ha il diritto, in base alle condizioni del mandato ricevuto dal Regno Unito, di negoziare, concludere, adempiere e, fatte salve le condizioni del presente Accordo, denunciare un Accordo sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale con l'Italia;

Le Parti hanno convenuto di concludere il presente Accordo che contiene obblighi soltanto per l'Italia e per Gibilterra.

**Articolo 1**

**Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo**

Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per la riscossione, anche coattiva, dei crediti d'imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui non impediscono o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

**Articolo 2**

**Giurisdizione**

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone che risiedono nell'ambito della propria giurisdizione territoriale.

*Per copia conforme*

*Invito del Contratto di Ditta*



**Articolo 3**  
**Imposte considerate**

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:
  - a) in Italia:
    - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    - l'imposta sul reddito delle società;
    - l'imposta regionale sulle attività produttive;
    - l'imposta sul valore aggiunto;
    - l'imposta sulle successioni;
    - l'imposta sulle donazioni;
    - le imposte sostitutive;
  - b) in Gibilterra:
    - le imposte di ogni genere e denominazione.
2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresì a ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con il comune accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti. Inoltre, le imposte oggetto del presente Accordo possono essere ampliate o modificate di comune accordo dalle Parti contraenti tramite uno scambio di note. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

**Articolo 4**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che diversamente specificato, l'espressione:
  - a) "Parte contraente" designa l'Italia o Gibilterra, a seconda del contesto;
  - b) "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
  - c) "Gibilterra" designa il territorio di Gibilterra;
  - d) "autorità competente" designa
    - i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
    - ii) in Gibilterra, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
  - e) "persona" comprende una persona fisica, una persona giuridica e ogni altra associazione di persone;

- f) "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  - g) "società quotata in Borsa" designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;
  - h) "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;
  - i) "Borsa riconosciuta" designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti contraenti;
  - j) l'espressione "piano o fondo comune d'investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune d'investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico". Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati a un gruppo limitato di investitori;
  - k) "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;
  - l) "Parte richiedente" designa la Parte contraente che richiede le informazioni;
  - m) "Parte interpellata" designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;
  - n) "misure connesse con la raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
  - o) "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;
  - p) "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale, che sia penalmente perseguitabile secondo il diritto penale della Parte richiedente, restando inteso che l'espressione "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.
2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

## Articolo 5

### Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la condotta in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detta condotta abbia avuto luogo nel territorio della Parte interpellata.
2. L'autorità competente della Parte richiedente sottopone una richiesta di informazioni ai sensi del presente Articolo soltanto quando essa non sia in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi, tranne laddove il ricorso a tali mezzi comporti eccessive difficoltà.
3. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie a fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.
4. Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.
5. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all'Articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:
  - a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;
  - b) informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, *trust*, fondazioni, "Anstalten" e altre persone comprendendo, nei limiti di cui all'Articolo 2, le informazioni sulla proprietà relative a tutte queste persone in una catena di possesso; nel caso dei *trust*, le informazioni su disponenti, fiduciari e beneficiari; e nel caso delle fondazioni, le informazioni sui soci fondatori, i componenti del consiglio della fondazione e i beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non prevede un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o fondi comuni pubblici d'investimento, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza grandi difficoltà.

6. L'autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata nel caso in cui produca una richiesta di informazioni conformemente al presente Accordo al fine di dimostrare l'evidente rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta:
  - a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
  - b) una dichiarazione circa l'informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;
  - c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
  - d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
  - e) nei limiti delle informazioni di cui si dispone, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
  - f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della normale prassi amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
  - g) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero grandi difficoltà.
7. L'autorità competente della Parte interpellata invia le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile. Per assicurare una risposta celere, l'autorità competente della Parte interpellata deve:
  - a) confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;
  - b) se l'autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, inclusi i casi in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, informerà immediatamente la Parte richiedente, spiegando le ragioni per cui non è in grado di fornire le informazioni, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

**Articolo 6**  
**Verifiche fiscali all'estero**

1. La Parte richiedente può richiedere alla Parte interpellata di consentire che rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente entrino nel territorio della Parte interpellata per interrogare persone ed esaminare documenti, previo il consenso scritto delle persone interessate. L'autorità competente della Parte richiedente notificherà all'autorità competente della Parte interpellata l'ora e il luogo dell'incontro desiderato con le persone interessate.
2. Su richiesta dell'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente siano presenti a una verifica fiscale nel territorio della Parte interpellata.
3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l'autorità competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all'autorità competente della Parte richiedente l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica sono prese dalla Parte interpellata che conduce la stessa.

**Articolo 7**  
**Possibilità di rifiutare una richiesta**

1. La Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere o fornire le informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione fiscale. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo, oppure se la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.
2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono a una Parte contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. In deroga a quanto su esposto, non si considera che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, divulgino tale segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.
3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono a una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore, un avvocato o un altro rappresentante legale autorizzato nel caso in cui dette comunicazioni siano prodotte:
  - a) al fine di chiedere o fornire parere legale, o
  - b) per essere utilizzate in procedimenti legali previsti o in atto.

4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.
5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata adducendo come motivazione che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.
6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

**Articolo 8**  
**Riservatezza**

Le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono tenute segrete e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte oggetto del presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per tali finalità. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun'altra persona, entità, autorità o giurisdizione senza l'esplícito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata. Le informazioni fornite a una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessuna altra giurisdizione.

**Articolo 9**  
**Costi**

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, e in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I "costi straordinari" non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

### **Articolo 10**

#### **Disposizioni legislative di attuazione**

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per conformarsi, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo.

### **Articolo 11**

#### **Procedura amichevole**

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente Articolo.
4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

### **Articolo 12**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica delle Parti contraenti, in conformità alle rispettive legislazioni.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui ciascuna Parte abbia formalmente comunicato all'altra il completamento delle proprie procedure interne necessarie all'entrata in vigore. All'atto dell'entrata in vigore, l'Accordo avrà effetto:
  - a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e
  - b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1, a partire da tale data, ma solo per i periodi d'imposta che iniziano in tale data o successivamente ad essa o, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data o successivamente ad essa.

### **Articolo 13**

#### **Denuncia**

## 1.2.2. Testo approvato 1554 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 1554**

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 25 novembre 2014, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1554  
**XVII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012

**Titolo breve:** *Ratifica Accordo Italia-Gibilterra scambio informazioni in materia fiscale*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente	

[N. 49 \(pom\)](#)  
15 luglio 2014

[N. 57 \(pom\)](#)  
22 ottobre 2014

Esito: **concluso**  
**l'esame**

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

# 1.3.2.1.1. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 49 (pom.) del 15/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2014  
49<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[CASINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giro.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### IN SEDE REFERENTE

[\(1532\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e del Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convezione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013](#)

(Esame e rinvio)

Il relatore [LUCIDI](#) (M5S) illustra il contenuto del provvedimento in esame, che ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale. Ricorda che, con l'Accordo sull'estradizione, Italia e Montenegro si impegnano a consegnarsi, secondo le previsioni della Convenzione europea del 1957, le persone perseguitate per un reato punibile in entrambi gli ordinamenti con pene detentive pari o superiori ai cinque anni o che siano state condannate in via definitiva ad una pena non inferiore ai cinque anni. Con l'Accordo sull'assistenza giudiziaria i due Stati s'impegnano a cooperare per quanto riguarda la ricerca e l'identificazione di persone, la notifica di atti e testimoni, l'assunzione di testimonianze e l'esecuzione

di accertamenti bancari e finanziari.

Evidenzia che gli oneri previsti ammontano a circa 10 mila euro annui per quanto riguarda l'Accordo sull'estradizione e a circa 25 mila euro annui per l'Accordo sull'assistenza giudiziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

**(1554) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore **LUCIDI** (*M5S*) illustra il disegno di legge in esame, che ha lo scopo di favorire la collaborazione tra le due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale. Ricorda che l'Accordo ricalca il modello predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione allo sviluppo economico (OCSE), nel quadro delle sue iniziative a favore della trasparenza fiscale. Si sofferma in particolare sull'ambito di applicazione dell'Accordo, sulle modalità operative per lo scambio di informazioni e sulla possibilità di effettuare visite fiscali nei rispettivi territori. Precisa che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e che una sua rapida approvazione rappresenterebbe un significativo passo in avanti nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale internazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Il relatore **MICHELEONI** (*PD*) illustra il provvedimento in esame, che introduce una serie di previsioni per la tutela del patrimonio culturale italiano e per il rilancio del turismo. Segnala l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti nel settore culturale e nell'ammodernamento dei servizi turistici, oltre le misure di tutela di siti archeologici e storici e le norme sulle fondazioni lirico-sinfoniche e produzione cinematografica.

Per quanto di interesse specifico per la Commissione esteri segnala il riordino e la razionalizzazione

dell'Enit - Agenzia Nazionale per il turismo, anche in riferimento alla sua rete estera. Segnala criticamente che il provvedimento in esame non contiene norme a favore della lingua italiana. Sottolinea inoltre la necessità che il credito d'imposta venga applicato anche per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali italiani all'estero, nonché per l'organizzazione di eventi che favoriscano la promozione della cultura italiana e la circolazione degli artisti italiani nel mondo. Dà quindi lettura di uno schema di parere favorevole con condizione e osservazioni.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [ZIN](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime apprezzamento per l'intervento del relatore Micheloni, suggerendo di estendere la normativa di favore anche ai teatri italiani all'estero.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto-ILC*) esprime apprezzamento per il provvedimento in esame, in particolare per le misure a sostegno dell'attività turistica, pur sollevando perplessità sulla necessità di un'apposita previsione normativa per l'attivazione del gruppo di lavoro sul *tax free shopping*, come previsto dall'articolo 13-bis.

Il senatore [CORSINI](#) (*PD*) esprime l'auspicio che nel provvedimento in discussione possano essere introdotte norme che favoriscano il mecenatismo culturale anche a livello locale.

Il presidente [CASINI](#) dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Previa verifica del prescritto numero legale, viene quindi posta ai voti la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni del relatore (pubblicata in allegato) sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1563**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», apprezzato l'obiettivo del provvedimento di colmare il vuoto normativo in materia di incentivi fiscali per il mecenatismo culturale; valutato positivamente l'intento di razionalizzare le strutture promozionali del turismo italiano; richiamato il ruolo decisivo che spetta alla Cabina di regia per l'Italia internazionale istituita dalla legge n. 214 del 2011 quale sede istituzionale di definizione dell'indirizzo strategico in materia di promozione all'estero ed internazionalizzazione del sistema produttivo; segnalata l'essenziale attività che la rete diplomatico-consolare svolge sia in sede bilaterale che

multilaterale per migliorare il posizionamento dell'Italia nel mercato turistico mondiale; ravvisata l'opportunità che la programmazione delle politiche di sviluppo del turismo valorizzi adeguatamente la promozione di Expo 2015; segnalata criticamente l'assenza di previsioni finalizzate alla valorizzazione della dimensione linguistica del patrimonio culturale; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

il credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura sia applicato anche per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica anche all'estero, ivi compresi istituti italiani di cultura, organi periferici del Ministero degli affari esteri, musei, archivi, teatri e biblioteche delle comunità italiane all'estero, oltre che per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale italiano;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire, secondo criteri di trasparenza, norme finalizzate alla organizzazione di eventi che favoriscano la promozione della cultura italiana e la circolazione degli artisti italiani nel mondo;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, nella massima trasparenza, una norma che dia maggiore forza e continuità finanziaria all'azione della Società Dante Alighieri per la promozione della dimensione linguistica del patrimonio culturale italiano, anche ai fini dello sviluppo del turismo.

# 1.3.2.1.2. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 57 (pom.) del 22/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014  
**57<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
[CASINI](#)*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

### IN SEDE REFERENTE

(1554) **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente [CASINI](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Lucidi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1528) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente **CASINI** comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostantivo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente **CASINI**, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pegorer a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Relazione della Commissione - Relazione annuale 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM (2014) 506 definitivo) ([n. 38](#))**

**Relazione della Commissione - Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM (2014) 507 definitivo) ([n. 39](#))**

(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore **ORELLANA (Misto-ILC)** espone il contenuto delle relazioni in esame. L'atto comunitario n. 38 illustra le modalità con cui le varie istituzioni dell'Unione europea hanno attuato, nel 2013, i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione europea continua ad applicare i principi della "regolamentazione intelligente" nella valutazione della conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, attraverso procedure di verifica quali tabelle di marcia, consultazioni, valutazioni di impatto, nonché attraverso raccomandazioni dell'apposito Comitato, applicando indicatori di efficacia, di efficienza e di coerenza per la valutazione della necessità dell'azione dell'Unione europea e del suo valore aggiunto.

La relazione informa che la Commissione nel 2013 ha ricevuto dai Parlamenti nazionali 88 pareri motivati sul rispetto del principio di sussidiarietà, con un aumento del 25 per cento rispetto all'anno precedente.

I Parlamenti nazionali che hanno formulato il numero più elevato di pareri motivati sono stati il *Riksdag* svedese (9 pareri), il *Bundesrat* austriaco e il *Seimas* lituano (6 pareri), le due camere spagnole (il *Congreso de los Diputados* e il *Senado*), la *Kamra tad-Deputati* maltese, la *Tweede Kamer* olandese e la *House of Commons* britannica (5 pareri).

Nel 2013, inoltre, è scattata, per la seconda volta, la procedura del cosiddetto "cartellino giallo" sulla proposta di regolamento concernente la Procura europea, con 13 pareri motivati. Su questo provvedimento anche il Senato, pur ritenendo rispettato il principio di sussidiarietà, ha evidenziato taluni aspetti da correggere.

Altre proposte esaminate da un rilevante numero di Parlamenti nazionali sono state quelle relative alla direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013) 133), con 9 pareri, la proposta di direttiva in materia di prodotti del tabacco (COM(2012) 788) e la proposta di regolamento in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti (COM(2013) 296).

Il Comitato delle Regioni, nel corso del 2013, ha adottato e attuato il suo primo programma di lavoro sulla sussidiarietà, comprendente cinque iniziative selezionate dal programma annuale di lavoro della Commissione europea in base a criteri concordati, su cui svolgere un monitoraggio particolarmente attento sul piano del rispetto del principio di sussidiarietà. Le iniziative hanno riguardato la revisione della politica e della legislazione dell'Unione europea in materia di rifiuti, il "pacchetto porti", la mobilità urbana, la fatturazione elettronica negli appalti pubblici e il quadro di valutazione ambientale, climatica ed energetica ai fini dell'estrazione sicura di idrocarburi non convenzionali.

Da ultimo la relazione evidenzia come la Corte di giustizia non abbia emesso sentenze sul principio di sussidiarietà, a differenza del Tribunale di primo grado che ha pronunciato due sentenze.

Nel 2013 le discussioni interistituzionali sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono proseguiti e la procedura del "cartellino giallo", fatta scattare per la seconda volta dai parlamenti nazionali, è stata un evento di rilievo.

Gli 88 pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali che hanno riguardato ben 36 documenti diversi della Commissione confermano una tendenza già osservata negli anni precedenti: i parlamenti nazionali hanno interessi politici eterogenei e seguono priorità diverse nello scegliere le proposte della Commissione da esaminare nell'ambito del meccanismo di controllo della sussidiarietà. Sembrano anche applicare criteri distinti nel valutare il rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposte.

Tutte le istituzioni coinvolte nel processo legislativo si sono comunque adoperate, ognuno nel proprio ambito, per garantire il controllo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In particolare, il Comitato delle Regioni ha intensificato il suo lavoro in materia, adottando e attuando per la prima volta un programma di lavoro sulla sussidiarietà.

L'atto comunitario n. 39 è invece relativo alla relazione annuale per il 2013 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.

Si evidenzia come, nell'anno di riferimento, i rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali abbiano continuato a svilupparsi tramite due canali: quello del meccanismo di controllo della sussidiarietà, introdotto dal Trattato di Lisbona per verificare la conformità delle nuove proposte legislative della Commissione (quelle che esulano dalla competenza esclusiva dell'Unione europea) con il principio di sussidiarietà, e quello del dialogo politico, avviato dalla Commissione nel 2006 per migliorare lo scambio di informazioni e di pareri in merito a diversi aspetti politici, proposte legislative o iniziative non legislative.

La relazione annuale in esame si incentra sull'aspetto del dialogo politico che, anche con riferimento al 2013, ha continuato ad offrire ai Parlamenti nazionali la possibilità di svolgere un ruolo costruttivo

nell'elaborazione delle politiche a livello dell'Unione europea, in particolare nell'ambito dell'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM) e dell'attuazione delle raccomandazioni del Semestre europeo. Ciò è avvenuto principalmente mediante dibattiti e discussioni generali a livello bilaterale e multilaterale, tenutisi spesso nell'ambito di riunioni interparlamentari, mediante scambi di pareri scritti da parte dei Parlamenti nazionali e risposte della Commissione, nonché mediante contatti e incontri avutisi nel corso dell'anno.

Una particolare attenzione è stata riservata dai Parlamenti nazionali alla strategia Europa 2020, al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, alla giustizia, agli affari interni, al mercato interno.

Il documento dà anche conto di ulteriori iniziative svolte, informali e formali, finalizzate a rafforzare il controllo parlamentare e la cooperazione interparlamentare nel quadro della *governance* economica rafforzata, nel contesto generale della cooperazione interparlamentare, o in base all'articolo 13 del Trattato sul *Fiscal Compact*. Occasioni queste in cui è stato ribadito come ogni approfondimento dell'UEM debba prevedere un forte controllo democratico attraverso il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo. In questo senso si auspica che anche la prossima Conferenza interparlamentare per la politica estera e di difesa comune possa rappresentare un'occasione per i Parlamenti nazionali di contribuire al rilancio dell'azione dell'Unione europea in questi settori.

Per ciò che concerne i pareri scritti pervenuti dai Parlamenti nazionali - cui la Commissione risponde solitamente entro tre mesi - se ne evidenzia il considerevole aumento negli ultimi anni, fino ad un numero approssimativamente di circa 600 l'anno, il 14 per cento dei quali costituito da pareri motivati. Il documento evidenzia come il dialogo politico con i Parlamenti nazionali si sia rivelato positivo e abbia apportato un chiaro valore aggiunto, consentendo alla Commissione di poter disporre di un sistema di "allerta precoce" sulle principali obiezioni che potranno esser mosse alla sostanza delle sue proposte.

Nel 2013 sono pervenuti dai Parlamenti nazionali complessivamente 621 pareri, con un calo del 6 per cento rispetto al 2012 (663 pareri), aventi le seguenti tendenze generali: nell'ambito del dialogo politico scritto, 16 Camere hanno inviato più pareri nel 2013 rispetto al 2012, 18 camere hanno inviato meno pareri rispetto al 2012 e 2 hanno presentato lo stesso numero di pareri rispetto al 2012. L'attività di dialogo politico è distribuita in maniera disomogenea tra le Camere dei Parlamenti nazionali, considerato che quasi l'80 per cento di tutti i pareri proveniva dalle dieci Camere più attive, tra cui proprio il Senato italiano. I Parlamenti nazionali continuano infine ad incentrare il loro dialogo politico con la Commissione sui documenti legislativi e soltanto una percentuale limitata dei loro pareri riguarda altri tipi di iniziative.

Come nel 2012, alcune delle proposte che hanno suscitato il maggior numero di osservazioni sono anche quelle per le quali è stato presentato il maggior numero di pareri motivati nel quadro del meccanismo di controllo della sussidiarietà.

Come si desume dall'allegato 1 al documento in esame, nel 2013 il Senato della Repubblica ha inviato 36 pareri alle istituzioni europee, di cui 2 pareri motivati (in particolare sulla proposta di direttiva sui tabacchi e sulla proposta di regolamento sui porti). Nel complesso, pur se in un anno in cui l'attività parlamentare è stata a lungo interrotta a causa della tornata elettorale, il Senato italiano si è posizionato al sesto posto complessivo nella classifica europea di maggior attività delle aule parlamentari in questo settore, dopo l'*Assembleia da República* portoghese (192 pareri), il Senato della Repubblica ceca (64 pareri), il *Bundesrat* tedesco e l'*Assemblée Nationale* francese (40 pareri) e la *Camera Deputa?ilor* della Romania (38 pareri).

Nessun chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il parere favorevole formulato del relatore (pubblicato in allegato), che è accolto della Commissione.

## ESAME DI ATTI COMUNITARI

([Doc. XII, n. 600](#)) **Risoluzione del Parlamento europeo del 18 settembre 2014 sulla situazione in Iraq e in Siria e offensiva dell'IS, inclusa la persecuzione delle minoranze (2014/2843(RSP))**  
(Esame, ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice **FATTORINI** (PD) illustra il provvedimento in esame, sottolineando la sua stretta connessione con l'audizione informale appena svolta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il testo ricorda innanzitutto che la situazione umanitaria e di sicurezza in Siria e Iraq si è ulteriormente deteriorata a seguito dell'occupazione di intere porzioni dei rispettivi territori ad opera di un gruppo terroristico jihadista e scissionista di al-Qaeda che lo scorso 29 giugno ha annunciato la nascita di un "califfato" o Stato Islamico, sotto la guida di Abdu Bakr al-Baghdai, autoproclamatosi "califfo".

Lo Stato Islamico, che ha imposto nelle aree sottoposte al suo controllo militare, una rigida applicazione della *Sharia*, non riconosce i confini accettati a livello internazionale, ha dichiarato l'intenzione di estendersi ad altri Paesi a maggioranza musulmana, e ha commesso gravi violazioni delle norme sui diritti umani e del diritto internazionale umanitario fra cui uccisioni mirate, conversioni forzate, rapimenti, vendita e riduzione in schiavitù di donne e bambini.

La risoluzione si concentra sulla questione delle persecuzioni delle minoranze religiose. Ricorda che le comunità di cristiani, *yazidi*, turcomanni, *shabak*, *kakai*, *sabei* e sciiti presenti nei territori sotto il loro controllo sono di fatto bersaglio dello Stato islamico, cui è ascrivibile anche l'uccisione di numerosi ostaggi occidentali.

Il testo evidenzia in modo preoccupato soprattutto la situazione dei cristiani iracheni, fortemente provati e perseguitati e ridotti ad un numero estremamente esiguo rispetto al passato, con il rischio della loro totale sparizione dal Medio oriente.

La risoluzione ricorda, poi, citando le fonti delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, anche il numero degli sfollati interni in Iraq (1,4 milioni) e Siria (6,4 milioni), delle persone bisognose di aiuto umanitario presenti in Iraq (1,5 milioni) ed in Siria (10.8 milioni), e quello dei rifugiati siriani all'estero (3 milioni). Di questi ultimi, 1.17 milioni hanno trovato riparo in Libano, 832.000 in Turchia, 613.000 in Giordania, 215.000 in Iraq, 162.000 in Egitto e Africa del Nord.

Il testo menziona altresì il rischio per la sicurezza europea rappresentato da molti combattenti dello Stato islamico provenienti da Paesi europei, rischio che indica chiaramente che si tratta di una questione che ci riguarda direttamente.

Tutto ciò premesso, la Risoluzione esprime profonda preoccupazione per l'aggravarsi della situazione umanitaria sul campo, condanna con fermezza le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti umani perpetrata dall'organizzazione terroristica contro le minoranze religiose ed i gruppi vulnerabili, esterna il cordoglio per gli ostaggi giustiziati, esprime altresì il proprio sostegno a tutte le vittime di odio ed intolleranza religiosa nell'area.

Il testo sottolinea che gli attacchi diffusi e sistematici contro i civili, perpetrati in ragione di una diversa appartenenza etnica e religiosa, devono essere considerati come un crimine contro l'umanità.

Il Parlamento europeo con la Risoluzione invita altresì le parti in conflitto, in Iraq come in Siria, a garantire misure di protezione per la popolazione civile ed il rispetto delle normative internazionali in

materia di diritto umanitario e di diritti umani; il testo invita inoltre la comunità internazionale ad assistere le autorità irachene nel suo difficile compito e la Turchia ad impegnarsi in maniera chiara ed inequivocabile a contrastare la minaccia esercitata dallo Stato islamico. Il documento esprime poi apprezzamento per la decisione di singoli Stati membri di rispondere positivamente alla richiesta delle autorità regionali curde in merito alla fornitura urgente di materiale militare, accoglie con favore la formazione di un nuovo governo inclusivo in Iraq, invitandolo altresì a rivedere con urgenza la legislazione domestica e le prassi giuridiche interne, oltre a riformare il sistema giudiziario e l'apparato di sicurezza del Paese ed a porre fine alle politiche di discriminazione nei confronti di minoranze di iracheni. La risoluzione condanna inoltre l'uso e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi da parte dell'IS, esortando tutti gli Stati ad avallare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che condannano ogni tipo di scambio commerciale con lo Stato islamico e con i gruppi associati.

Il Parlamento invita la Commissione europea e gli Stati membri ad adottare azioni specifiche per affrontare la situazione delle donne in Iraq e Siria e per garantire la loro libertà ed il rispetto dei loro diritti fondamentali, esprimendo altresì preoccupazione per l'aumento di tutte le forme di violenza contro le donne yazidi, che vengono detenute, violentate, sottoposte ad abusi sessuali e vendute dai membri dello Stato islamico.

Il Parlamento europeo chiede alle Nazioni Unite di inviare una missione in Iraq per indagare su tutte le violazioni e gli abusi del diritto internazionale commessi dallo Stato islamico e di deferire le persone sospettate di crimini contro l'umanità in Siria e in Iraq alla Corte penale internazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 38 e 39

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminati gli atti comunitari in titolo, preso atto che la relazione in materia di sussidiarietà e proporzionalità, nell'esaminare il modo in cui i due principi siano stati attuati dalle varie istituzioni ed organi dell'Unione europea, sottolinea che i Parlamenti nazionali nel corso del 2013, nel presentare 88 pareri motivati, abbiano seguito interessi politici eterogenei e priorità diverse;

preso altresì atto che le istituzioni coinvolte nel processo legislativo si sono adoperate per garantire il controllo del principio di sussidiarietà e che la Commissione ha continuato a condurre valutazioni approfondite del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

rilevato altresì che la relazione sui rapporti tra la Commissione europea ed i Parlamenti nazionali ha evidenziato il considerevole aumento negli ultimi anni dei pareri pervenuti e del dialogo politico scritto;

espresso apprezzamento per il contributivo fattivo che proprio il Senato della Repubblica ha offerto alle istituzioni europee, avendo presentato nel corso del 2013 ben 36 pareri di cui 2 motivati, risultando la sesta Assemblea parlamentare più attiva, nonostante la chiusura ascrivibile al rinnovo elettorale;

espresso l'auspicio che proprio i Parlamenti nazionali possano concorrere in maniera progressivamente

crescente al dialogo politico avviato dalla Commissione per migliorare lo scambio di informazioni e di pareri su aspetti politici, proposte legislative e iniziative non legislative;  
rilevata altresì la necessità che la Commissione europea e le altre istituzioni possano offrire ulteriori occasioni di confronto e di apertura ai Parlamenti nazionali, in particolare su temi di stringente attualità;  
auspicando infine che la Conferenza Interparlamentare per la politica estera e di sicurezza comune e la politica di sicurezza e difesa comune, che sarà ospitata dal Senato a Roma il 6 e 7 novembre prossimi, possa rappresentare anche un'occasione per i Parlamenti nazionali di contribuire al rilancio dell'azione dell'Unione europea in questo settore;  
esprime un parere favorevole.

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1554  
**XVII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012

**Titolo breve:** *Ratifica Accordo Italia-Gibilterra scambio informazioni in materia fiscale*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N\\_70 \(pom\)](#)

1 ottobre 2014

**Sottocomm. pareri**

Esito: Non

ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**3<sup>a</sup> (Affari esteri,  
emigrazione)**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N\\_296 \(pom\)](#)

21 ottobre 2014

Esito: Non

ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**3<sup>a</sup> (Affari esteri,  
emigrazione)**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1<sup>a</sup>Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014  
**70<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PALERMO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

(1612) *Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo del decreto-legge, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), in ragione del rilievo della materia, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312, 1409-A) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In ordine all'emendamento 1.316, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso b-bis), secondo periodo, sia soppressa la facoltà, da parte del Governo, di utilizzare risorse finanziarie dei bilanci regionali per la realizzazione dei programmi pluriennali ivi previsti, nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni.

Quanto all'emendamento 2.251, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel disporre che all'Agenzia nazionale per l'occupazione sia attribuita la funzione di surrogare, in presenza di determinate condizioni, le amministrazioni regionali, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*), in ragione del rilievo della materia, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1554) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1569) Deputato DISTASO ed altri. - Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni)

La relatrice **BISINELLA** (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In ordine all'emendamento 1.6, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la previsione dell'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, dal momento che tale strumento appare improprio a regolare i rapporti tra enti privati e soggetti istituzionali.

Propone, infine, di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (n. 104)**

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **COCIANCICH** (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ([n. 107](#))**

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5<sup>a</sup>Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 296 (pom.) del 21/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014  
**296<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente  
[SANGALLI](#)*

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### IN SEDE CONSULTIVA

**(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti identici o sostanzialmente corrispondenti a quelli già presentati nella Commissione di merito, che si ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.41, 1.45, 1.46, 1.48, 1.0.1, 1.0.3, 3.23 (limitatamente alla lettera c)), 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 5.9, 9.0.2, 9.0.3, 11.0.2, 12.0.11, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.6, 17.0.2, 18.0.2, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.49, 19.50, 19.51, 20.0.2, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.9, 21.0.10 e 21.0.11. Conferma, poi, un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.44, 19.7 e 19.0.1. In merito agli emendamenti di nuova presentazione, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.306, 3.311, 5.301, 11.0.301, 13.300, 16.0.300, 19.303, 19.0.300 e 20.0.301. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.302. Occorre, poi, valutare le proposte 2.301, 2.302 e 21.0.300. Chiede, infine, conferma dell'assenza di effetti

onerosi, anche indiretti, connessi agli emendamenti 14.0.300, 16.301 e 16.600. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la valutazione del Relatore sugli emendamenti recanti maggiori oneri e su quelli per i quali risulta necessario acquisire la relazione tecnica. Conviene, altresì, sull'opportunità di ribadire un parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.44, 19.7 e 19.0.1.

Per quanto riguarda, invece, le proposte su cui risulta opportuno un approfondimento istruttorio, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.301, che attiene all'ambito applicativo dell'istituto del gratuito patrocinio, mentre rileva il carattere ultroneo della copertura finanziaria della proposta 2.302. Esprime, poi, un avviso non ostativo sull'emendamento 21.0.300 e conferma l'assenza di effetti onerosi, anche indiretti, derivanti dalle proposte 14.0.300, 16.301 e 16.600.

Il presidente [SANGALLI](#) concorda con le valutazioni formulate dal rappresentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [LAI](#) (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.41, 1.45, 1.46, 1.48, 1.0.1, 1.0.3, 3.23 (limitatamente alla lettera c)), 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 5.9, 9.0.2, 9.0.3, 11.0.2, 12.0.11, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.6, 17.0.2, 18.0.2, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.49, 19.50, 19.51, 20.0.2, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.9, 21.0.10, 21.0.11, 1.306, 3.311, 5.301, 11.0.301, 13.300, 16.0.300, 19.303, 19.0.300, 20.0.301 e 5.302. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.44, 19.7, 19.0.1 e 2.301. Sull'emendamento 2.302, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole da: "conseguentemente" fino alla fine della proposta emendativa. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1314) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GUALDANI](#) (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma del fatto che l'implementazione dei punti di collaborazione di cui all'articolo 1 dell'Accordo - qualora produttivi di oneri - siano rimessi ad appositi provvedimenti attuativi volti ad individuare anche gli adeguati mezzi di copertura.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(1532) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice **CHIAVAROLI** (NCD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire chiarimenti sulla congruità della quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica, posto che la stima dei costi per le videoconferenze appare sovrastimata, mentre, al contrario, sembra essere sottostimato l'onere derivante dal costo dei biglietti aerei.

Il vice ministro MORANDO si riserva di produrre i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(1260) Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice **CHIAVAROLI** (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata, al fine di appurare, con riferimento all'articolo 14, la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme alla Relatrice.

Il presidente **SANGALLI** propone, pertanto, di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(1554) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il senatore **SANTINI** (PD), in sostituzione del relatore Verducci, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti acquisiti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale**

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) ed *i*), occorre richiedere elementi atti a comprovare l'effettiva possibilità, da parte degli atenei, di provvedere all'attivazione dei previsti corsi nell'ambito della propria autonomia gestionale e avvalendosi delle sole risorse per loro già previste nell'ambito delle dotazioni ordinarie e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito ai decreti delegati di cui all'articolo 9, comma 2, occorre valutare la previsione del parere anche delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Con riferimento all'articolo 10, istitutivo del ruolo unico della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, si richiedono gli elementi idonei a fornire un riscontro in merito alla congruità dei parametri adottati dalla Relazione tecnica nella determinazione dell'onere, nonché un prospetto pluriennale degli effetti finanziari aggiuntivi attesi dall'istituzione del nuovo ruolo, in relazione alle unità che è stabilito vi affluiranno, fornendosi, a tal fine, anche i prospetti di computo del differenziale medio annuo unitario da porre a carico del *budget* assunzionale. Per i profili di copertura, pur considerando che gli effetti del maggiore onere - secondo la Relazione tecnica assai limitati, venendo assorbiti dalle due o tre unità annue che cesseranno dal servizio, per i prossimi anni, dall'attuale dirigenza sanitaria - risulteranno comunque a carico delle risorse che si renderanno disponibili per effetto del *turn over* del dicastero, andrebbero comunque acquisite adeguate rassicurazioni in merito alla piena compatibilità del meccanismo di "assorbimento" previsto, con la programmazione delle assunzioni che si renderanno necessarie a garantire, anche nei restanti profili professionali, per i prossimi anni, i livelli minimi di funzionamento del medesimo dicastero. In merito all'articolo 14, richiede elementi circa l'effettiva possibilità che il Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (S.I.N.V.S.A.), sia pure come mera estensione e integrazione dell'attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi animali, possa essere realizzato nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la sua implementazione potrebbe richiedere un cospicuo sforzo in termini di *software* e aggiornamento del personale dedicato. Richiede, poi, elementi di analogo tenore in merito all'articolo 21, in ordine alla gestione dell'anagrafe degli equidi. Altresì, con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, si segnala l'opportunità di escludere la corresponsione di emolumenti di qualsiasi tipo e di rimborsi al medico veterinario presente nella commissione di vigilanza. Per quanto concerne l'articolo 19, recante delega al Governo in materia di

tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani, chiede conferma che i criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *g), h) ed n)*, possano essere attuati senza la previsione di ulteriori risorse rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Per ulteriori rilievi, rinvia al *dossier* n. 61/2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO concorda con l'opportunità di prevedere, sugli schemi dei decreti di attuazione, anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, nonché di inserire l'esplicito divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese di qualunque tipo ai componenti della commissione preposta alla gestione dell'anagrafe degli equini.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1554  
**XVII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012

**Titolo breve:** *Ratifica Accordo Italia-Gibilterra scambio informazioni in materia fiscale*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta Attività (esito)

[N. 358 \(pom.\)](#)  
25 novembre 2014

#### Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.  
Conclusa la discussione generale.

#### Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 3.*

#### Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

# 1.5.2.1. Seduta n. 358 (pom.) del 25/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

### 358a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014

Presidenza del presidente GRASSO,  
indi del vice presidente GASPARRI,  
del vice presidente CALDEROLI  
e della vice presidente LANZILLOTTA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PPI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCPI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 20 novembre.

Sul processo verbale

[GAETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

Sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Colleghi, oggi, in tutto il mondo, ricorre la Giornata contro la violenza sulle donne. È un giorno di ricordo, ma anche di monito. Questa giornata deve rappresentare un momento di riflessione in grado di parlare alle coscienze, ma anche un momento di azione e concretezza.

Quella contro la violenza di genere costituisce una battaglia di civiltà che deve coinvolgere tutti: cittadini, associazioni, istituzioni. Quotidianamente le cronache raccontano casi di abusi sulle donne e femminicidi. In Italia nel 2013, secondo il rapporto EURES, ogni due giorni una donna è caduta vittima della violenza. Ripeto, ogni due giorni. È un fatto sconcertante e inaccettabile, rispetto al quale la politica ha il dovere di intervenire.

Noi tutti, colleghi, abbiamo un preciso dovere morale, prima ancora che nei confronti delle vittime, nei confronti di tutte le donne: dobbiamo fare quanto è in nostro potere per tutelarle e proteggerle, prevenendo e sanzionando ogni forma e ogni fenomeno di violenza di genere.

Si è già fatto molto per inasprire le pene per coloro che si rendano autori di questi odiosi reati. Ricordo che, proprio in questa legislatura, finalmente il Parlamento ha autorizzato, all'unanimità, la ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, ed ha approvato il decreto-legge n. 93 del 2013, che ha introdotto nuove misure per il contrasto alla violenza di genere.

Per combattere il fenomeno della violenza sulle donne è però necessario un profondo cambiamento, in primo luogo culturale, del modo di vivere i rapporti tra donne e uomini. È solo dall'educazione che può nascere la prevenzione di ogni forma di violenza. La battaglia per il raggiungimento delle pari opportunità non costituisce una rivendicazione, ma un atto di civiltà contro la barriera delle diseguaglianze, il soffitto di vetro della discriminazione.

Certo di interpretare i sentimenti di tutti voi, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento in ricordo di tutte le donne vittime di violenza. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

MATURANI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATURANI (PD). Signor Presidente, gentili colleghi, in Italia una delle principali

cause di morte delle donne è la violenza per mano di un uomo, il più delle volte un uomo che ha - permettetemi di dirlo - le chiavi di casa. La causa della loro morte è quindi connaturata alla nostra identità di genere. Parliamo di un fenomeno strutturale e profondamente radicato, che attiene all'ordine dei rapporti tra uomo e donna.

Non penso, e con me il Gruppo per il quale parlo, che la violenza sia radicata nella debolezza delle donne, tutt'altro. Se c'è una cosa che ha portato questo fenomeno alle proporzioni gigantesche che ha - tali da portare la *rapporteur* dell'ONU Rashida Manjoo a richiamare nel corso della scorsa legislatura il nostro Paese in tema di violazione dei diritti umani - è esattamente il contrario, ovvero la forza sempre più crescente che le donne hanno acquisito, nella sfera privata come in quella pubblica, e la pervicace incapacità degli uomini ad accettare la portata di questa forza.

La violenza, come riconosciuto anche da movimenti e da diverse campagne di sensibilizzazione, è un problema degli uomini e con gli uomini va affrontato e debellato. (*Brusio. Richiami del Presidente*). Mi scusi, Presidente, forse non interessa a tutti l'argomento del quale stiamo ragionando, ma pregherei i colleghi di usare almeno la cortesia di non disquisire in Aula di altro. Grazie.

Tornando al mio intervento, per cambiare una mentalità così profondamente radicata occorre tenere strettamente connessi cultura, leggi e diritto, perché le norme sono anch'esse cultura e perché gli interventi istituzionali segnalano che la violenza contro le donne diventa un problema dello Stato e, quindi, problema politico generale. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Proprio in questa legislatura - lo ricordava lei, Presidente - abbiamo approvato una legge che ha inasprito le pene per i reati di violenza contro le donne, una legge che ha compiuto uno scarto notevole, quello di sottrarre la violenza domestica da una sfera privata, cui una secolare tradizione l'aveva relegata, per traghettarla in una sfera pubblica, in linea con le direttive della Convenzione di Istanbul ratificata da questo Parlamento. Su tutte l'articolo 3, che definisce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani, e l'articolo 4, che sancisce il principio secondo il quale ognuno ha il diritto di vivere libero dalla violenza, sia in ambito pubblico che privato, perché vivere liberi dalla violenza è appunto un diritto, non una concessione e, come tale, va garantito dalle istituzioni tutte.

È di oggi - e questo ci fa davvero molto piacere e ci riempie di soddisfazione - la dichiarazione della consigliera in materia di pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, onorevole Giovanna Martelli, che annuncia l'avvio del Piano nazionale antiviolenza, che per il 2015 e 2016 sarà dotato di 20 milioni di euro, 10 all'anno. Il 28 novembre verrà portato in Conferenza Stato-Regioni il piano di ripartizione dei fondi per i centri antiviolenza, già approvato dal Consiglio dei ministri. A fine novembre partirà una consultazione pubblica *on line* sul Piano che poi, entro gennaio 2015, sarà adottato. A queste risorse si aggiungeranno 7 milioni per i centri antiviolenza e le case rifugio. Ricordo che per il 2013 e per il 2014 le risorse per i centri ammontavano a 17 milioni.

Si tratta, dunque, di una notizia che non possiamo non accogliere con il massimo favore, vista anche la portata del Piano. Parliamo infatti di un approccio integrato che ha tra i suoi principali punti la prevenzione, la sensibilizzazione degli operatori del settore, la protezione delle vittime, l'educazione nelle scuole, la formazione di personale, il recupero dei maltrattanti, il reinserimento lavorativo e abitativo delle vittime, la creazione di una banca dati nazionale che dia una lettura completa ed articolata del fenomeno della violenza sulle donne, la *governance* dei soggetti coinvolti sul territorio con la regia del Dipartimento delle pari opportunità e con Regioni, enti locali e Ministeri. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Parte del piano sarà, inoltre, dedicata alla comunicazione dell'immagine della donna. Una novità senza precedenti riguarderà anche il pronto soccorso, dove si inserirà un apposito codice rosa per le vittime di violenza domestica e sessuale.

Tanta parte avrà e deve avere, in questo approccio integrato, la scuola, che, proprio perché mette ragazzi tra loro diversi a confronto, svolge un ruolo assolutamente significativo in questo campo.

Vorrei che quella di oggi non finisse con l'essere una giornata rituale o soltanto consolatoria, e perché sia così occorre l'impegno di tutte le forze politiche affinché sia finalmente promossa una nuova

stagione della parità. Di fronte ai cambiamenti prodotti dalla libertà femminile serve un approccio del tutto nuovo che faccia risaltare la peculiarità della differenza fra uomo e donna. La libertà femminile, infatti, non riguarda solo le donne; insomma, non è solo «nostra»: è anche un progetto di società, di nuove relazioni, di incontri e riconoscimenti. Con la certezza, cari colleghi e care colleghes, che la forza di mettere mano (*Brusio. Richiami del Presidente*) a comportamenti così profondamente radicati e la forza di nominare le cose ed evocarle con il loro nome, femminicidio, è già una scelta politica. Di quelle più alte. (*Applausi*).

**BERTOROTTA (M5S)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BERTOROTTA (M5S)**. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle questa mattina ha depositato una mozione, con la quale si vuole dare voce alle tante donne vittime di soprusi, discriminazioni, violenze fisiche e morali. Vorrei richiamare l'attenzione sul caso delle due volontarie lombarde, Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, rapite in Siria alla fine di luglio di quest'anno; così come sul caso delle donne rumene impiegate nei campi della Sicilia e della Calabria.

Il Movimento 5 Stelle chiede al Governo delle risposte chiare circa la realizzazione degli impegni assunti l'anno scorso con la mozione approvata alla Camera dei deputati il 4 giugno 2013. In particolare, è stato predisposto un nuovo piano nazionale contro la violenza, le molestie, gli atti persecutori, i maltrattamenti sulle donne? Sono stati potenziati i servizi e le misure di assistenza per le vittime di violenza?

Vorrei sollecitare la Presidenza a calendarizzare, in Conferenza dei Capigruppo, la mozione del nostro Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, con la quale chiediamo al Governo di relazionare in Parlamento entro la fine dell'anno circa la realizzazione degli impegni assunti.

Chiedo inoltre di trovare oggi qualche minuto per riflettere su quanto ha sottolineato il rapporto EURES, ovvero l'inadeguatezza della risposta istituzionale alla richiesta di aiuto delle donne vittime di violenza all'interno della coppia. È un dato ben evidente, visto che, nel 2013, ben il 51,9 per cento delle future vittime di omicidio (17 in valori assoluti) aveva denunciato alle istituzioni le violenze subite.

Ogni due giorni in Italia una donna è vittima di femminicidio. Quindi, noi diciamo che non c'è altro tempo da perdere e cominciamo da oggi ad attribuire urgenza a questioni che toccano la vita delle donne e sulle quali noi, che siamo le istituzioni, non possiamo girare la testa dall'altra parte. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**BIANCONI (NCD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BIANCONI (NCD)**. Signor Presidente, intanto io vorrei ringraziarla personalmente e a nome del nostro Gruppo, per le parole da lei usate. E lo voglio fare come donna, e soprattutto come donna politica in quest'Aula. Quindi, grazie, signor Presidente.

Io credo che sia necessario partire dalla consapevolezza nostra: noi che siamo i legislatori, noi che dobbiamo con le nostre azioni proteggere queste donne. Una su tre subisce violenza in Italia. Questa è una cosa assolutamente inaccettabile. Noi dobbiamo averlo come Post-it tutte le volte che facciamo una legge, come chiave di lettura per tutte le nostre azioni e lo dobbiamo avere nel cuore perché questa è la sofferenza che le donne italiane subiscono quotidianamente. È la consapevolezza nuova di un legislatore consapevole di quello che sta facendo; di un legislatore che ha a cuore il benessere civile delle nostre donne. La dobbiamo esprimere in tante azioni. È vero, abbiamo fatto un'ottima legge sullo *stalking*; abbiamo ratificato anche la Convenzione di Istanbul; sono tutte azioni importanti. Ma noi abbiamo bisogno di incrementare e implementare i fondi sull'aiuto alle donne per poter denunciare chiunque usa violenza contro di loro.

Tante di queste donne rimangono in casa perché non hanno un lavoro e non sanno dove andare a stare con i propri figli. Noi abbiamo bisogno di aiutarle a trovare una nuova vita, a ricostruire una nuova esistenza. Abbiamo bisogno di avere città sicure per le nostre ragazze che escono di sera perché

possano ritornare a casa loro senza essere stuprate. Noi abbiamo bisogno di creare una consapevolezza diversa nel mondo della scuola e non dobbiamo assolutamente sentire il dovere di parlarne soltanto in una giornata durante l'anno, che pure è meritevole. Noi abbiamo bisogno, soprattutto noi legislatori, di avercela ben stampata in testa.

Signor Presidente, vorrei terminare con le parole che a me hanno sempre illuminato di Kofi Annan che disse, come segretario dell'ONU, una cosa molto semplice: se noi non combatteremo la violenza sulle donne non avremo mai una reale civiltà di pace e di sviluppo.

Signor Presidente, una donna violata è un aggravio fortissimo per la persona, per la sua famiglia e per l'intera società. È proprio vero che è anche un problema di sviluppo dell'umanità e delle persone di questo pianeta. (*Applausi dai Gruppi NCD e PD*).

**PETRAGLIA** (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PETRAGLIA** (*Misto-SEL*). Signor Presidente, oggi, accogliendo le sue parole, anche noi pensiamo che sia una giornata di riflessione, ma anche di proposte perché il rischio che la nostra discussione, alla quale ogni anno non ci sottraiamo, diventi un esercizio di retorica è alto. Noi vorremmo fare alcune proposte perché lo diciamo da troppo tempo e, dopo le parole e la celebrazione di questa giornata, i fatti non sono mai conseguenti.

Intanto c'è un modo concreto per aiutare e intervenire per affrontare la violenza contro le donne: quello di investire risorse nei centri antiviolenza, diffonderne la presenza su tutto il territorio nazionale e garantire un livello essenziale di assistenza seguendo anche le esperienze di accoglienza ormai sperimentate da anni nei territori.

Oggi, nei tanti convegni a cui abbiamo partecipato, abbiamo ascoltato i centri antiviolenza che hanno detto di quante poche risorse in questi anni i Governi hanno loro destinato: i 17 milioni del 2013 e 2014 mai arrivati; in legge di stabilità (che, ad oggi, è l'unico atto concreto), anche se tutti abbiamo letto sui giornali l'annuncio della consigliera nazionale di parità di un finanziamento di 19 milioni di euro, ad oggi ci sono 17 milioni e tantissimi sono gli emendamenti presentati alla Camera dalle parlamentari e dai vari Gruppi politici per chiederne un incremento. Quale atto più concreto per rispondere a questa Giornata se non votare quegli emendamenti e aumentare le risorse per i centri antiviolenza, magari sforzandoci anche di non dare finanziamenti a pioggia perché non aiutano nessuno a crescere? Oggi i centri ci hanno detto che ricevono circa 6.000 euro l'anno, che sono un contributo e non un finanziamento alle loro spese. Quando si parla di piani nazionali bisogna porre attenzione; e ciò significa anche saper scegliere, valutare l'esperienza e ciò che realmente esiste nei territori, magari per porre fine a quella pratica bruttissima che abbiamo visto sorgere in questi anni di un proliferare strano di centri antiviolenza.

Chiudo dicendo, signor Presidente, che non ho nulla in contrario alla possibilità di esaminare il Piano nazionale antiviolenza, che ci auguriamo questo Parlamento possa discutere e affrontare nel merito, ma è chiaro che, come abbiamo detto in occasione della ratifica della Convenzione di Istanbul e dell'esame del famoso decreto sul femminicidio, ci auguriamo che il Parlamento discuta prima o poi di un testo unico contro la violenza di genere, perché bisogna rimettere insieme tutti gli interventi, dalla prevenzione all'accoglienza, e soprattutto tutti i settori, dalla scuola alla magistratura, alla sanità, alle Forze di polizia. Serve insomma un intervento integrato che possa essere utile alle donne. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Cardinali e De Pin*).

**BISINELLA** (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BISINELLA** (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, anche noi ci associamo alle considerazioni sul tema della necessità di approntare tutti i mezzi per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Oggi, che è la Giornata internazionale che ricorda questi episodi, vogliamo comunicare con forza il fatto che un'opera costante e significativa di contrasto ad ogni forma di violenza e di abuso nei confronti delle donne deve essere portata avanti nel tempo, con un'azione concreta, che deve essere

messi in campo ogni giorno. Non basta approntare eventi significativi, ma occorre dare risposte concrete a un tema che purtroppo, come lei ha ricordato, signor Presidente, ha dei risvolti di assoluta drammaticità.

Il 2013 è stato un anno assolutamente nero per i femminicidi (lei lo ha ricordato, signor Presidente), con una vittima ogni due giorni, e purtroppo anche nel 2014 le cronache ci raccontano ogni giorno di episodi di violenze e di abusi sulle donne. Non possiamo però dimenticare che nel mondo si registrano altri generi di abusi, di ogni tipo, che il dramma si svolge spesso tra le mura domestiche e che quella domestica è la forma di violenza più diffusa, che continua a colpire le donne. Ci sono addirittura donne che non arrivano a denunciare, perché hanno paura e si sentono forse abbandonate da uno Stato che non sa dare le giuste risposte. Dobbiamo agire sul fronte di una repressione vera di questi fenomeni, mettendo in campo azioni che svolgano un effetto deterrente, con un'applicazione rigorosa della legge e una magistratura che faccia scontare pene certe e rigorose, evitando che le vittime dei reati di questo tipo, il giorno dopo vedano uscire in strada, a piede libero, i loro persecutori.

Va anche detto che molto occorre fare per cambiare l'approccio culturale nel nostro Paese, per ripensare e rinegoziare i ruoli di genere, agendo fin dalla giovane età sui ragazzi e gli studenti, nelle scuole, attraverso tutte quelle azioni che possono essere messe in campo dagli educatori. Purtroppo, nel nostro Paese - e non parliamo di altre parti del mondo - regnano ancora troppi pregiudizi e stereotipi di genere, che spesso impediscono alle donne di denunciare, perché loro stesse credono che nel loro contesto familiare gli episodi di violenza siano quasi dei fatti normali. Occorre superare questo retaggio culturale, che purtroppo affonda le radici nel passato e che per questo è difficile da estirpare, ma la politica, le istituzioni e tutti gli operatori hanno il compito e il dovere morale di fare qualsiasi cosa per contenere, prevenire e finalmente estirpare questo fenomeno. Occorre agire con un approccio culturale diverso nelle scuole e far capire che uomo e donna, il genere femminile e quello maschile, sono due risvolti della stessa medaglia, che hanno due ruoli fondamentali e insieme costituiscono la base della vita sociale nella famiglia, e occorre investire di più nei centri di ascolto, di accoglienza e di protezione delle vittime. Da parte nostra occorre mettere in campo una strategia di rete tra tutti i livelli istituzionali, per dare risposte a queste donne, che ancora oggi, purtroppo, si sentono molto spesso troppo abbandonate. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

**PELINO (FI-PdL XVII)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PELINO (FI-PdL XVII)**. Signor Presidente, oggi è una giornata importante, celebrata in tutto il mondo, contro la violenza sulle donne. Questa giornata rappresenta l'occasione per attirare una significativa attenzione e fare delle profonde riflessioni su questo tema così delicato.

Sotto il profilo legislativo, non può non dirsi che sono stati fatti grandi progressi, soprattutto per quanto concerne il rafforzamento e l'inasprimento delle pene per chi commette tali violenze.

Ma il vero elemento che si oppone alla piena uguaglianza tra uomini e donne, attraverso cui cancellare del tutto la violenza di genere, è la cultura. Lei, Presidente, vi ha fatto riferimento poco fa: il rispetto della donna rimane un principio talvolta ancora fragile. L'assoluta presa di coscienza a cui sono giunte le istituzioni italiane, quelle europee ed internazionali sulla necessità di tutelare i diritti fondamentali delle donne e sul ruolo fondamentale che le donne svolgono all'interno della società: tutto questo deve sicuramente diventare un principio universale.

La recente sessione della Commissione sulla condizione delle donne sotto l'egida delle Nazioni Unite, alla quale ho partecipato, è stata particolarmente significativa, in quanto tutti i rappresentanti degli Stati membri hanno condiviso l'urgenza di contrastare con ogni mezzo la violenza contro le donne, soprattutto quella più pericolosa e silenziosa, ovvero quella che avviene all'interno delle mura domestiche. È notizia di poco fa, battuta dalle agenzie, che a Bologna un uomo ha picchiato la moglie davanti ai quattro figli e la figlia di 11 anni è stata costretta a chiamare la polizia.

Certo, è destabilizzante sentire le parole del presidente turco Erdogan, il quale oggi, in coincidenza con la Giornata mondiale, dichiara che non esiste l'uguaglianza tra uomini e donne, in quanto ritiene che le

donne siano inferiori rispetto agli uomini. Sono espressioni assolutamente non condivisibili che sintetizzano, tuttavia, una realtà crudele: siamo ancora lontani dal nostro traguardo universale del rispetto sacro delle donne. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD e della senatrice De Biasi*).

**SUSTA (SCpI)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Era giusto che anche un uomo prendesse la parola, anche perché io ho sempre sostenuto che bisogna coinvolgere gli uomini in questa battaglia.

**SUSTA (SCpI)**. Signor Presidente, non avevo previsto di intervenire. Tuttavia, non potendosi lei sottrarre per dovere di ruolo, come Presidente del Senato, a questa necessaria commemorazione, a questo necessario richiamo, credo non sia un grande segnale quello secondo cui della questione della violenza sulle donne discutono in Aula solo le donne. (*Applausi del senatore Candiani*). Credo, invece, per rispetto di quest'altra metà del cielo, siccome qualcuno compie la violenza, e sono gli uomini a compierla, che noi dobbiamo fare una profonda riflessione in questa giornata sul perché.

Vi è certamente retaggio anche nei tempi moderni; le dichiarazioni del presidente Erdogan dimostrano quanto sia difficile liberarsi da pregiudizi millenari, secondo cui esistono esseri superiori ed esseri inferiori all'interno del genere umano e soprattutto in una logica proprietaria, retaggio anche questa dell'antichità e soprattutto delle nostre culture nate intorno al bacino del Mediterraneo, che pure ha espresso livelli di civiltà altissima sul nostro pianeta.

Credo che tutto questo ci debba portare a dire che o noi cogliamo davvero l'occasione di questi momenti per riflettere profondamente sui valori della nostra coesistenza civile, sui messaggi che dobbiamo far filtrare fin dalla scuola dell'infanzia per arrivare ai livelli più alti dell'istruzione e della formazione, all'interno delle famiglie e di tutte le agenzie sociali e culturali, oppure noi non abbiamo adempito ai postulati della nostra Carta costituzionale e ai valori della nostra convivenza civile, perché questo sta dietro.

Ma dietro a questi fenomeni sta anche una concezione, dilagante soprattutto nell'Occidente, figlia di un liberismo etico e di un relativismo morale che è davanti agli occhi di tutti, secondo cui la dignità della persona umana va sacrificata al raggiungimento comunque o della soddisfazione del proprio piacere o di un proprio scopo di possesso, di esercizio di una potestà, di un potere a tutti costi. È quanto sentiamo quotidianamente dai racconti familiari, come quello testé ricordato. Non solo, quindi, dobbiamo fare in modo che vengano destinate maggiori risorse, anche nella legge di stabilità di quest'anno, per favorire la lotta a tutte le emarginazioni ed alle violenze di genere, in particolare sulle donne, ma dobbiamo farci anche carico di un'educazione profonda, che deve partire fin dalla prima infanzia, per poter cambiare i paradigmi valoriali sui quali abbiamo impostato la nostra convivenza civile. (*Applausi dei senatori Marino Luigi e Puppato*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, dottore Barracciu. Ne ha facoltà.

**BARRACCIU**, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, credo che oggi, con il ricordo della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, venga dato da quest'Aula del Senato un segnale confortante all'esterno, in modo particolare a tutte le donne, alle associazioni, a tutte le persone ed alle istituzioni impegnate quotidianamente contro questo terribile fenomeno. Nella convinzione che bene si faccia oggi a parlarne qui al Senato, mi sento di condividere e sottoscrivere tutte le parole pronunciate dagli onorevoli senatori, perché non si può rimanere certo indifferenti rispetto alle cifre evidenziate anche quest'oggi.

**Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,07)**

(*Segue BARRACCIU, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*). In particolare, non si può rimanere indifferenti rispetto alle cifre che portano l'Italia ad occupare in questa classifica una posizione davvero preoccupante. È già stato ricordato che soprattutto il 2013 può essere definito proprio come un anno terribile rispetto alla gravità del fenomeno: ogni due giorni, infatti, una donna perde la vita a causa della violenza perpetrata ai suoi danni. Un altro dato ci deve preoccupare, oltre a questo, riguarda la violenza tra le mura domestiche, com'è già stato ricordato dall'ultima

senatrice intervenuta: in Italia, in sette casi su dieci, i femminicidi avvengono tra le mura domestiche, mentre le statistiche mondiali riportano che una donna su tre è vittima di violenza nel corso della propria vita.

Insomma, non si può rimanere indifferenti rispetto a tali cifre ed è giusto ricordare in ogni modo ed in ogni occasione questo terribile fenomeno e fare le riflessioni opportune, ma soprattutto è opportuno agire. Si tratta infatti di un fenomeno sociale pericolosissimo, strisciante, che ha battute d'arresto, ma anche veloci riprese e fasi d'incremento. Non bisogna dunque assolutamente abbassare la guardia, ma ricordare tutte quelle mogli, fidanzate, donne e sorelle che vengono uccise per il semplice motivo di aver deciso di lasciare un uomo o di non sottoporsi alle volontà altrui. Bisogna poi ricordare soprattutto tutte coloro che subiscono la violenza in silenzio, com'è già stato sottolineato, senza trovare la forza di denunciare e far emergere il malessere, il dolore ed il disagio. Lo dobbiamo a queste donne, a quelle che purtroppo sono già morte, a quelle che hanno già subito fenomeni di violenza gravissimi ed a quelle che la subiscono in silenzio. Lo dobbiamo a loro ed anche a tutti i bambini che purtroppo assistono inermi a tali fenomeni.

Dobbiamo lavorare in maniera da raggiungere e mettere in campo tutti gli strumenti di prevenzione e di protezione delle donne, ma dobbiamo anche stare attenti a lavorare proprio sui bambini, che subiscono la violenza indirettamente e la imparano in casa, tra le mura domestiche, per vederla esercitata da un proprio genitore nei confronti dell'altro, perché è lì che si annida il circolo vizioso della nascita, della crescita e della riproduzione di vittime e carnefici. Perché questi sono, appunto, dei comportamenti e delle modalità di rapporto che si apprendono quando si ha, purtroppo, la sventura di assistere agli atti di violenza. Quindi, non si può rimanere indifferenti: è un fenomeno sociale gravissimo, di cui la politica e le istituzioni devono farsi carico.

Certo, in Italia sono stati fatti dei passi avanti molto importanti. Ogni anno, quando è l'occasione di ricordare la Giornata internazionale, ricordiamo anche i passi avanti che sono stati fatti sul versante legislativo. Oggi voglio ricordare che questo Governo non è rimasto indifferente rispetto alle sollecitazioni che sono venute dagli onorevoli senatori e onorevoli deputati, anche nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, in modo particolare quando si è sottolineato che la dotazione finanziaria per far funzionare bene i centri antiviolenza sul territorio italiano non era adeguata. Quindi, sono qui a confermare che l'annuncio che è stato dato dalla consigliera, onorevole Martelli, non è un annuncio, ma un dato di fatto, nel senso che confermo che nella legge di stabilità verranno stanziati, con la volontà del Governo, 10 milioni di euro l'anno, per il triennio, per finanziare i centri antiviolenza.

A proposito di questo, voglio anche riferire che, già da dopodomani, si riunirà la Conferenza unificata per decidere i criteri di ripartizione dei fondi che verranno stanziati.

Quindi, si tratta di azioni concrete che si sostanziano in una dotazione finanziaria superiore a quella del passato, cui seguirà - appunto - la decisione su come ripartire questi fondi. Inoltre, si lavorerà subito per redigere le linee d'azione che verranno concertate con gli enti locali e con le associazioni e gli organismi che lavorano in questo delicatissimo settore. Oltre tutto, sulle linee di azione che verranno messe a punto, come è già stato detto, l'onorevole Martelli, per sua iniziativa, aprirà anche un'ampia consultazione pubblica. Le linee guida verranno adottate entro il mese di gennaio con un atto del presidente Renzi. Quindi, c'è un impegno concreto da parte del Governo (che è stato annunciato e che vogliamo onorare) che pensiamo potrà dare una risposta concreta al bisogno impellente di far fronte a questo terribile fenomeno che vorremmo, l'anno prossimo, potesse far registrare percentuali di diffusione inferiori rispetto a quelle che oggi, invece, abbiamo purtroppo elencato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

#### **Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(1569) Deputato DISTASO ed altri - Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre**

**1921 (Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 17,14)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1569, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

**LIUZZI, relatore.** Signor Presidente, signori senatori, il disegno di legge all'ordine del giorno, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, reca l'istituzione di un premio biennale di ricerca per la conservazione della memoria del deputato socialista Giuseppe Di Vagno, assassinato il 25 settembre 1921, e disposizioni relative alla biblioteca e all'archivio storico della fondazione a lui intitolata.

Giuseppe Di Vagno nacque a Conversano, in Provincia di Bari, il 12 aprile 1889, da famiglia di piccoli proprietari. Dopo gli studi liceali nel seminario di Conversano, si iscrisse alla facoltà di legge dell'Università di Roma, conseguendo la laurea nel 1912. Al ritorno nel Paese natale si inserì nella vita politica e, nel 1914, venne eletto consigliere comunale e provinciale, ponendosi a sostegno delle rivendicazioni contadine di Gioia del Colle e di Minervino Murge, paesi colpiti, tra il 1920 e il 1921, dalla violenta e sanguinosa reazione degli agrari all'occupazione pacifica delle terre incolte e dalla repressione poliziesca. Nelle elezioni politiche del 1921 fu eletto deputato al Parlamento nella lista dei Socialisti.

Di Vagno cadde in un'imboscata organizzata da circa venti giovani fascisti del suo paese natale e di Gioia del Colle che, dopo la conclusione di un comizio a Mola di Bari, il 25 settembre del 1921, spararono all'impazzata e lanciarono una bomba a mano per terrorizzare i passanti. Già nei mesi precedenti Di Vagno era stato fatto oggetto di tentativi di soppressione fisica in numerosi centri della Puglia, fra cui va ricordato quello sventato presso la stazione ferroviaria di Noci (mia città natale), cui seguì un esito, grazie a Dio, non positivo.

L'uccisione del deputato socialista, noto per la difesa di contadini e operai nelle aule dei tribunali, nonché per l'impulso all'organizzazione dei lavoratori e per il sostegno alle istituzioni assistenziali (fra cui la società umanitaria, i comitati per i profughi serbi e montenegrini) suscitò una profonda impressione nell'opinione pubblica nazionale in una fase in cui si tentava di arginare la violenza che stava sconvolgendo l'Italia postbellica.

La memoria del gigante buono, come lo definì Turati, fu riproposta dall'insigne meridionalista Tommaso Fiore su Radio Bari, nei primi mesi del 1944, dove Di Vagno, Matteotti, Gobetti ed i fratelli Rosselli furono ricordati fra gli ultimi difensori delle libertà e della giustizia sociale, prima del lungo buio del regime.

La data prescelta per il conferimento di tale premio è proprio il 25 settembre di ogni biennio. Originariamente, nel testo approvato in prima lettura, la decorrenza di tale data era fissata a partire dal 25 settembre di quest'anno. Considerato che i tempi di approvazione in seconda lettura non avrebbero consentito di rispettare tale data la 7a Commissione ha dunque ritenuto opportuno modificare la data di prima assegnazione del suddetto premio, come del resto segnalato anche nel parere reso dalla Commissione affari costituzionali.

L'organizzazione del premio, anche a livello di redazione del bando, è rimessa alle esistenti Fondazione Di Vagno, già destinataria di contributi da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all'interno della tabella triennale delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996.

Sui rapporti tra la Fondazione e le istituzioni, la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo a condizione che all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 2, fosse soppressa la previsione dell'intesa, rispettivamente, tra la Fondazione e il comitato scientifico, da un lato, e la Presidenza del Consiglio, dall'altro, giudicata uno strumento improprio a regolare i rapporti tra privati e soggetti istituzionali. Pertanto, la 7a Commissione ha approvato all'unanimità due mie proposte emendative finalizzate proprio a recepire tali condizioni espresse dalla 1<sup>a</sup> Commissione.

Il tema del premio è deciso da un comitato scientifico composto da tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea o di scienza politica nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Per favorire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, la Commissione ha approvato un emendamento del Gruppo Movimento 5 Stelle secondo cui le valutazioni svolte e i criteri adottati per le summenzionate nomine sono resi pubblici, anche mediante pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio. Le tematiche di riferimento, inizialmente attinenti al socialismo, ai conflitti sociali e politici, ai cambiamenti istituzionali del Mezzogiorno, alla violenza politica, agli ideali di giustizia e solidarietà, al riformismo e alla democrazia, sono state notevolmente arricchite durante l'esame in Commissione, attraverso l'approvazione dei tre emendamenti del Gruppo Movimento 5 Stelle che hanno incluso anche la tutela del patrimonio paesaggistico del Mezzogiorno, le trasformazioni storiche, culturali e politiche del Mezzogiorno nel XX secolo e le prospettive per il XXI secolo, nonché il ruolo storico del Mezzogiorno d'Italia nell'Occidente.

Per la scelta dei vincitori, si prevede una giuria di sei componenti: il presidente, scelto dal Ministro dei beni culturali tra studiosi di chiara fama di scienze politiche; un rappresentante della Presidenza del Consiglio e uno della Presidenza della Regione Puglia; tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea. Nel testo originario non erano indicate le modalità di nomina dei componenti della giuria, non era indicato l'atto con cui si procede alla nomina e, con particolare riferimento agli studiosi, non si menzionava il soggetto che procede alla nomina stessa, come evidenziato anche nel parere reso dalla Commissione affari costituzionali. Pertanto, su mia iniziativa, la 7a Commissione ha chiarito che sia il presidente della giuria che i tre studiosi sono nominati con proprio decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Come già detto in premessa la cadenza del premio è biennale. L'ammontare del premio, pari a 40.000 euro, può discrezionalmente essere ripartito in più premi. A ciò si aggiunge un contributo *una tantum* per il 2015, pari a 100.000 euro, per la biblioteca e l'archivio collocati nella Fondazione. Si ritiene che questa dotazione finanziaria serva alla sistemazione, organizzazione tematica del cospicuo patrimonio documentale della Fondazione che negli anni è stato oggetto di un'intensa ed intelligente azione di acquisizione di fondi librari e di preziosi documenti cartacei provenienti da istituzioni pubbliche, private e da lasciti familiari. È merito del consiglio di amministrazione della Fondazione aver promosso e sollecitato tali lasciti.

La copertura finanziaria del provvedimento ammonta quindi a 140.000 euro per il 2015 e 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, data la cadenza biennale del premio. Archivio e biblioteca della Fondazione Di Vagno costituiscono il cuore delle misure contenute nel disegno di legge. Infatti, la sistemazione fisica ed organizzativa, la classificazione, con l'uso delle nuove tecnologie, la fruizione fisica e telematica dell'ingente documentazione in dotazione alla Fondazione rappresenteranno il nucleo e il fulcro di riferimento degli studi e delle richieste che, presumibilmente, verranno utilizzati dagli stessi concorrenti della competizione storico-letteraria-sociologica.

Durante l'esame in Commissione si è registrata una sostanziale condivisione di scopi e obiettivi tra tutte le forze politiche con riferimento alla necessità di attribuire un particolare riconoscimento ad una fondazione del Mezzogiorno, per l'azione svolta e per la capacità di fare sistema tra pubblico e privato, a testimonianza - e smentendo un abusato luogo comune - della positiva attitudine del Sud al «fare rete»; quasi un *unicum* che stimolerà l'attuazione di *best practice* in comparti universitari, istituzionali e nel mondo impagabile del volontariato culturale e sociale del Mezzogiorno d'Italia.

A conclusione dell'esposizione di questo disegno di legge, sento l'obbligo di ringraziare tutti i componenti della 7a Commissione (istruzione pubblica, beni culturali e ricerca scientifica); *in primis* il presidente Marcucci e i solerti funzionari per la collaborazione, nonché dirmi profondamente onorato per la designazione a relatore di questo provvedimento di legge, che potrà candidarsi nella coscienza - e in particolare in quella di tutti i veri democratici - a baluardo delle libertà costituzionali ed universali. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

**PRESIDENTE.** Dicho aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Colucci. Ne ha facoltà.

COLUCCI (NCD). Signor Presidente, onorevoli senatori, è sottoposto al nostro esame il disegno di legge avente ad oggetto l'istituzione del premio biennale di ricerca che porta il nome di Giuseppe Di Vagno, già approvato dalla Camera dei deputati, e che sarebbe diventato legge se la XVI legislatura non si fosse anticipatamente interrotta. Un'iniziativa che nelle intenzioni degli onorevoli deputati proponenti avrebbe dovuto trovare concretezza nel 2011 in occasione del 90° anniversario dell'assassinio del deputato socialista, primo parlamentare della storia d'Italia vittima della violenza. Confido pertanto che il Senato della Repubblica vorrà concluderne rapidamente l'esame ed esaurire così la lunga procedura fino all'auspicabile definitiva approvazione.

Onorevoli senatori, Giuseppe Di Vagno era un deputato pugliese, come è stato ricordato dal relatore, eletto nella lista del Partito socialista nel collegio di Bari-Foggia il 15 maggio 1921, il quale fu barbaramente assassinato, all'età di 32 anni, il 25 settembre del 1921, in un agguato tesogli a Mola di Bari da una squadra fascista che, dopo essersi fatta scudo dello scoppio di bombe a mano, esplose tre colpi di pistola.

La vicenda Di Vagno, dibattuta tra la dimensione localistica dello scontro fra gruppi di potere legati al Governo e agli interessi della città e la dimensione nazionale interna alla strategia della violenza come strumento di lotta politica propria del fascismo, fu delineata per la prima volta con rigore storiografico da Gaetano Arfè nel 2001. A causa della mancanza di una riflessione storica e politica su questo tragico evento, la figura di Di Vagno non era entrata nella storiografia nazionale, nonostante si fosse trattato dell'assassinio del primo deputato della storia d'Italia.

Egli fu vittima del potere esercitato dal fascismo agrario pugliese e dai suoi massimi esponenti, a partire dall'onorevole Caradonna, che non a caso fu fra coloro che più tenacemente si opposero al patto di pacificazione avallato dallo stesso Mussolini. La successiva ricerca storiografica, con sostanziale accordo, ha concluso che con l'assassinio Di Vagno si consolida la strategia della violenza per la conquista del potere da parte del fascismo.

Scrisse testualmente Gaetano Arfè nel 2001: «Nessuna revisione può cancellare il fatto che il fascismo teorizzò e praticò la violenza quale strumento di lotta politica: Di Vagno morì di pistola, Matteotti e i fratelli Rosselli di pugnale, Giovanni Amendola e, con lui, il prete don Minzoni di manganello. Di essi, solo Carlo Rosselli aveva impugnato le armi, per difendere in campo aperto la libertà di Spagna». E fu omicidio volontario e non preterintenzionale, come ha concluso nel volume del 2011 «Il processo Di Vagno - Un delitto impunito dal fascismo e dalla democrazia» il giurista Enzo Musco (con una durissima critica alla sentenza della Corte di cassazione che decretò il definitivo proscioglimento dei colpevoli) e il medico legale, professor Franco Introna, che a distanza di anni dall'esame, sia pure solo documentale, dei reperti, ha concluso per l'inequivocabile sussistenza della volontà omicida da parte degli impuniti autori del delitto.

In tutti questi lunghi anni si è inseguito il tributo che doveva essere pagato nei confronti della verità della storia perché non si poteva ignorare il dovere di restituire ai fatti di quel tragico 1921 la valutazione giusta e doverosa che fu impedita all'epoca dell'uccisione. Raccogliendone le sollecitazioni, infatti, la Camera dei deputati ha favorito la ricerca storica curata dalla Fondazione che porta il suo nome, con la pubblicazione di tre volumi che rispettivamente recano il titolo: «Giuseppe Di Vagno - Documenti e testimonianze» (Camera, 2005), «Giuseppe Di Vagno - Scritti e interventi» (Camera, 2007), «Il processo Di Vagno - Un delitto impunito tra fascismo e democrazia» (Camera, 2011). Un decennio di studi che, per quanto tardivamente, consegnano la figura di Giuseppe Di Vagno, per anni relegata nella posizione più comoda per il regime del protagonista di una faida locale, come uno dei simboli della lotta al nascente fascismo, nella quale solo due anni dopo cadrà anche Giacomo Matteotti.

Infatti, proprio nel 2005 Giuliano Vassalli mise in evidenza delle sorprendenti ma non casuali affinità tra la figura di Giacomo Matteotti e quella di Di Vagno: dalla formazione di studi, all'avvio e allo svolgimento dell'attività politica fino alla loro tragica morte.

I presidenti della Camera dei deputati, onorevole Pier Ferdinando Casini (25 settembre 2005) e onorevole Fausto Bertinotti (25 settembre 2007), si sono recati a Conversano, città dove riposano le

spoglie, per rendere omaggio alla tomba e commemorare la figura di Di Vagno.

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha partecipato, il 5 novembre 2011 a Conversano, in occasione del 90° anniversario dell'assassinio, alle onoranze del «Matteotti del Sud».

Da ultimo, nel settembre scorso, la presidente della Camera dei deputati onorevole Laura Boldrini, con una sua relazione, ha partecipato alla giornata di studi nel centenario della Grande Guerra, organizzata dalla Fondazione, per la rivisitazione in chiave storica e politica delle ragioni dell'avversità di Giuseppe Di Vagno (e di Giacomo Matteotti) a quella «grande e inutile strage», così definita dal Pontefice del tempo.

A oltre novant'anni di distanza, l'attività benemerita della Fondazione Di Vagno e l'insostituibile aiuto della Camera dei deputati, hanno consentito di consolidare il giudizio storico, rimarginando la frattura che quell'omicidio procurò nella società pugliese e meridionale.

La Fondazione Di Vagno, che porta il suo nome, sorta sulle orme dell'Istituto di studi socialisti fondato nel 1943, all'alba della riconquistata libertà, dallo storico Antonio Lucarelli, opera da decenni in Puglia con il compito di onorare e custodire la memoria di Di Vagno e di tutti i democratici che si sono sacrificati, alcuni fino all'estremo sacrificio della vita, per la libertà e contro ogni forma di oppressione.

Gelosa custode delle radici più profonde e della sua storia, la Fondazione Di Vagno, con la più assoluta trasparenza, promuove la diffusione della cultura politica nella contemporaneità, in particolare presso le giovani generazioni, estendendo la sua azione anche oltre i confini regionali; nel rispetto e a difesa del pluralismo delle idee e delle culture politiche. Infatti essa promuove la cultura, organizzando «Corsi di buona politica», un *festival* di cultura politica «Lector in fabula» (ormai alla XI edizione), e solo un mese fa ha raccolto a Conversano oltre 100 riviste culturali provenienti da tutta Europa per un confronto sul tema delle grandi migrazioni e dei diritti dei migranti.

In particolare, attraverso donazioni di amici e volontari la Fondazione ha realizzato una biblioteca, ad oggi con oltre 11.000 volumi, aderente al Servizio bibliotecario nazionale (SBN) ed orientata verso la storia contemporanea, la storia dei partiti politici e dei sindacati, ed ha dato vita e coltiva come *work in progress* un archivio storico presente in rete, all'interno del portale «Archivi del Novecento», che ad oggi ha raccolto e in parte risistemato oltre 50 fondi archivistici prodotti da esponenti politici democratici, non solo socialisti, a partire dalla fine dell'Ottocento.

L'Archivio storico possiede la raccolta della rivista dell'«Avanti!», compreso il primo numero di sua fondazione, del 25 dicembre 1896, e ne custodisce il numero unico pubblicato il 2 aprile 1893, oltre ad una pregevole e rara raccolta di periodici e riviste storiche e culturali. Un tesoro culturale, che con questa iniziativa legislativa ci si propone di custodire ulteriormente, oltre ad ampliare, conservare e garantire la pubblica fruizione.

Da anni, attraverso i parlamentari della Puglia e tramite la fondazione Di Vagno, si persegue l'obiettivo di istituire il Premio di ricerca Giuseppe Di Vagno, sulle orme di quanto la Camera dei deputati benemeritamente fece nel 2004, in occasione dell'80° anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, nella convinzione che nella società contemporanea, più che monumenti, siano necessari occasioni di studio e ricerca storica. L'istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e le disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno potrebbero finalmente assolvere alla funzione di assicurare un durevole futuro alla memoria di Di Vagno. La memoria - ha detto di recente il presidente della Repubblica Napolitano - «come nutrimento per restituire alla politica la dignità che le spetta per continuare a svolgere la funzione di cambiare il Paese e mantenere la democrazia».

Le nuove generazioni, dunque, hanno bisogno di essere sensibilizzate richiamando le idee ed i valori che gli uomini e le forze politiche nella nostra storia hanno esercitato per garantire la democrazia e la libertà.

Onorevoli senatori, per tutte queste ragioni confido che il Senato, con largo consenso, vorrà approvare il presente disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Razzi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sibilia. Ne ha facoltà.

**SIBILIA** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentante del Governo, il disegno di legge in discussione istituisce un premio simbolico ma importante per quella che può essere la memoria all'interno della democrazia. L'istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno, politico meridionale e primo parlamentare italiano vittima del fascismo, è infatti uno strumento in più rispetto all'attività di una Fondazione che porta il suo nome e che sul territorio funziona benissimo. Essa svolge un'azione di ricerca e informatizzazione e tiene in vita la memoria di una figura di rilievo per la storia della liberazione del nostro Paese.

Senza ripercorrere l'ingiustizia di cui fu vittima l'onorevole Giuseppe Di Vagno, ci si sofferma in particolare sul valore che la celebrazione del personaggio riveste nel quadro delle politiche meridionaliste. È un segnale importante per i giovani del Sud, per riscoprire la storia delle proprie terre, ma anche di uomini che l'hanno onorata a prezzo del sacrificio della propria vita.

Tuttavia, le risorse stanziate sono per certi versi esigue, trattandosi di un contributo di 40.000 euro da corrispondere ogni due anni, e di uno stanziamento *una tantum* di 100.000 euro solo per un'annualità per potenziare l'attività della fondazione. Da qui il carattere simbolico del premio. Esso non serve a finanziare in pianta stabile un determinato soggetto, ma a porre l'accento su determinate tematiche in modo che l'attenzione sia sempre viva dal punto di vista storico e culturale.

Peraltro, non va dimenticato che, proprio sulle tematiche del premio, il testo è risultato arricchito dall'esame in 7a Commissione: sono state introdotte la tutela del patrimonio paesaggistico del Mezzogiorno, le trasformazioni storiche, culturali e politiche e il ruolo del Sud Italia nell'Occidente.

Ecco quindi che per una volta si accendono i riflettori su una storia che è al contempo locale e globale, tenuto conto che il contesto generale è quello dei conflitti sociali e delle lotte politiche, degli ideali di giustizia, di solidarietà e di pace nel mondo.

Si può discutere senz'altro delle modalità di nomina della giuria, della scelta dei vincitori, della trasparenza e della pubblicità dei risultati, come in effetti è accaduto in Commissione. Questo però non inficia affatto il significato del provvedimento, anzi lo rafforza, in quanto vengono poste precise regole di attuazione degli obiettivi in esso previsti. Su tale questione si è dunque registrata un'ampia disponibilità del relatore ad accogliere suggerimenti e proposte, che hanno conseguentemente portato ad una modifica del testo.

La volontà politica trasversale emersa all'atto della presentazione del disegno di legge presso la Camera dei deputati si è mantenuta, in sostanza, anche in questo ramo del Parlamento, atteso che la votazione finale in Commissione si è avuta all'unanimità. L'auspicio è che, anche in questo caso, si giunga ad un consenso unanime, al fine di dare un segnale univoco da parte delle istituzioni.

Non è un caso, tra l'altro, che detto premio sia consegnato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri e che sia coinvolto proprio il Presidente del Consiglio nella nomina del comitato scientifico. Il livello istituzionale di riferimento, infatti, è massimo e ciò dovrebbe invitare ad una riflessione sulla totale assenza di strumentalizzazioni politiche e/o partitiche.

Si tratta, perciò, di dare un impulso alla cultura, di recuperare la memoria e di puntare alla formazione, così che le giovani generazioni siano stimolate alla tutela delle virtù civiche, grazie all'esempio di difesa della democrazia offerto dal deputato Di Vagno, che qui commemoriamo. Inoltre - e concludo - ciò potrà incentivare l'impegno e l'analisi storico-culturale che si inserisce in un contesto a bassissimo costo, ma ad altissima qualificazione e, soprattutto, efficacia e resa in termini educativi. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

**MONTEVECCHI (M5S).** Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.6, che potrebbe sembrare apparentemente una limitazione dell'autonomia della Fondazione, poiché coinvolge nelle scelte anche la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel caso in cui si voglia ripartire la somma destinata al premio in più premi erogabili secondo criteri di merito. Per com'è stato concepito l'emendamento, l'obiettivo non è quello di limitare l'autonomia della Fondazione, ma di offrire una maggiore garanzia di metodi virtuosi nell'eventuale ripartizione di queste somme, poiché sappiamo tutti quanto questo sia importante quando si parla di soldi pubblici, soprattutto in un periodo come quello attuale di penuria di fondi, in generale, ma soprattutto di fondi destinati al comparto della cultura. (*Applausi della senatrice Simeoni*).

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**LIUZZI, relatore.** Il parere è favorevole sull'emendamento 1.100, mentre sull'emendamento 1.3 c'è un parere contrario della 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sui restanti emendamenti all'articolo 1 il parere è contrario.

**BARRACCIU,** sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. (*Accenna ad alzarsi*). Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Si può anche alzare totalmente e non parzialmente, Sottosegretario; questa è la prassi. (*Commenti del senatore Tonini*). Non c'è da ironizzare, senatore Tonini: l'Aula ha delle sue regole, che lei conosce e rispetta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

**GAETTI (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal relatore.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**MONTEVECCHI (M5S).** Ne chiediamo la votazione.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Montecchi e da altre senatrici.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.4.

**MONTEVECCHI (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MONTEVECCHI (M5S).** Signor Presidente, chiaramente il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo emendamento e anche di quello successivo, entrambi semplicemente tesi a ridurre le risorse destinate a questo premio.

Il provvedimento in sé infatti non tende a dare più risorse al comparto e a ragionare in modo complessivo sugli archivi, sulla loro importanza e sulla conservazione degli stessi, ma presenta uno spirito puramente localistico. Pertanto, ritengo sia anche giusto limitare le risorse.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altre senatrici, fino alle parole «20.000 euro».

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.4 e l'emendamento 1.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**LIUZZI, relatore.** Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

**BARRACCIU, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo.** Esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

**GAETTI (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,50)**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla

senatrice Montevercchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che invito la presentatrice ad illustrare.

**MONTEVECCHI** (M5S). Come già detto in precedenza per altri emendamenti proposti per questo provvedimento, anche l'emendamento 3.1 va nella direzione di una maggiore trasparenza che dovrebbe offrire maggior garanzia non solo di merito ma anche di adeguatezza dei vincitori e di coloro che andranno a valutare, e selezionare i vincitori. I fatti di cronaca ci ricordano in continuazione l'esigenza che abbiamo in Italia di trasparenza e garanzia del merito.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

**LIUZZI**, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

**BARRACCIU**, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

**GAETTI** (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Montevercchi e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

**GAETTI** (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

**BARANI** (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BARANI** (GAL). Signor Presidente, per me ovviamente quello di oggi è un grande momento, perché un socialista sta parlando di un socialista.

Signor Presidente, ciò accade in una giornata importante. In precedenza molte colleghe e anche un collega hanno parlato della violenza sulle donne nella Giornata contro la violenza sulle donne, ebbene, i socialisti sono come le donne: nella loro storia hanno sempre e solo trovato violenze e ingiustizie.

Oggi, con questo Premio biennale di ricerca intestato al socialista morto ad appena 32 anni, Giuseppe Di Vagno, il Senato, come ha già fatto la Camera, offre un riconoscimento a questa prima vittima politica in Italia per mano dell'ideologia fascista, ideologia che, insieme a quella comunista e a tutte le ideologie massimaliste, da sempre ce l'hanno con i socialisti e da sempre cercano di eliminarli fisicamente.

Per noi, signor Presidente, andare a Conversano è un pellegrinaggio di cultura socialista (personalmente ci sono stato diverse volte con gli amici e socialisti pugliesi, e baresi in particolare). Lo stesso è andare a Stella di Savona sulla tomba di Pertini, a Milano su quella di Turati, al Verano su quella di Saragat o a Firenze su quella di Carlo e Nello Rosselli, i due fratelli uccisi nel 1937 in Francia. Sono mete che facciamo abitualmente.

#### Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 17,55)

(Segue BARANI). Difficilmente il Parlamento sa riconoscere queste figure, non solo nel periodo in cui si celebra la ricorrenza, ma anche con un premio per sensibilizzare la collettività e i giovani, dal punto di vista culturale, sociologico e politico.

Rincuora il fatto di sapere che si inizia comunque a discutere di quella che è stata la cultura vincente dello scorso secolo, grazie alla quale noi oggi abbiamo una democrazia, invero messa a duro rischio, in questi ultimi vent'anni, dai *golpe* mediatico-giudiziari e da ulteriori assassini, come quello di Bettino Craxi, che è chiaro e lampante. Non sta a me parlarne, anzi forse sta proprio a me farlo, visto che in questa Assemblea sono l'unico, o tra i pochi, ad avere il cromosoma del garofano rosso, del riformismo e del garantismo, che avevano anche questi giovani socialisti dell'inizio del secolo scorso, i quali per difendere i contadini e gli operai sono stati uccisi, chi con il bastone, chi con la pistola, chi con il coltello. Sono stati sempre tutti uccisi, né più e né meno di come spesso si fa all'interno delle mura domestiche con le donne, come è stato prima ricordato: in questo caso sono stati assassinati all'interno del suolo patrio, da altri italiani.

D'altronde questo ci dice anche la nostra storia internazionale, in Portogallo, in Spagna, in Cile, in Argentina o in Cecoslovacchia e in tutti i Paesi in cui si è sempre cercato di eliminare i socialisti, proprio perché hanno nel DNA il seme della democrazia. Sono convinto che se la prima vittima parlamentare fosse stata di un'altra ideologia avremmo avuto una festa nazionale o una giornata di cultura nazionale, e invece si è voluta sminuire questa ricorrenza. Proprio per questo siamo fieri e orgogliosi e ringraziamo chi ha presentato il disegno di legge in esame e chi ha cercato di portarlo avanti con grandi sacrifici.

Certo non possiamo gioire - e chiedo scusa sin d'ora a Giuseppe Di Vagno - del fatto che per il riconoscimento di un premio biennale, ancorché misero, si destinino 40.000 euro e ci sia addirittura qualcuno che presenta emendamenti per dimezzare la cifra a 20.000 euro. C'è da strapparsi i capelli: è nel DNA del massimalismo il fatto di dire che se lo hanno ucciso, hanno fatto bene, che deve continuare a morire e che quel seme non deve essere presente nella nostra cultura.

Ciò significa invece che di socialismo abbiamo tanto bisogno e che c'è bisogno di ricordare, come facciamo noi socialisti nelle mete dei pellegrinaggi dove ci sono le tombe con il garofano. Se entrate in qualsiasi cimitero o camposanto, su alcune tombe troverete il garofano rosso: sappiate che lì c'è un socialista, che si è sempre battuto per la democrazia, per la libertà e per la giustizia, con il garantismo nel DNA, che non ha mai fatto male ad una mosca, sempre disposto ad aiutare la collettività dal punto di vista sociale, il suo sviluppo e le classi più deboli.

Signor Presidente, non voglio prendere altro tempo, perché è significativo il fatto stesso che oggi si dedichi un premio al primo parlamentare ucciso ingiustamente e assassinato dall'odio culturale, contro la democrazia e i principi fondamentali. Dal 1892 noi subiamo violenze; sapere quindi, dalla fondazione del glorioso Partito socialista italiano, che un giovane morto nel 1921, oggi, a distanza

quindi di quasi cento anni, viene ricordato con un premio è in ogni caso un fatto importante, che ci auguriamo capiscano i giovani e gli studiosi che vi parteciperanno, sia come concorrenti che come esaminatori. Almeno che gli esaminatori abbiano un DNA tale da capire veramente a chi va assegnato un premio che deve avere come obiettivo intrinseco quello di sensibilizzare i giovani ai sacrifici che hanno fatto i loro padri e nonni di cultura socialista. Se adesso in Italia hanno la possibilità di partecipare a premi del genere è grazie al sacrificio e al sangue di quei socialisti, di quei Padri costituenti dei primi del Novecento, i quali hanno saputo seminare, coltivare, curare e raccogliere quel seme.

Quindi, di questo ringrazio ancora una volta, signora Presidente, e dichiaro, a nome di tutto il Gruppo, il nostro voto convintamente favorevole. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

**CANDIANI** (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, la prima domanda che ci poniamo è la seguente: era necessario un disegno di legge? È una osservazione questa che ci ha portato ad esprimere un voto di astensione riguardo agli emendamenti precedentemente formulati. Non ha senso infatti parlare di riduzione delle risorse destinate (da 100.000 a 80.000 o da 140.000 a 40.000), perché ciò significa accettare il fatto che la proposta contenuta passi addirittura attraverso la forma di un provvedimento legislativo.

Noi crediamo che la proposta abbia dignità e debba esserci rispetto per le idee e le persone che stanno dietro alla formulazione che possiamo definire anche tecnico-burocratico o, se vogliamo, economico, ossia l'aver definito che lo Stato destinerà 40.000 o 100.000 euro. Quello che non ci torna è il fatto che questo sia un *unicum*.

Come è possibile che venga utilizzato lo strumento legislativo per istituire in questo caso un premio? Quante attività meritorie (anche in misura maggiore, perché avvengono in silenzio), vengono svolte normalmente, nel nostro Paese, da parte di associazioni che non hanno alcun sostegno dallo Stato? (*Applausi dei senatori Bignami, Mussini e Carraro*). Quante? E allora ci chiediamo per quale motivo c'è bisogno di un provvedimento addirittura di legge.

Qui dobbiamo dire a noi stessi la verità, perché non esiste più la legge mancia. È semplice: non esiste più la legge mancia. Non esistono più quelle modalità che consentono ai parlamentari di far avere dei soldi e dei ritorni sul territorio. Noi rispettiamo molto la dignità legata ad un premio, in ricordo del sacrificio delle persone che ci stanno dietro. Spiace, però, che oggi venga creata una disparità tra i cittadini, le associazioni e le fondazioni che sul territorio sono impegnate e si stanno impegnando da anni per iniziative assolutamente identiche e sostenibili, le quali non riceveranno dallo Stato un centesimo e neanche l'approvazione di una legge.

Sarebbe stato più corretto e dignitoso, nei confronti di questo spaccato del panorama culturale e sociopolitico italiano, limitare il tutto alla istituzione del premio, lasciando poi la sua attuazione al Ministero utilizzando altri strumenti che lo Stato ben ha.

No, non ci piace questo metodo e certamente non voteremo a favore. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami*).

**PETRAGLIA** (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signora Presidente, voteremo a favore del disegno di legge che istituisce il Premio di ricerca intitolato a Giuseppe Di Vagno presso la medesima Fondazione.

Certo, com'è stato detto, questo costituisce sicuramente un precedente. Infatti la dignità che viene riconosciuta a questo premio e al lavoro della Fondazione, proprio per le considerazioni mosse nell'intervento ora svolto, apre un precedente: ci auguriamo dunque che risorse per altri interventi simili potranno essere individuate, perché credo che, quando si riescono a trovare risorse da investire in cultura, si tratti sempre di un elemento importante.

In questo caso, stiamo parlando di risorse che, vanno a finanziare lavori di ricerca inediti o in corso di

pubblicazione per ricercatori di storia, i quali troppo spesso hanno difficoltà a trovare borse di studio o assegni di ricerca, risorse, che anche noi vogliamo ribadire, devono certamente essere utilizzate nel rispetto della trasparenza e soprattutto con la garanzia della massima pubblicità, come ci auguriamo che avvenga.

Un premio alla memoria di Di Vagno, com'è stato ricordato, è un premio al socialismo pugliese e al riformismo sociale, che è stato un pezzo importante della storia del socialismo italiano e dell'Italia democratica. La memoria storica, in una fase di populismi e di velocità del fare, ma soprattutto di superficialità culturale, diventa una bussola necessaria per ritrovare la strada giusta e il senso della politica, inteso come educazione alla convivenza ed alle regole dello Stato di diritto, perché questo è stato l'esempio e l'insegnamento di Di Vagno.

A proposito della storia di Di Vagno, che condividiamo in pieno, è stato scritto che le radici della libertà diventano robuste se sono ben piantate nella terra dei diritti sociali, e la giustizia e la democrazia sono le gambe su cui può e deve camminare un Paese che dal Risorgimento fino alla Resistenza ha cercato di essere una Nazione, un popolo e un'idea.

Vorrei anche dire che il socialismo di Peppino Di Vagno è lo stesso di Giacomo Matteotti: un socialismo di lotta, di battaglie sociali e per l'uguaglianza, che ha svolto un importante ruolo per la democrazia nel nostro Paese e non s'è piegato al fascismo. Si tratta però di un socialismo molto lontano dalle degenerazioni craxiane che abbiamo conosciuto e di cui sentiamo sempre troppo spesso parlare in quest'Aula.

È stato definito «il gigante buono» per la sua grande capacità di parlare al mondo contadino e ai braccianti del Sud, che non conoscevano la libertà perché erano veri e propri schiavi di quei latifondisti ben protetti da un regime fascista violento e pericoloso. Riuscì a parlare a tanti uomini e donne del Sud, ad un popolo che lavorava duramente, che ha conosciuto la fame e l'umiliazione e che per la prima volta, grazie al ruolo svolto da Di Vagno, ha visto la possibilità di ribellarsi.

Non è un caso che la sua passione civile e la sua tempra morale abbiano trovato consensi anche nella borghesia né che la sua morte violenta non abbia fermato quelle importanti lotte contadine che sono state un momento importante di liberazione per il Sud.

La storia di Di Vagno, però, non è soltanto memoria storica, ma ci consente di leggere anche quello che accade nel mondo del lavoro di oggi, dove non ci sono più latifondisti, sostituiti da una generazione di industriali - sostenuti dai Governi di turno - che pensano che lo sviluppo delle aziende e dell'economia sia legato alla negazione dei diritti dei lavoratori. In tal senso, purtroppo, sono tanti gli esempi che ancora oggi ci tocca vedere. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bencini*).

COLUCCI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLUCCI (NCD). Signora Presidente, nel mio intervento ho sostenuto il consenso al disegno di legge al nostro esame: riconfermo, a nome del Gruppo NCD, il voto favorevole. (*Applausi del senatore Mancuso*).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Onorevoli colleghi, il presente disegno istituisce un Premio di ricerca biennale intitolato a Giuseppe Di Vagno, che - ricordiamolo ancora una volta - fu l'organizzatore del movimento socialista e il primo parlamentare italiano vittima del fascismo.

Egli fu assassinato a Mola di Bari il 25 settembre 1921, circa tre anni prima dell'omicidio di Giacomo Matteotti, per la commemorazione del quale, in occasione del novantesimo anniversario della morte (il 10 giugno 1924) è stato proposto come sapete o forse no, un disegno di legge di analogo contenuto.

Sono storie, quelle di Di Vagno e Matteotti, che ci ripropongono l'immagine di un Paese opaco, con molti morti ammazzati e qualche capro espiatorio, ma nessun colpevole, e dove la verità storica e le verità processuali, non solo non coincidono, ma divergono profondamente, al punto da generare, in chi assiste, spesso parzialità e approssimazione, ma anche conformismo, da un lato, e rifiuto, dall'altro.

La storia di Di Vagno è dunque storia esemplarmente italiana. Il premio viene conferito nel giorno dell'anniversario della morte, ma, a fronte del contributo per il premio e di alcune garanzie in termini di trasparenza e pubblicità (vorrei sottolineare ottenute grazie agli emendamenti del Movimento 5 Stelle approvati alla Camera), viene concesso un contributo eccezionale *una tantum* alla Fondazione a lui intitolata, al fine di garantire la definitiva e permanente apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico della memoria democratica pugliese, collocati nella sede della Fondazione.

Nulla da dire su ogni iniziativa che è volta alla conservazione e alla promozione del patrimonio culturale. Nulla da dire, in particolare, sulla figura di Giuseppe Di Vagno, che appartiene a quelle figure che, nella costruzione democratica del nostro Paese, è giusto ed opportuno ricordare e celebrare. Più volte il Movimento 5 Stelle, in 7a Commissione, ha insistito sull'esigenza di rilanciare una fitta tessitura tra le varie istituzioni culturali, che abbia nelle biblioteche e negli archivi i suoi snodi essenziali, tanto dal punto di vista della conoscenza e della diffusione della lingua, quanto da quello della promozione e della cultura.

In merito a questo disegno di legge, le perplessità e le criticità del Movimento 5 Stelle sono da ricondurre proprio alla natura localistica del provvedimento e al fatto che, ancora una volta, anche in sede di esame del provvedimento, si è persa l'occasione per discutere ed iniziare a ragionare sul problema delle biblioteche e degli archivi storici nella sua complessità. Come sempre, ci ritroviamo di fronte ad un *modus operandi* che passa per un taglia e rattoppa, piuttosto che per una cucitura ad arte di un abito che vada bene a tutte le realtà sul territorio nazionale.

Le biblioteche e gli archivi - ricordiamolo - rappresentano la carta d'identità dello Stato Nazione. Quindi, secondo noi, si dovrebbe investire in modo più organico e strutturale e non con interventi - ribadiamolo - circoscritti e localistici. Inoltre, bisogna anche ricordare che ci muoviamo in un settore - quello della cultura - che è gravato già da tagli e da una continua ed insistita mancanza di risorse. È proprio tale penuria di risorse, che impedisce un fisiologico ricambio generazionale ed è giunto ad un punto di non ritorno. Al contrario, si dovrebbero promuovere provvedimenti normativi e riflessioni di più ampio respiro, in specie nel momento presente, in cui assistiamo all'inverarsi del temuto passaggio da un sistema caratterizzato dal policentrismo come modello positivo ad una frammentazione dispersiva della funzione conservativa.

Le precarie condizioni in cui versa l'Archivio centrale dello Stato ne sono testimonianza. Voglio ricordare che già la legge di stabilità del 2012 riuscì a stento a salvaguardare gli archivi dalla mannaia dei tagli lineari, tuttavia i finanziamenti pubblici furono dimezzati nel 2013 rispetto all'anno precedente. Rischiamo, quindi, una desertificazione dei saperi. Se si vuole risparmiare si deve prima investire in modo opportuno ed oculato. Senza investimenti - cogliamo l'occasione di questo disegno di legge per ribadirlo - la nave della cultura (scuole e università comprese) colerà a picco.

Come ha avuto modo di affermare la deputata Chiara Di Benedetto nel suo intervento alla Camera dei deputati, questo disegno di legge presenta un ulteriore motivo di perplessità (almeno per il Gruppo Movimento 5 Stelle) rappresentato dalla controversa figura del presidente di tale Fondazione il quale ha ricevuto - ricordiamolo - una condanna in primo grado a otto anni di reclusione, una multa all'epoca di 820 milioni di lire e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre ad una condanna in secondo grado a 5 anni e 6 mesi, per poi approdare alla prescrizione, come spesso accade in Italia. E non c'è bisogno che io ricordi a quest'Assemblea i fatti recenti.

La vicenda, giusto per la cronaca, riguardava la spartizione di appalti per la costruzione di edifici scolastici: 14 edifici scolastici per un valore complessivo di 47 miliardi di lire.

Senza voler riproporre in questa Aula processi che si sono già conclusi, vorrei però che su questo punto l'Aula si interrogasse perché comunque parliamo di una persona presidente di una fondazione che chiede un finanziamento ulteriore allo Stato per istituire un premio alla ricerca. Quindi, alla presidenza di una fondazione che sarà chiamata a gestire una somma di denaro ritroviamo una persona che ha nel suo passato, purtroppo, esperienze non proprio virtuose dal punto di vista dell'etica e della gestione delle risorse.

Per queste ragione e per non essere tacciati di non voler concedere delle risorse per la gestione

dell'archivio di una fondazione che da un punto di vista culturale sul territorio - a quanto riferiscono - porta avanti un'attività importante, il Gruppo Movimento 5 Stelle esprimerà su questo provvedimento un voto di astensione invitando però l'Aula e tutte le forze politiche a ragionare su un provvedimento che non abbia un carattere localistico e che finalmente ragioni a 360 gradi sul problema delle nostre biblioteche e dei nostri archivi storici. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX e della senatrice Bencini*).

**D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghi, signor rappresentante del Governo, spero che il titolo di questo disegno di legge non faccia premio sulla vera finalità che il disegno di legge si propone. La finalità di questo disegno di legge credo sia stata puntualmente richiamata negli interventi appassionati di diversi colleghi che mi hanno preceduto che ho ascoltato qui in Aula, ma, in particolare, del collega Barani e del collega Colucci che hanno voluto recuperare il senso della storia del socialismo come presupposto di riscatto della figura di Giuseppe Di Vagno. Una figura che si è sbiadita dentro le pagine di una storia che oggi si ravviva grazie alla presentazione di questo disegno di legge, e ripropone numerosi interrogativi, che diventano inquietanti se contestualizzati con i nostri tempi.

In effetti, la vera finalità di questo disegno di legge è quella di preservare la memoria dall'oblio perché, come diceva Sepulveda, un popolo senza memoria è un popolo che non ha futuro. E preservare la memoria dall'oblio vuol dire restituire alla figura di Giuseppe Di Vagno la sua dignità, la dignità costruita con la simbolica testimonianza di una vita che sa sacrificarsi sull'altare dei valori, di una vita che consacra la propria finalità alla difesa dei principi della democrazia e della libertà.

Trentadue anni, da quattro mesi deputato, giovane brillante, gigante buono nel fisico, ma umile nel tratto quanto determinato nella difesa dei suoi ideali, nella difesa dei meno abbienti, nella difesa degli agricoltori del Mezzogiorno.

Un errore che non dobbiamo fare - mi permetto di dirlo - è considerare questo disegno di legge come una scorciatoia per recuperare, per vie traverse, la defunta legge mancia. Così noi non onoreremmo la figura di Giuseppe di Vagno (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Noi oggi, invece, vogliamo onorarla nel modo più autentico, consegnandola non alla storia di un localismo, di un territorio, di un Paese, ma alla storia di una democrazia, di un tricolore che - soprattutto in questi tempi nei quali il pericolo della demagogica e del populismo rischiano di soffocare persino l'ultimo anelito, l'ultimo sussulto - ci faccia guardare alla speranza e non mortifichi le nostre aspirazioni.

L'altro obiettivo del provvedimento è la necessità di sostenere la ricerca come stimolo a recuperare dalle pagine sbiadite della nostra storia il senso nobile di quella politica che si fa servizio per il Paese. Mi rendo conto che talvolta si scivola miseramente nel calcolo dei numeri, delle risorse economiche destinate, peraltro modestissime, e si perde di vista il valore di questo disegno di legge. Un disegno di legge che restituisce al Paese, a partire dalle sedi istituzionali, dalle Aule del Parlamento, la dignità di una personalità che è stata purtroppo dimenticata dietro ombre che devono essere spostate dal vento di un rinnovato impegno al recupero dei nostri valori, qualunque essi siano, sempre nobili se destinati a sostenere la nostra democrazia e il tricolore.

Significativo è l'accento posto al merito. Il premio, infatti, è destinato a chi merita, attraverso la ricerca, di ottenere il plauso, perché il merito rappresenta il passaporto d'ingresso nella considerazione collettiva, e quindi è un segno di attenzione nei riguardi dei giovani.

Lasciatemi inoltre dire che il provvedimento è un atto dovuto alla famiglia, privata anzitempo di un giovane brillante che aveva messo in cantiere la nascita di un figlio, che non vide mai. Infatti, lo dobbiamo anche al figlio di Giuseppe Di Vagno, anch'egli Giuseppe Di Vagno, nato pochi mesi dopo la morte efferata di suo padre e che dal 1963 in poi ha onorato le Aule del Parlamento con incarichi nella politica e nelle istituzioni, servendo il Paese con dignità e rigore.

Il Presidente della Repubblica, qualche anno fa, proprio volendo onorare Giuseppe Di Vagno a

Conversano, sede nella quale si è recato anche il presidente Casini, ebbe a dire: «La breve ma intensa vicenda umana di Giuseppe Di Vagno, la sua entusiastica adesione all'idea di politica come servizio alla collettività, come strumento di maturazione civile della persona umana costituisce ancora oggi uno straordinario esempio, soprattutto per le nuove generazioni, a non svilire la politica a puro pragmatismo e calcolo di carriera. Giuseppe di Vagno cadde per affermare i suoi ideali di democrazia, di libertà, di giustizia, di solidarietà, di pace: valori oggi divenuti patrimonio comune di tutti gli italiani, anche grazie al sacrificio estremo di coloro che, come lui, non si piegarono di fronte alla violenza di un'ideologia liberticida».

Non so usare parole migliori di quelle del Capo dello Stato per confermare la profonda convinzione con cui Forza Italia sostiene questo disegno di legge, e dichiaro il voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

**MARTINI (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MARTINI (PD)**. Signora Presidente, vorrei spendere poche parole per aggiungere anche il consenso del Gruppo del Partito Democratico a questo disegno di legge, che sosterremo, quindi, con il nostro voto, per le cose dette dai colleghi che sono già intervenuti e perché il provvedimento in discussione tiene insieme alcuni importanti obiettivi che non sempre il nostro Paese ha tenuto nel dovuto conto. Da un lato, la memoria del passato e della nostra storia attraverso il ricordo della figura di Giuseppe Di Vagno, sicuramente importante nel territorio da cui proveniva, ma che ha una rilevanza nazionale per essere stato la prima parlamentare vittima della violenza fascista nel 1921; dall'altro, perché il disegno di legge istituisce e finanzia un premio di ricerca indirizzato a studiosi - mi auguro soprattutto giovani - che si siano impegnati su materie che vanno dalla storia del socialismo e dei conflitti sociali e politici, del riformismo e della democrazia fino alla vicende che hanno coinvolto il Mezzogiorno d'Italia dal punto di vista dei mutamenti istituzionali, storici, culturali e politici, senza trascurare il fondamentale tema della storia dei paesaggi e delle culture locali. Si tengono insieme, quindi, in questo disegno di legge, la memoria del passato e lo stimolo e il sostegno alla ricerca storico-politica.

Grazie al finanziamento *una tantum*, poi, la fondazione Giuseppe di Vagno avrà le risorse necessarie per l'opera di riorganizzazione, informatizzazione, digitalizzazione e, più in generale, di ammodernamento delle sue strutture e del suo straordinario patrimonio documentale e biografico, che in tal modo verrà messo definitivamente e permanentemente a disposizione del pubblico degli studiosi e dei cittadini.

L'Italia ha uno straordinario patrimonio culturale diffuso, fatto di documenti del passato che hanno bisogno di essere rivitalizzati attraverso lo studio e la ricerca di tanti validi studiosi, capaci anche di inserirsi come validi interlocutori all'interno del dibattito storico nazionale ed internazionale. Si tratta di istituzioni che coltivano la collaborazione con il settore pubblico e svolgono talvolta una vera e propria attività di supplenza, laddove il pubblico non arriva, attraverso la messa a disposizione di biblioteche, l'organizzazione di corsi, di convegni e la diffusione di conoscenze. Tante fondazioni e istituzioni di ricerca private svolgono questo ruolo con impegno, ma spesso anche con grande fatica.

Questo disegno di legge, già approvato alla Camera, dunque, assolve ad un compito del settore pubblico e a un bisogno forte di memoria e conoscenza, tanto più nel nostro Sud, ma comunque in tutto il Paese, nei confronti del Mezzogiorno d'Italia.

Per queste ragioni, le senatrici e i senatori del Gruppo del Partito democratico voteranno a favore del disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**MUSSINI (Misto-MovX)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

**MUSSINI (Misto-MovX)**. Signora Presidente, desidero esprimermi in dissenso dal mio Gruppo analogamente agli altri senatori che eventualmente vorranno fare lo stesso: noi non voteremo a favore del disegno di legge in esame.

Personalmente ho una lunga esperienza di ricerca negli archivi e credo si debba cominciare a pensare

che la tutela della nostra memoria storica non avviene attraverso particolari finanziamenti a fondazioni. Peraltro, quanto spiegato dalla collega Montevecchi non fa che avvalorare le continue ipotesi, poi regolarmente confermate, su quanto di poco trasparente si annidi nelle fondazioni.

Esprimo naturalmente la massima stima per Giuseppe Di Vagno, che omaggio; un personaggio come tanti altri, nella nostra storia, che meriterebbero di essere studiati. Costoro meriterebbero altresì che i decreti emanati dai vari Ministri che si susseguono al Dicastero per i beni culturali affrontassero finalmente il tema delle biblioteche e soprattutto degli archivi con un coraggio mai avuto fino ad ora e che invece mostrano di avere nei confronti di archivi privati, i quali spesso diventano occasione per distribuire benefici.

Si distribuiscono benefici in base ad un localismo che contrasta fortemente con le promesse del ministro Franceschini, come quella di tutelare il nostro patrimonio musicale ed operistico, che dovrebbe essere tutelato soprattutto nei suoi esponenti più importanti e certamente non localistici come Giuseppe Verdi.

Il ministro Franceschini promette e poi, invece, contribuisce a far sì che avvenga questa erogazione frammentata sul territorio, che non potrà avere il mio voto favorevole. (*Applausi dei senatori Candiani e Bignami*).

**GAETTI** (M5S). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GAETTI** (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1569, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

#### **Discussione dei disegni di legge:**

**(1327) Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan**

**(961) DIVINA. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan**

**(1109) MARINELLO. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan**

**(1144) MALAN ed altri. - Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan**

(*Relazione orale*) (ore 18,33)

#### **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1327**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1327, 961, 1109 e 1144.

I relatori, senatore Razzi e senatrice Chiavaroli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Razzi.

**RAZZI, relatore**. Signora Presidente, colleghi, il disegno di legge n. 1327 segue gli schemi accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Gli aspetti considerati si riferiscono alla particolarità dei sistemi fiscali dei due territori.

L'articolo è finalizzato a disciplinare gli aspetti fiscali connessi alle relazioni economiche fra Italia e Taiwan, ad eliminare il fenomeno della doppia imposizione e ad assicurare una più efficace cooperazione amministrativa fra le due realtà per il contrasto dell'evasione fiscale.

Oggi, nell'Unione europea, siamo il quinto *partner* economico-commerciale di Taiwan con 2,5 miliardi di euro di interscambio nel 2013, nell'ambito dei 40 miliardi di euro complessivi tra l'intera Unione europea e Taiwan.

Non sussistendo formali rapporti diplomatici fra l'Italia e Taiwan, non è stato possibile sottoscrivere un vero e proprio accordo bilaterale, ma la materia può essere egualmente regolamentata attraverso l'approvazione di un apposito disegno di legge, il cui contenuto sia stato debitamente concordato tra le autorità italiane e quelle di Taipei.

L'economia di Taiwan, tra le prime venti al mondo, è in costante crescita, favorita dalla posizione geostrategica dell'isola nell'area Asia-Pacifico, dall'eccezionale sviluppo delle innovazioni tecnologiche che la caratterizzano e dal forte incremento dei rapporti, in tutti i campi, con la Cina continentale, come è emerso anche nel corso della riunione bilaterale Cina-Taiwan che si è svolta durante il vertice della Conferenza economica dell'Asia-Pacifico (APEC) riunitosi a Pechino nei giorni scorsi.

I due sistemi si differenziano in particolare per la tassazione delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità, nonché per la mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma.

Per i profili di interesse della Commissione affari esteri si può segnalare che l'articolo 4, relativo al concetto di «residente di un territorio», prevede, conformemente ai modelli di Convenzioni OCSE, il criterio della direzione effettiva, e che il successivo articolo 5, relativo al concetto di «stabile organizzazione», è a sua volta aderente ai principi dell'organizzazione internazionale.

L'articolo 8 stabilisce che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea, nonché degli utili ricavati dall'impiego, dalla manutenzione e dall'affitto di *container* che costituiscono utili occasionali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili, sono tassati esclusivamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

L'*iter* che ha portato all'attuale stesura del disegno di legge in esame fa capo al 2012, quando al Senato riscosse unanimi consensi, senza però approdare ad approvazione per il termine di quella legislatura. Ecco il perché della ripresentazione quest'anno del decreto, la cui sostanza è passata all'esame delle Commissioni riunite 3a e 6a, che ha già trovato approvazione da parte di 12 Paesi e di altri, in attesa di sicura approvazione.

La legge offre un favorevole orientamento giuridico per gli operatori economici italiani a Taipei. Il decreto si articola in una serie di provvedimenti assolutamente necessari viste le relazioni tra i due Paesi.

Nell'alea dei criteri raccomandati dall'OCSE, la tassazione degli utili di capitale (articolo 13), i redditi derivanti dall'esercizio di professioni indipendenti, il trattamento fiscale delle remunerazioni per il lavoro subordinato (articolo 15), sino ad arrivare alle pensioni ed altre remunerazioni analoghe, solo per citarne alcune, si basano su aspetti tecnici di grande importanza, sulle disposizioni dell'articolo 26 dedicato allo «scambio di informazioni».

Di interesse per la Commissione affari esteri appare altresì l'articolo 29, comma 4 secondo cui: «Il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei», è soggetto ad imposizione soltanto nel territorio pagatore, salvo i casi in cui la persona fisica sia residente nell'altro territorio e ne abbia la relativa nazionalità o non sia divenuta residente al solo scopo di rendervi i servizi.

Infine, l'articolo 30 prevede che le disposizioni abbiano effetto alla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica commerciale e culturale a Taipei e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in

Italia si informeranno dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni. Le stesse disposizioni hanno efficacia secondo il principio di reciprocità.

Con il superamento del segreto bancario e lo scambio da parte dei due territori, per ogni tipo di imposta, anche per quelle non incluse nella previsione legislativa, si avranno validi sistemi per combattere l'evasione e l'elusione fiscale specificatamente previsti all'articolo 28 con la previsione di disposizioni antiabuso di carattere generale.

Per questi ed altri motivi guardiamo con grande favore al decreto sull'esenzione della doppia tassazione - che ci accingiamo a votare - ritenendolo la base costitutiva degli incrementi e degli sviluppi di scambi economici tra Italia e Taiwan, sviluppi che non potranno che essere fonte di ricchezza e di lavoro per ambedue i Paesi, nonché rivestire un'importanza fondamentale per favorire la competitività del sistema delle nostre imprese nei confronti della concorrenza di quelle appartenenti ai 12 Paesi europei che già da anni lo hanno adottato. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Casini*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Chiavaroli.

CHIAVAROLI, relatrice. Signora Presidente, per quanto di competenza della Commissione finanze, i disegni di legge in esame recano disposizioni fiscali in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. In particolare, intendono disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra Italia e Taiwan per eliminare il fenomeno della doppia imposizione ed assicurare una più efficiente cooperazione amministrativa, al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.

I provvedimenti, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, dovrebbero pertanto costituire un favorevole quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani che effettuano attività di interscambio commerciale e finanziario nel territorio amministrato dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze di Taipei.

I disegni di legge non si differenziano, nella sostanza, dagli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'OCSE, se non per alcuni aspetti dovuti a particolarità dei sistemi fiscali dei due territori, quali la tassazione delle persone fisiche che viene applicata a Taiwan in base al principio di territorialità, nonché la mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma.

Le relazioni del Governo evidenziano come la scelta di adottare una regolamentazione basata sul modello OCSE risulti vantaggiosa per il contributo di certezza che così viene fornito al mondo imprenditoriale.

Passando a sintetizzare i contenuti del provvedimento, composto di 31 articoli, si segnala, anzitutto, come le definizioni normative ivi contenute non si discostino nella sostanza dalle formulazioni contenute nel modello OCSE. Dopo che l'articolo 1 individua il campo di applicazione del disegno di legge, vale a dire le persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi i territori considerati, l'articolo 2 considera imposte sul reddito le somme prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sugli stipendi e sui salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. Le imposte prese in considerazione sono, per il territorio italiano, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, mentre per il territorio di Taiwan sono l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro, l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche e l'imposta di base sul reddito.

L'articolo 4, in merito al concetto di «residente di un territorio», prevede il criterio prevalente della «direzione effettiva», che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana. È pertanto considerato residente di un territorio quella persona che, in virtù della legislazione dello stesso territorio, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

L'articolo 5 reca la disciplina della stabile organizzazione - definita come una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività - in linea con gli attuali *standard* OCSE. Nell'ipotesi di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione o di attività di

supervisione, si ha una stabile organizzazione quando il cantiere o l'attività si protrae oltre sei mesi.

L'articolo 6 prevede che la tassazione dei redditi immobiliari sia effettuata a favore del territorio in cui sono situati gli immobili.

L'articolo 7, concernente il trattamento degli utili di impresa, prevede il principio generale secondo cui gli stessi sono imponibili nel territorio di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione.

L'articolo 8 stabilisce che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione; con l'articolo 9, concernente la disciplina degli utili delle imprese associate, si consente tra l'altro ai territori di effettuare rettifiche dell'imposta applicata sugli utili accertati e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.

L'articolo 10, concernente i dividendi, pone il principio generale della loro tassazione nel territorio di residenza del percepiente. Analogamente per l'articolo 11, concernente gli interessi, si pone il principio generale della loro tassazione nel territorio di residenza del percepiente, prevedendo che gli stessi rimangono tassabili anche alla fonte, ma limitatamente ad una aliquota che non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi; l'articolo 12, dedicato ai canoni, prevede anch'esso il principio generale di imponibilità nel territorio di residenza del percepiente, con la possibilità di tassazione anche nel territorio della fonte con un'aliquota d'imposta limitata al 10 per cento.

L'articolo 13 disciplina la tassazione degli utili di capitale.

L'articolo 14 prevede, per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, il principio generale dell'imposizione nel territorio di residenza; è tuttavia prevista la tassazione concorrente nel territorio di prestazione dell'attività, in caso di disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione, o se il residente soggiorna nell'altro territorio per periodi uguali o superiori a 183 giorni nell'anno.

L'articolo 15 disciplina il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato, prevedendo la tassazione esclusiva nel territorio di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro territorio.

L'articolo 16 stabilisce la tassabilità di compensi, gettoni di presenza e retribuzioni analoghe nel territorio di residenza della società che li corrisponde; l'articolo 17 stabilisce in via generale che sono imponibili nel territorio di prestazione dell'attività i redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro territorio.

L'articolo 18 prevede che le pensioni e remunerazioni analoghe pagate ad un residente di un territorio sono tassabili esclusivamente nel territorio di residenza del beneficiario, mentre l'articolo 19, concernente le remunerazioni - diverse dalle pensioni - pagate a fronte di servizi resi ad un territorio prevede la loro imponibilità soltanto nel territorio pagatore.

L'articolo 20 concerne le remunerazioni derivanti dalle attività d'insegnamento e di ricerca esercitate nel territorio di soggiorno da un professore o un insegnante che prima di tale soggiorno era residente dell'altro territorio. L'articolo 21 concerne le somme ricevute da studenti o apprendisti, mentre l'articolo 22, concernente altri redditi diversi da quelli sopra menzionati, prevede quale criterio generale l'imponibilità nel territorio di residenza del percepiente.

L'articolo 23 è l'articolo centrale perché individua le modalità per l'eliminazione della doppia imposizione: con riguardo alle imposte applicate sul territorio italiano e in armonia con il nostro ordinamento fiscale, viene adottato il metodo di imputazione ordinaria.

L'articolo 24, in materia di non discriminazione, prevede che i nazionali di un territorio non devono essere assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione.

L'articolo 25 disciplina la procedura amichevole, per la quale sono state adottate le principali indicazioni contenute nel modello OCSE.

L'articolo 26 reca disposizioni sullo scambio di informazioni, prevedendo l'estensione di tale scambio da parte dei due territori ad ogni tipo di imposta.

L'articolo 27 reca disposizioni in materia di rimborsi delle imposte, mentre l'articolo 28, sulla limitazione dei benefici, contiene alcune disposizioni antiabusive e antievasive di carattere generale.

L'articolo 30 prevede che le norme in esame acquistino efficacia dalla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica a Taipei e l'ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne, regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni.

L'articolo 31 reca infine la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, quantificati in 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, in termini di minori entrate.

Per tutte le considerazioni svolte sino ad ora, sollecitiamo una celere approvazione di tale provvedimento, atteso dagli operatori di entrambi i Paesi, perché l'interscambio commerciale tra Italia e Taiwan possa avere una decisa accelerazione, così come è accaduto agli altri 25 Paesi con i quali Taiwan ha attivato analoghi accordi. (*Applausi dei senatori Malan e Razzi*).

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

**DIVINA** (*LN-Aut*) Signora Presidente, l'intento del testo che, come spero, ci accingiamo ad approvare, non mira altro che ad agevolare gli scambi tra il nostro Paese e la Repubblica di Taiwan. È un lavoro che parte da lontano e che non ha avuto percorsi molto fortunati: si è sempre arrivati alla fine della legislatura, affastellando una serie di provvedimenti, che inevitabilmente ne subivano l'esito della chiusura anticipata; arrivavano quindi in Assemblea e rimanevano schiacciati dalle vicissitudini.

In questa legislatura ci siamo attivati abbastanza presto: a conclusione dell'esame del testo base nelle Commissioni 3a e 6a, è stato proposto l'assorbimento degli altri disegni di legge, nn. 961, a mia firma, 1109, a firma del senatore Marinello, e 1144, a prima firma del senatore Malan, che sono confluiti nel disegno di legge presentato a febbraio di quest'anno dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Siamo gli ultimi tra i Paesi europei a ratificare un accordo di questo tipo per evitare la doppia tassazione. Altri Paesi lo hanno fatto prima di noi e sarebbe stato un peccato non farlo, non per la politica italiana, ma per le imprese italiane, considerando l'estremo interesse che ha per noi questo Paese. Forse il senatore Razza ha dei dati diversi dai miei: io ho i dati relativi al 2012, anno in cui l'interscambio commerciale tra i due Paesi è stato di 3,86 miliardi di dollari, che ha visto l'Italia favorita, visto che Taiwan ha esportato in Italia per 1,83 miliardi di dollari, mentre noi abbiamo esportato a Taiwan per più di 2 miliardi di dollari. Infatti siamo il quarto *partner* commerciale europeo nei confronti di Taipei, dopo Germania, Olanda e Regno Unito. Sarebbe dunque un peccato non offrire alle nostre imprese quello che questi altri Paesi hanno già consentito. Il *made in Italy* e lo stile italiano sono sicuramente apprezzatissimi, ma commerciare con Paesi in cui non c'è questa prerogativa e non è in vigore questa legge, che prevede un quadro giuridico favorevole per gli operatori economici, penalizza l'impresa e l'*export* italiani. Dobbiamo pensare che l'imprenditore che avesse voluto fino ad oggi commercializzare con questo Paese, avrebbe dovuto pagare le imposte sugli utili realizzati a Taiwan. Ma poiché l'azienda è italiana, avrebbe dovuto pagare nuovamente gli utili sul territorio italiano, perché così - ahimè - la legge prevede.

Noi presentatori dei disegni di legge in materia abbiamo sostanzialmente preso e ricalcato gli schemi che l'OCSE propone per i trattati di libero scambio e di non doppia tassazione, inserendo le imposte che devono essere assoggettate a questo tipo di regime particolare. Per noi si tratta delle classiche imposte sulle società, sulle persone e sulle produzioni, e cioè IRPEF, IRES ed IRAP. Per loro sono un po' diverse, perché hanno terminologie differenti, ma sono molto simili ed assimilabili alle nostre, trattandosi sempre di imposte sulle persone, sui redditi e sulle imprese.

È molto semplice realizzare l'obiettivo perché, se una azienda italiana o una taiwanese dovessero realizzare nei rispettivi Paesi strutture immobiliari, quel tipo d'imposta si paga dove è situato

l'immobile. È relativamente facile. Per gli utili delle imprese si tiene presente la residenza dell'impresa. L'impresa italiana che produce utili a questo punto a Taiwan paga le imposte in Italia, punto e basta. Viceversa, se si dovesse costituire una impresa con sede, struttura e direzione taiwanese, verrebbe regolata esclusivamente dalla norma fiscale taiwanese. Nel dettaglio forse non è neanche il caso di entrare.

Faccio anche un esempio in ambito marittimo: gli interscambi da impresa di navigazione sia marittima che aerea verrebbero tassati sul territorio in cui è situata la sede effettiva della direzione dell'impresa di navigazione.

Ci auguriamo che il provvedimento in esame veda finalmente la luce. Esso ha avuto vicissitudini dovute proprio alla politica, alla caduta della legislatura. Abbiamo approvato, *nulla quaestio*, non so quanti accordi di libero scambio per evitare la doppia tassazione. Speriamo che almeno questa sia la volta buona e il provvedimento in esame possa finalmente vedere la luce. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi Gianluca. Ne ha facoltà.

**ROSSI Gianluca (PD)**. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Sottosegretario, va premesso che i disegni di legge oggi in discussione tengono conto della mancanza di riconoscimento da parte dello Stato italiano di Taiwan quale entità politica autonoma. Tuttavia, con il supporto di modelli convenzionali accolti dall'OCSE, li adatta alla peculiarità dei sistemi fiscali delle due realtà interessate.

Per quanto attiene la crescita dei volumi di scambi commerciali a cui hanno fatto anche riferimento i colleghi e la possibilità di accrescere il potenziale industriale di entrambi i Paesi, l'introduzione del disegno di legge in esame costituisce un quadro giuridico di riferimento favorevole per gli operatori economici italiani operanti a Taiwan. L'Italia, infatti, è il quarto *partner* commerciale europeo di Taiwan dopo Germania, Olanda e Regno Unito, ed è collocata nella ventisettesima posizione nella classifica mondiale, con oltre 3,8 miliardi di dollari. Il dato relativo alle esportazioni verso Taiwan ammonta a 2,02 miliardi di dollari.

Negli anni ottanta Taiwan produceva una stima di nove su dieci dei *computer* portatili venduti nel mondo. L'impatto della crisi economica mondiale ha gravemente compromesso questo comparto produttivo, che costituisce buona parte dell'indotto del Paese, ed ora questa economia cerca di orientarsi verso altri settori, puntando su innovazione, *start-up* e ricerca. Ciò risulta particolarmente complesso per un sistema che risente della concorrenza di centri manifatturieri quali quelli della Cina e del Vietnam e resta incardinato sulle esportazioni.

Per promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo in questo settore, il Governo ha promosso l'istituzione di *science park*, aree specifiche che godono di incentivi fiscali, tassi e canoni agevolati per attrarre gli investimenti di cui molte aziende italiane potranno e potrebbero giovare. Ricordo che, nell'elenco dell'ufficio ICE Taipei, sono iscritte aziende quali AnsaldoBreda, Danieli, Bulgari, Gucci, Versace, Armani, Dolce e Gabbana e Cucinelli.

Sotto il profilo fiscale, il disegno di legge in discussione affronta e risolve una serie di problemi tra i più insidiosi, come le doppie imposizioni, che penalizzano il pieno sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi.

Di particolare interesse per la competenza della Commissione finanze, come ha ricordato la relatrice Chiavaroli, sono i seguenti articoli: l'articolo 6, che prevede che la tassazione dei redditi immobiliari sia effettuata a favore del territorio in cui sono situati gli immobili; l'articolo 7, che concerne il trattamento degli utili d'impresa, prevedendo il principio generale secondo cui gli stessi sono imponibili nel territorio di residenza dell'impresa, ad eccezione di quelli prodotti per il tramite di una stabile organizzazione; l'articolo 23, che individua le modalità per l'eliminazione della doppia imposizione; l'articolo 25, che disciplina la procedura amichevole; l'articolo 26, che reca disposizioni sullo scambio di informazioni, prevedendo l'estensione di tale scambio da parte dei due territori ad ogni tipo d'imposta. La norma costituirebbe la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa, tra l'altro consentendo il superamento del segreto bancario in conformità con gli

*standard OCSE.* Ciò è senza dubbio un elemento fondamentale per l'ingresso di Taiwan nella *white list*.

In conclusione, ritengo anch'io importante questo testo, perché rafforza le basi dello scambio commerciale tra i due Paesi, sancendo tuttavia una serie di principi fiscali che, da un lato, consentono maggior chiarezza nelle operazioni e, dall'altro, avvicinano Taiwan agli *standard* dei Paesi iscritti appieno alle *white list* fiscali. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Battista*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché né i relatori né la rappresentante del Governo intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1327, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, senza ripetere tutto quello che abbiamo già detto e ringraziando l'Aula per l'andamento dei lavori, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sperando di poter dare un contributo alle imprese italiane. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e PD*).

MARINELLO (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (NCD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Nuovo Centrodestra rifacendomi a tutte le considerazioni riportate già in apertura dei lavori dal mio collega. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura esortando il Governo ad attivarsi affinché presso la Commissione europea si dia seguito alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo per chiedere di avviare al più presto i colloqui fra Unione europea e Taiwan che consentiranno di definire gli accordi sulla protezione degli investimenti. Ciò incrementerebbe ulteriormente le possibilità commerciali dell'Italia con Taiwan. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, riprendendo le motivazioni illustrate dal collega Rossi in maniera molto ampia che hanno messo in evidenza l'importanza per la nostra economia e per il nostro Paese di un rapporto sempre più stretto con Taiwan, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GAETTI (M5S).** Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1327, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 961, 1109 e 1144.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1554) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,13)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1554, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Lucidi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**LUCIDI, relatore.** Signora Presidente, il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo tra Italia e Gibilterra sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

L'Accordo con Gibilterra, firmato nell'ottobre 2012, ricalca il modello di accordi in materia predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale. È dunque in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale.

L'intesa ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale, necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. Non si è fatto ricorso alla stipula di una vera e propria Convenzione contro le doppie imposizioni perché l'interscambio commerciale fra i due Paesi è molto ridotto. In tal senso, l'Accordo si inserisce nel quadro di quelle intese, per l'individuazione degli Stati con un regime fiscale conforme agli *standard* di legalità adottati dall'Unione europea, importanti soprattutto per le ricadute che potrebbero derivarne nella lotta all'elusione ed all'evasione fiscale.

L'Accordo si compone di tredici articoli, i primi dei quali definiscono l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intesa, gli ambiti giurisdizionali e le imposte oggetto del possibile scambio informativo, ovvero l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società, l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive.

L'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie ad eliminare possibili difformità interpretative, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, disciplinando nel dettaglio le tipologie di informazioni che possano essere richieste e prevedendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario.

I successivi articoli 6 e 7 dispongono in merito alla possibilità per le parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché alle circostanziate ipotesi in cui sia possibile per una delle parti sottrarsi alla richiesta informativa.

L'articolo 8 pone un principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni, mentre l'articolo 9 stabilisce che i costi ordinari per fornire l'assistenza informativa siano a carico della parte interpellata, quelli straordinari a carico della richiedente, prevedendo altresì un impegno alla occasionale consultazione fra le autorità competenti su tali aspetti.

Gli articoli conclusivi dispongono l'obbligo per le parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa bilaterale (articolo 10), stabiliscono le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del testo (articolo 11), e disciplinano i termini per l'entrata in vigore e per l'eventuale denuncia dell'Accordo medesimo (articoli 12 e 13).

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Nessun articolo è espressamente dedicato alla copertura finanziaria, perché il provvedimento non comporta spese o istituzione di nuovi uffici. A tal riguardo si evidenzia come i costi cui fa riferimento l'articolo 9 dell'Intesa, come già per altri testi legislativi di analogo contenuto già approvati, presentino solo una natura del tutto eventuale.

L'Accordo è conforme alle azioni condivise intraprese nell'ambito del G20 e dell'OCSE sul potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale. Una sua rapida approvazione rappresenterebbe dunque un significativo passo in avanti nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale nei paradisi fiscali, consentendo di inserire anche Gibilterra, quale parte estera contraente, nelle *white list* degli Stati e territori con un regime fiscale conforme agli *standard* di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea. Anche per questo la Commissione affari esteri lo ha approvato, in sede referente, all'unanimità.

In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché né il relatore né il rappresentante del Governo intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

**GAETTI (M5S).** Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

**GAETTI (M5S).** Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

**GAETTI (M5S).** Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**ARRIGONI** (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ARRIGONI** (*LN-Aut*). Signora Presidente, l'accordo bilaterale con Gibilterra, per il quale l'Aula del Senato è chiamata ad esprimersi, mira ad agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale tra i due Paesi, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'evasione contributiva.

Gibilterra, come è noto, è dipendenza continentale, europea, della Corona britannica, ma non è territorio dell'Unione europea, come ben sanno coloro che dalla Spagna cercano di raggiungerla, sottraendosi all'ostilità dei doganieri spagnoli. Proprio in quanto tale, la Rocca si è creata la reputazione di essere un paradiso fiscale e finanziario, in modo non diverso dalle isole del canale della Manica; da qui l'ambizione di intervenire per turare la falla da parte italiana.

Precisiamo che l'intesa bilaterale non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, né tantomeno la creazione di nuovi uffici o strutture. Dunque, non sembrano sussistere motivi particolari per opporsi, in primo luogo perché è evidente che l'eventuale evasione fiscale realizzata a Gibilterra non può certamente essere una forma di vessazione poliziesca del cittadino comune o del piccolo imprenditore, alla quale noi ci opponiamo da sempre come movimento politico.

A noi piace il fatto che uno degli effetti dell'Accordo sia quello di rafforzare la legittimità di Gibilterra, la cui popolazione ha più volte fatto conoscere la propria opinione circa il futuro politico della Rocca, respingendo con forza l'idea di tornare alla Spagna. Noi della Lega Nord siamo amici dei popoli che si autodeterminano e ci auguriamo che l'intesa con la Rocca dia i frutti sperati. Voteremo, pertanto, a favore della ratifica. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

**COMPAGNA** (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**COMPAGNA** (*NCD*). Signora Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo a questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

**TONINI** (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**TONINI** (*PD*). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del PD.

**GAETTI** (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GAETTI** (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

## Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Colleghi, poiché vi sono molte richieste per interventi di fine seduta e il termine è previsto alle ore 20, rinvio l'esame dei restanti punti all'ordine del giorno ad altra seduta.

Per l'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea della discussione del disegno di legge n. 1384

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, informo che il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha comunicato alla Presidenza l'intenzione di chiedere l'inserimento nel calendario dei lavori del disegno di legge n. 1384 («Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati»), ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento.

A tale riguardo, si fa presente in primo luogo che la Commissione giustizia del Senato ha avviato l'esame del provvedimento - fatto proprio dal Gruppo Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento - il 22 ottobre 2014.

Con successiva lettera del 28 ottobre 2014, la Presidente della Camera dei deputati, nel comunicare che la Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento aveva già avviato l'esame di disegni di legge su analoga materia, chiedeva di promuovere le procedure delle intese ai sensi degli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato, e 78 del Regolamento della Camera.

Acquisito il conforme avviso del presidente della Commissione giustizia del Senato, senatore Palma, il Presidente del Senato, con lettera del 7 novembre, ha informato la Presidente della Camera dei deputati che, conformemente alla prassi per la quale è riservata la priorità di trattazione al ramo del Parlamento che per primo ha iniziato il procedimento legislativo, si conveniva sulla richiesta di prosecuzione dell'esame da parte della Commissione giustizia della stessa Camera.

Peraltro, si è provveduto a segnalare, su indicazione del presidente Palma, che alcune norme in materia di prescrizione dei reati sono contenute nel testo unificato predisposto dal relatore D'Ascola in ordine ai disegni di legge in materia di corruzione, riciclaggio e falso in bilancio, il cui *iter* è in fase avanzata presso la Commissione giustizia del Senato, affinché l'omologa Commissione della Camera dei deputati possa tenerne conto, al fine di garantire la necessaria coerenza dell'intervento normativo.

Pertanto, per le ragioni sopra specificate, la richiesta avanzata dal senatore Airola non è ammissibile.

## Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

**PUPPATO (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PUPPATO (PD).** Signora Presidente, vorrei approfittare della giornata di oggi, il 25 novembre, dedicata alla lotta alla violenza sulle donne, approfittando anche della presenza del sottosegretario Pistelli per chiedergli di farsi latore nei confronti del commissario europeo Federica Mogherini, perché credo che l'Europa possa e debba fare molto rispetto ad una situazione che si evidenzia sempre più frequente in molte parti del mondo... (*Brusio*).

**PRESIDENTE.** Colleghi, per cortesia, vi chiedo di defluire dall'Aula, se non in silenzio, quantomeno in modo da consentire alla senatrice Puppato di svolgere il suo intervento (*Brusio*). Colleghi, un po' di silenzio altrimenti gli interventi di fine seduta non è possibile ascoltarli.

Prego, senatrice Puppato.

**PUPPATO (PD).** Dicevo che, anche se nella realtà europea, e italiana in particolare, in questo periodo, si può essere particolarmente felici per i successi internazionali della scienza, di figure di grande statura, come Samantha Cristoforetti, che abbiamo mandato, per così dire, a fare l'astro a bordo di una

navicella in giro per lo spazio, e come Fabiola Gianotti, che abbiamo avuto ai vertici della massima autorità mondiale fisica in Europa, dobbiamo però aprire una parentesi rispetto a quello che accade nel mondo ed in particolare in un Paese come la Turchia, che vorrebbe entrare in Europa, che sta alle porte d'Europa, che è di fatto un pezzo del nostro continente e che oggi manifesta indisponibilità persino a considerare la donna come appartenente a quell'universo capace di competere, esistere, progredire, scolarizzarsi e quindi mettere a disposizione con profitto le proprie competenze per riuscire a migliorare questa umanità.

Non è un caso che, oltre all'ISIS, abbiamo visto come Boko Haram abbia prodotto in Nigeria una schiavizzazione progressiva di intere aree di quel Paese, impedendo alle donne di andare a scuola e alle bambine di poter fare la propria vita e crescere in libertà. In questi giorni, tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre, abbiamo visto come il Darfur sia stato teatro di stupri di massa di bambine dai sette anni in su, che sono state assoggettate a questa violenza da parte dell'esercito del Sudan.

PRESIDENTE. Concluta, senatrice Puppato.

PUPPATO (PD). Concludo subito nel rivolgere un appello alla ministra Mogherini: che rappresenti un'Europa capace di promuovere i diritti umani e civili e di rappresentare nel mondo un faro di civiltà, senza piegarsi e senza concedere a nessun Paese, per quanto possa chiedere di far parte dell'Europa, di permettersi un arretramento culturale umano e civile impedendo alla donna di poter esistere e rappresentare il meglio di sé, in considerazione del fatto che, come disse Mao Tse-tung, in modo pressoché perfetto, noi siamo l'altra parte del cielo, ed è una parte misteriosa e straordinaria, la più sensibile e capace di evolvere in un mondo di questo genere.

Chi, ancora una volta, ha paura delle donne è bene sappia che le donne non intendo spegnersi, chiudersi e cancellarsi in virtù di violenze di ogni genere, anche fisiche, che continuano ad essere perpetrate e diventano sempre più pesanti in troppe parti del mondo. (*Applausi dai Gruppi PD e Misto-MovX e del senatore Battista*).

CALEO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEO (PD). Signora Presidente, colleghi senatori, nella nottata tra sabato e domenica c'è stato un vile assalto ad una sede del Partito Democratico nel quartiere Favaro di La Spezia, un quartiere molto popolare, dove quella sede era aperta non solo per svolgere una fisiologica azione politica, ma anche per offrire un servizio alla cittadinanza in maniera libera, democratica e plurale.

Mi rendo conto che usando questi termini mi allontano molto rispetto al pensiero dei sedicenti No TAV, come si sono firmati. Mi chiedo cosa c'entri la TAV a La Spezia, data la lontananza di questa città dalla ferrovia veloce che passa da Torino e va a Lione. Al massimo (vedo il senatore Barani), potremmo ambire alla Pontremolese, che è un tratto di ferrovia che collega la Pianura padana al Tirreno.

Detto questo, credo che non bisogna lasciar passare questi vili e codardi attentati alle sedi dei partiti politici, di tutti i partiti politici, perché esse, come i partiti politici, sono presidi di democrazia dove, in maniera molto libera, plurale e democratica si discute di politica e si forniscono servizi.

Quindi, signora Presidente, credo che non solo sia importante stigmatizzare politicamente questo ennesimo attentato, ma anche isolare nella società questi vili e codardi atteggiamenti violenti che evitano il confronto politico e il confronto democratico, e si traducono solo in subdoli e notturni attentati contro luoghi dove si svolge in maniera seria la democrazia. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Maggio. Commenti ironici del senatore Ciampolillo*).

PRESIDENTE. Senatore Caleo, la Presidenza si associa alle sue parole ed esprime solidarietà a tutti coloro che svolgono attività politica nella sede del Partito Democratico di Favaro.

MUSSINI (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, il mio intervento riprende il tema già affrontato in seduta, per cercare di ricordare che la lotta contro la violenza sulle donne siamo molto lontani

dall'averla intrapresa in modo deciso e soprattutto dall'esserne quanto meno lontanamente vincitori.

Io darei un titolo: gli annunci disattesi. È peraltro un titolo al quale purtroppo siamo molto abituati. Questa dovrebbe essere l'amara conclusione di oggi, in realtà. *In cauda venenum* dicevano i latini, ed ecco qui il *venenum*: ad oggi, dei 17 milioni stanziati per questo importante e lodevole obiettivo tra il 2013 e il 2014, poi ridotti di oltre mezzo milione per ragioni di risparmio dalla stessa coalizione di Governo che li aveva stanziati, i centri antiviolenza e le case rifugio non hanno ricevuto nulla. Solo promesse, convegni, cordoglio, raccoglimento, mentre i dati sulla violenza da luglio scorso sono raddoppiati.

Il 1° agosto avevo presentato una mozione, firmata peraltro da numerosi esponenti di diverse forze politiche rappresentate in questo Emiciclo, il cui punto 1 chiedeva che venisse subito data la delega per le pari opportunità, che il Presidente del Consiglio aveva invece mantenuto; una richiesta caduta nella più totale indifferenza. Naturalmente la mozione non è stata e probabilmente non verrà calendarizzata, ma potrebbe anche essere che, pur non calendarizzate, le mozioni in qualche modo svolgano la loro funzione di *movere* e quindi di scuotere questa indifferenza. Invece no, la delega è stata data il 1° ottobre in modo informale, a titolo gratuito, cosa certamente lodevole, all'onorevole Martelli del PD, la quale ci dice che, il prossimo 27 novembre, nella Conferenza Stato-Regioni, conta di delineare i punti principali del Piano nazionale antiviolenza e definire criteri e quant'altro, e che a gennaio verrà varato il Piano definitivo. Così abbiamo perso tempo, soprattutto abbiamo perso vite, abbiamo perso dignità e accumulato dolore e preoccupazione.

A tutt'oggi non sappiamo ancora come e quando saranno distribuiti questi fondi che, con tanta gloria, sono stati ancora oggi ricordati in quest'Aula come una vittoria in una lotta che non può essere soltanto una lotta sporadica, ma dev'essere dell'intero sistema.

**PRESIDENTE.** Dovrebbe concludere il suo intervento, senatrice Mussini.

**MUSSINI (Misto-MovX).** Concludo, signora Presidente.

Ricordo - e non lo faccio per mio interesse perché non sono io la prima firmataria - che presso le Commissioni riunite e affari costituzionali giace in discussione l'Atto Senato n. 724, che affronterebbe invece in modo globale e definitivo, dando tutta una serie di risposte che nella mia mozione sono rappresentate e che dovrebbero costituire la vera e propria cornice per una lotta generale e sinergica contro un fenomeno che è sì culturale, ma devastante. (*Applausi dal Gruppo Misto-MovX*).

**ENDRIZZI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ENDRIZZI (M5S).** Signora Presidente, la stampa ci informa che nel passaggio al Senato della legge di stabilità è in arrivo l'ennesima sanatoria sul gioco d'azzardo. I centri scommesse che hanno operato collegati con *bookmaker* stranieri privi di licenza italiana potranno mettersi a posto fino al 2016 versando 10.000 euro. È venuta l'ora che Matteo Renzi, come presidente del Consiglio e segretario del Partito Democratico, getti la maschera e che gli uomini di buona volontà del suo partito prendano posizione.

Nelle Regioni dove sono all'opposizione, i consiglieri del PD propongono leggi per limitare almeno un po' il mercato del gioco d'azzardo. In Commissione affari sociali alla Camera, i parlamentari del PD mostrano, a parole, buona volontà, ma la legge per la cura e la prevenzione dell'azzardo patologico è ferma. Strano! Il Governo diceva che i soldi per la sanità c'erano.

Faccio un passo indietro. Vi ricordate l'emendamento contro i sindaci No *slot*? Denunciammo noi il subdolo tentativo, ma la maggioranza ed il Partito Democratico votarono a favore. Matteo Renzi, allora proteso ad affossare il Governo Letta, fece lo scandalizzato e si prese il merito di far cadere il decreto. Oggi la stampa mostra che, da Presidente del Consiglio, sta razzolando allo stesso modo: ve lo anticipo, così che ogni collega abbia tempo di prendere coscienza e ponderare fino a che punto possa sacrificare la propria coscienza agli interessi di partito e ognuno si attivi perché ciò non accada.

Ancora poche settimane fa, Renzi annunciava maggiori tasse sulle *slot machine* e *videolottery* per poter pagare i costi sanitari causati. Le *lobby* hanno reagito: se aumentano le tasse cala il gettito. Ma

cosa volete che dicono? Ma noi, noi possiamo tenere in piedi un'industria che distrugge un Paese e non paga nemmeno i danni materiali causati? Ma tant'è. Renzi si accinge a rimangiarsi gli annunci. I soldi che sperava di ricavare non li prenderà più dalle macchinette mangiasoldi; in cambio dell'ennesimo favore, li prenderà questa volta alle sale prive di licenza italiana. È l'ennesimo regalo, l'ennesimo condono, l'ennesimo schiaffo del soldato beffardo in faccia agli onesti e all'Italia che arranca. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**BOTTICI** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BOTTICI** (M5S). Signora Presidente, Carrara non può affidarsi alla «ruota della fortuna». Se in undici anni ci sono state quattro gravi esondazioni del torrente Carrione, non è perché Carrara è una città sfortunata: questo è il bilancio amaro dell'inadeguatezza di un'amministrazione locale che vede da vent'anni gli stessi protagonisti.

Poche sono le famiglie che gestiscono le cave di marmo e che hanno, quindi, un notevole vantaggio, mentre il resto della cittadinanza è sul lastrico, ancor di più oggi, dopo l'ultima ed ennesima alluvione.

Il Comando dei vigili del fuoco di Massa, nel gennaio 2013, aveva presentato una segnalazione scritta sulle criticità dell'argine, allertando il Comune, la Provincia, la Regione, il prefetto e la procura con queste parole: «Si vuole segnalare alle autorità in indirizzo (...) la necessità di porre in essere le necessarie verifiche (...) al fine di appurare se esistono altri tratti di argine del torrente Carrione realizzati con le stesse modalità (...), perché se così fosse è consistente e grave il pericolo del verificarsi di altri crolli in occasione di future piene». Nessuno però fece nulla per evitare il disastro.

È necessario fare luce sulle responsabilità di tutti gli attori coinvolti, *in primis* il sindaco Angelo Zubbani, che si è limitato a fare da passacarte tra Comune e Provincia e che, di fronte ai cittadini esasperati, ha affermato in modo provocatorio che il Comune non ha nessuna responsabilità. Il sindaco è sempre responsabile della salute e della sicurezza dei propri cittadini, oltre a essere il capo della Protezione civile a livello comunale, ancor più se il suo partito, il PSI, ricopre posizioni chiave in Provincia, come ad esempio il signor Fabrizio Magnani, ex vice presidente.

Il territorio di Massa Carrara ha dinamiche politiche pittoresche. Ecco alcuni esempi. In un'indagine sugli appalti del fiume Magra spunta il nome del già citato Magnani, ora segretario del vice ministro Nencini e padre dell'attuale sindaco di Aulla (vedi il quotidiano "Il Secolo XIX"). La presidenza della Commissione provinciale d'inchiesta per il crollo dell'argine viene affidata a Juri Gorlandi, vice presidente del Consiglio comunale di Aulla. Ciliegina sulla torta, la nomina nella citata commissione, come rappresentante del presidente della provincia, del consigliere del Comune di Carrara Lucio Boggi del PD, indagato per appropriazione indebita in una vicenda riguardante la vendita di un'azienda del marmo. Un bel *mix* di buona politica!

Il Movimento 5 Stelle locale ha presentato una mozione di sfiducia al sindaco, che non verrà mai discussa perché l'opposizione non ha i numeri. Noi parlamentari abbiamo chiesto, con un'interrogazione, un'indagine ministeriale e l'eventuale commissariamento straordinario del Comune. Ma, come al solito, il Ministero non risponderà, le indagini saranno lunghe (forse rallentate per arrivare alla prescrizione).

In attesa di risposte ai cittadini non rimane nulla se non continuare con il pacifico presidio permanente presso la sala di rappresentanza del Comune, per non far spegnere quel faro di attenzione che è stato finalmente acceso su Carrara. Grazie, cittadini!

Vorrei inoltre chiedere l'autorizzazione ad allegare al Resoconto la lettera dei Vigili del fuoco che è uscita su tutti i giornali.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

**MORRA** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MORRA** (M5S). Signora Presidente, leggerò un'email che mi è stata inviata esattamente il 20 novembre: «Onorevole Nicola Morra, chi scrive ha avuto l'occasione di parlarle a Cosenza,

esattamente nell'isola pedonale di Corso Mazzini. Io le ho esposto la mia situazione, che è la seguente. Ho lavorato, dal 1986 al 2008, presso la Confcooperative Calabria, e poi, dal 2008 al 2013, presso le Terme Sibarite di Cassano allo Jonio. Dal 2013 sono in mobilità in deroga, insieme a circa 27.000 persone che, ovviamente, vivono in condizione di miseria materiale e psicologica, avendo perduto anche la dignità di esseri umani. Il Governo nazionale e quello della Regione Calabria hanno stanziato i fondi necessari per far fronte alla soluzione del problema ma, come è noto, tutto è rimasto lettera morta. Nessun lavoratore calabrese, a differenza di quelli di altre regioni italiane, ha percepito, dall'ottobre 2013, un solo centesimo di euro.

Da aggiungere che, oltre a quanto detto, la regione Calabria non ha mai progettato un serio piano di politica attiva per avviare a soluzione l'annoso e grave problema che affligge migliaia di persone, quasi tutte con mogli e figli a carico.

Da ricordare l'incontro avuto a Roma, il 12 novembre 2014, fra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Delrio, e i rappresentanti sindacali calabresi. In quell'incontro era stato concordato lo stanziamento dei fondi necessari per far fronte alle necessità fino alla fine dell'anno 2013.

Purtroppo, fino ad oggi tutto è rimasto fermo. Da sottolineare anche che fra le migliaia di lavoratori vi è in particolare chi, come chi vi scrive, avendo un'età non più giovanile ed ancora lontano dal giorno della pensione, non sa dove sbattere la testa per far fronte ai più elementari bisogni del vivere quotidiano».

Premesso che il 14 novembre si sono incontrate le delegazioni sindacali di una Regione che sarebbe andata al voto il 23 novembre, e non mi pare il massimo della correttezza politica, mi viene da domandare a questo Esecutivo e a tutto lo Stato italiano se dopo avere dovuto sentire, per bocca di Matteo Renzi, che l'aumento enorme dell'astensionismo è da considerarsi un problema secondario, non ci si debba anche attendere qualche altro *tweet* in cui si dice che l'esasperazione sociale e la conseguente disperazione siano semplicemente un motivo di prurito, insomma delle bazzecole, che prima o poi, seppur dando fastidio, passeranno. Non vorrei che qui si andasse incontro a giorni feroci, che tanti in quest'Aula possono ricordare e che tanti sentono forse la coscienza morale - forse! - di dover combattere.

Pertanto chiedo che questa situazione venga nuovamente sollecitata ai Ministeri preposti, perché francamente mi sembra vergognoso che 27.000 cittadini italiani - ma fossero anche solo 27, ciò non diminuirebbe lo scandalo - abbiano da partire una situazione siffatta. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per una tempestiva risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo  
**GIOVANARDI (NCD)**. Domando di parlare.

PRESENTE. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI (NCD)**. Signora Presidente, in teoria le interpellanze e le interrogazioni dovrebbero servire affinché il Governo possa dare in tempo utile le risposte sulle questioni poste.

Purtroppo, ciò non è avvenuto per l'interpellanza presentata dal Gruppo del Nuovo Centrodestra, che riguardava una materia importante come l'educazione, ovvero la Settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione, organizzata dal Ministero della pubblica istruzione in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con il Servizio LGBT, con altri organismi e il Dipartimento per le pari opportunità, e con la quale chiedevamo appunto di conoscere come si sarebbe svolto tale evento, visto che nell'ambito di questa Settimana nazionale sarebbe stata trattata anche la teoria del genere.

Abbiamo poi scoperto che domani è in programma un corso di formazione sulla Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto della discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, a cui sono invitati tutti i dirigenti regionali e provinciali del Ministero, e che purtroppo è gestito dall'UNAR, che come sapete è l'organismo della Presidenza del Consiglio che per legge

dovrebbe interessarsi esclusivamente di razza ed etnia, ma che indebitamente si interessa anche di questioni legate all'omofobia, e che, come noto, lo scorso anno è stato censurato perché aveva stampato quei famigerati libretti, che, come l'allora vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Guerra, ebbe a rilevare, censurando il direttore dell'UNAR De Giorgi, erano stati stampati senza che la Presidenza del Consiglio e il Ministero della pubblica istruzione ne fossero venuti a conoscenza. Quei libretti contenevano inaccettabili provocazioni e accuse alla famiglia, alla religione, alla scuola e alla società di fomentare l'omofobia e naturalmente erano tutti per diffondere l'ideologia del *gender*.

Questo seminario, come risulta agli atti, è tutto gestito dall'UNAR, le relazioni saranno a cura del Servizio LGTB di Torino, i relatori sono attivisti del movimento gay, perché come noto l'UNAR ha come consulenti soltanto decine di associazioni gay. Non c'è nessun altro organismo della scuola (docenti o educatori, genitori, sindacati di insegnanti o associazioni) che sia stato minimamente coinvolto nella gestione di qualcosa che nella scuola pubblica dovrebbe essere imparziale. Nello statuto dell'UNAR c'è scritto, per legge, che esso deve essere imparziale.

La lotta contro le discriminazioni, la violenza, il bullismo e l'omofobia è una cosa delicatissima e non c'entra nulla con il tentativo di indottrinare sulla teoria del *gender*, a cominciare dagli alti vertici della pubblica istruzione, insegnando anche il linguaggio corretto: dire «utero in affitto» sta male? Bisogna chiamarlo allora «gravidanza di sostegno», e così via.

Siamo addirittura al Minculpop! Siamo arrivati ad attenuare e mistificare la realtà attraverso un tentativo inammissibile e per questo abbiamo chiesto - non solo noi, ma tutto l'associazionismo non schierato con il mondo LGBT - di sospendere questo corso e di rimodularlo democraticamente, facendolo gestire da tutte le componenti della scuola, perché la scuola pubblica non può essere un campo di indottrinamento dei ragazzi da parte di associazioni schierate.

**PRESIDENTE.** Credo che in ogni caso la Presidenza si dovrà occupare prima o poi della questione della tempestività delle risposte agli atti di sindacato ispettivo, perché penso che oltre a questa situazione ce ne siano molte altre simili.

#### Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 26 novembre 2014

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 26 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,51*).

*Allegato A*

#### DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 ([1569](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato nel testo emendato**

(*Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno»*)

1. È istituito, a partire dall'anno 2014, il «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno», di seguito denominato «Premio Di Vagno», intitolato alla memoria del deputato vittima del fascismo, caduto per affermare ideali di democrazia, di libertà, di giustizia, di solidarietà, di pace e contro la violenza politica.
2. Il Premio Di Vagno è conferito il 25 settembre di ogni biennio, alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri; la prima assegnazione è fissata il 25 settembre 2015.
3. Per l'organizzazione del Premio Di Vagno è individuata quale ente responsabile per la redazione del bando, che dovrà ispirarsi a criteri, procedure e modalità basati sui principi di meritocrazia e trasparenza, e per ogni altra formalità connessa la Fondazione Giuseppe Di Vagno, che agisce sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4. I vincitori del Premio Di Vagno sono selezionati dalla giuria di cui all'articolo 3. Al fine di favorire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e meritocrazia, le valutazioni svolte e i criteri adottati per la selezione dei vincitori sono resi pubblici, anche con la pubblicazione nel sito *internet* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. L'ammontare del Premio Di Vagno è fissato in 40.000 euro. Alla Fondazione Giuseppe Di Vagno è comunque attribuita la facoltà di decidere se ripartire tale somma in più premi erogabili secondo criteri di merito.
6. A valere sulle risorse di cui all'articolo 4, alla Fondazione Giuseppe Di Vagno è concesso un contributo straordinario *una tantum*, per l'anno 2015, pari a 100.000 euro per la riorganizzazione, la redazione degli inventari, il potenziamento, l'automazione, l'informatizzazione e la dotazione di risorse umane, nonché per la definitiva e permanente apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico della memoria democratica pugliese, collocati nella sede della Fondazione. La Fondazione Giuseppe Di Vagno adotta ogni strumento per garantire l'accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione *on line*, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di trasparenza.
7. I componenti del Comitato scientifico e della giuria di cui agli articoli 2 e 3 non percepiscono compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti.

#### EMENDAMENTI

##### 1.100

IL RELATORE

##### Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «a partire dall'anno 2014,» con le seguenti: «a partire dall'anno 2015,».

##### 1.3

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

##### Respinto

Sopprimere il comma 5.

##### 1.4

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

##### Le parole da: «*Al comma* a: «20.000 euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «20.000 euro».

*Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «80.000 euro».*

Conseguentemente ancora, all'articolo 4, comma 1, sostituire rispettivamente le parole: «140.000» e «40.000» con le seguenti: «100.000» e «20.000».

##### 1.5

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

##### Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «20.000 euro».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «100.000 euro», con le seguenti: «50.000 euro».*

Conseguentemente ancora, all'articolo 4, comma 1, sostituire rispettivamente le parole: «140.000» e «40.000» con le seguenti: «70.000» e «20.000».

**1.6**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

**Respinto**

Al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Fondazione Giuseppe Di Vagno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ripartisce tale somma in più premi erogabili secondo criteri di merito».

**1.7**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

**Respinto**

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

*Conseguentemente, nel secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al precedente periodo» con le seguenti: «previste dallo statuto».*

**1.8**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

**Respinto**

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «di 140.000 euro» con le seguenti: «di 90.000 euro».*

**1.9**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

**Respinto**

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «100.000 euro» inserire le seguenti: «, non cumulabile con il contributo ordinario annuale dello Stato, che la Fondazione riceve,».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

**Approvato**

*(Comitato scientifico)*

1. Su proposta della Fondazione Giuseppe Di Vagno, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, il Comitato scientifico del Premio Di Vagno, composto da tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea o di scienza politica. Al fine di favorire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, le valutazioni svolte e i criteri adottati per le nomine di cui al precedente periodo sono resi pubblici, anche mediante pubblicazione nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Comitato scientifico decide, per ogni edizione, il tema del Premio Di Vagno, ispirandosi alle seguenti tematiche:

- a) socialismo nel XXI secolo in Italia e nel mondo;
- b) conflitti sociali e lotte politiche tra passato e futuro;
- c) socialismo e Mezzogiorno;
- d) cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno d'Italia nel XX secolo e previsioni per il XXI secolo;
- e) studio del fenomeno della violenza politica, sia verbale che fisica, del suo sviluppo, delle sue forme, degli strumenti per combatterla;
- f) ideali di giustizia, di solidarietà e di pace in Italia e nel mondo;
- g) riformismo e democrazia nel Mezzogiorno d'Italia;
- h) tutela del patrimonio paesaggistico del Mezzogiorno;
- i) trasformazioni storiche, culturali e politiche del Mezzogiorno d'Italia nel XX secolo e prospettive

per il XXI secolo;

*l)* ruolo storico del Mezzogiorno d'Italia nell'Occidente.

EMENDAMENTI

**2.1**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

**Respinto**

Al comma 1 sopprimere le parole: «Su proposta della Fondazione Giuseppe Di Vagno,».

**2.2**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

**Respinto**

Al comma 1 sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

**Approvato**

*(Giuria)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, il vincitore o i vincitori del Premio Di Vagno sono individuati da un'apposita giuria costituita da sei componenti di cui:

*a)* il presidente della giuria, nominato con proprio decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo tra studiosi di chiara fama di scienze politiche;

*b)* un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e uno della Presidenza della regione Puglia;

*c)* tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea, nominati con proprio decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

EMENDAMENTO

**3.1**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

**Respinto**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I vincitori del Premio Di Vagno sono individuati da un'apposita giuria, composta da cinque componenti scelti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra studiosi di chiara e comprovata fama di storia contemporanea. Al fine di favorire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, le valutazioni svolte e i criteri adottati per la scelta dei componenti la giuria sono rese pubbliche, anche mediante pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2015 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan ([1327](#))

## ARTICOLI DA 1 A 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

### Approvato

(*Campo di applicazione*)

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

### Approvato

(*Imposte considerate*)

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare:

a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);

3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei:

1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (*profit-seeking enterprise income tax*);

2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (*individual consolidated income tax*);

3) l'imposta di base sul reddito (*income basic tax*) comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

4. La presente legge si applica altresì alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.

### Approvato

(*Definizioni generali*)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma 3, lettera a) ovvero lettera b), dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si interpretano di conseguenza;

b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;

e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;

f) l'espressione «autorità competente» designa:

- 1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;
- 2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Residenti)*

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.
2. Ai fini della presente legge una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 2, finché le medesime persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.
3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
  - a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto «centro degli interessi vitali»;
  - b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;
  - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa è residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5.

**Approvato**

*(Stabile organizzazione)*

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
  - a) una sede di direzione;
  - b) una succursale;
  - c) un ufficio;
  - d) una officina;
  - e) un laboratorio;
  - f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

- a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;
- b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano, per lo stesso progetto o per un progetto collegato, in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:

- a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
- f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone, ed esercita abitualmente in detto territorio, di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.

## Approvato

(*Redditi immobiliari*)

1. I redditi, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, che un residente di un territorio ritrae da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione

indipendente.

Art. 7.

**Approvato**

*(Utili delle imprese)*

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione di cui al comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.

**Approvato**

*(Navigazione marittima ed aerea)*

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora tale noleggio, impiego o manutenzione, a seconda dei casi, sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:
  - a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;
  - b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *container* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *container* utilizzati per il trasporto di beni o merci.
3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua

quota nell'esercizio in comune.

Art. 9.

**Approvato**

*(Imprese associate)*

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.

**Approvato**

*(Dividendi)*

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto territorio; tuttavia se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.

**Approvato**

*(Interessi)*

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.

**Approvato**

*(Canoni)*

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti

per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, nonché il diritto o il bene generatore dei canoni si ricollegino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

### Art. 13.

#### Approvato

(*Utili di capitale*)

1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili, definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore deriva per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene, diverso da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

### Art. 14.

#### Approvato

(*Professioni indipendenti*)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per

le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: *a)* se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure *b)* se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano a, ovvero oltrepassano, in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.

2. Ai fini del presente articolo, il termine «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.

**Approvato**

*(Lavoro subordinato)*

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio qualora: *a)* il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, nonché *b)* le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio, nonché *c)* l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.
3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio, come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili solo in detto territorio. Nel presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

**Approvato**

*(Compensi e gettoni di presenza)*

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio, sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

**Approvato**

*(Artisti e sportivi)*

1. Ferme restando le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

**Approvato**

*(Pensioni)*

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

**Approvato**

*(Funzioni pubbliche)*

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e la persona fisica è un residente di detto territorio che: a) ha la nazionalità di detto territorio; oppure b) non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente è impossibile soltanto in questo territorio. Tale pensione è compatibile soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.

**Approvato**

*(Professori e insegnanti)*

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerca presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

**Approvato**

*(Studenti)*

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

**Approvato**

*(Altri redditi)*

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di

un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

**Approvato**

*(Eliminazione della doppia imposizione)*

1. La doppia imposizione è eliminata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*):
  - a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tal caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;*
  - b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella *pro rata* corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione è accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.*
3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità delle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

**Approvato**

*(Non discriminazione)*

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad

un residente del primo territorio.

4. Le imprese di un territorio, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.

**Approvato**

*(Procedura amichevole)*

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse possono altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.

4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei commi precedenti. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio potrà aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

**Approvato**

*(Scambio di informazioni)*

1. Le autorità competenti dei territori si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio, e sono comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi

amministrativa o a quelle dell'altro territorio;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

### Approvato

(*Rimborsi*)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

### Approvato

(*Limitazione dei benefici*)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbero goduto.

3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain* non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

### Approvato

(*Disposizioni diverse*)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *land value increment tax*.
2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, si interpretano in base al paragrafo 18 del commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione fiscale OCSE sul reddito e sul capitale del 2005.
3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.
4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.
6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1° gennaio.
7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.

**Approvato**

(*Efficacia*)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dalla data di comunicazione con la quale l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:
  - a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;
  - b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia.
2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analogia disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:
  - a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
  - b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Art. 31.

**Approvato**

(*Copertura finanziaria*)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 393.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNI DI LEGGE NN. 961, 1109 E 1144 DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO  
DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1327

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan ([961](#))  
ARTICOLI DA 1 A 31

Art. 1.

(*Campo di applicazione*)

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

(*Imposte considerate*)

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte cui si applica la presente legge sono, in particolare:

a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- 2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);

3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia Fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, Taipei:

1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (*profit-seeking enterprise income tax*);

2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (*individual consolidated income tax*);

3) l'imposta di base sul reddito (*income basic tax*); comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

4. La presente legge si applica anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati, comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.

(*Definizioni generali*)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «territorio» designa il territorio di cui ai commi 3, lettera a), ovvero 3, lettera b), dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» vanno interpretati di conseguenza;

b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;

e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;

f) l'espressione «autorità competente» designa:

1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

#### Art. 4.

##### (*Residenti*)

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.

2. Ai fini della presente legge, una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma 110 si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 2, finché le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.

3. Quando in base alle disposizioni dei comuni 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto centro degli interessi vitali;

b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa sia residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

#### Art. 5.

##### (*Stabile organizzazione*)

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) una officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

- a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;
- b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano per lo stesso progetto o per un progetto collegato in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:

- a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
- f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone ed esercita abitualmente in detto territorio poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio, ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio, tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

#### Art. 6.

##### (*Redditi immobiliari*)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali e i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano, altresì, «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7.

*(Utili delle imprese)*

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili possono essere attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge l'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale da garantire che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.

*(Navigazione marittima ed aerea)*

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Ai fini del presente articolo 10, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora il noleggio, l'impiego o la manutenzione, a seconda dei casi, siano occasionali rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:
  - a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;
  - b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *containers* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *containers* utilizzati per il trasporto di beni o merci.
3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un

comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, ma unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

Art. 9.

(*Imprese associate*)

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.

(*Dividendi*)

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto territorio; tuttavia, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.  
*(Interessi)*

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi stimata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.
5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per il mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.  
*(Canoni)*

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.
2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o

modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricollegino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiari o effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

#### Art. 13.

##### *(Utili di capitale)*

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore deriva per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

#### Art. 14.

##### *(Professioni indipendenti)*

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio:

a) se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa;

b) se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano, ovvero oltrepassano, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.

2. Ai fini del presente articolo, l'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.

*(Lavoro subordinato)*

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato;

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio;

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto territorio. Ai fini del presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

*(Compensi e gettoni di presenza)*

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

*(Artisti e sportivi)*

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte ferme restando le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

(*Pensioni*)

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

(*Funzioni pubbliche*)

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e se la persona fisica è un residente di detto territorio che:

a) ha la nazionalità di detto territorio;

b) non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo territorio. Tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.

(*Professori e insegnanti*)

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerche presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

(*Studenti*)

1. Le somme che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale; riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

(*Altri redditi*)

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati dagli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

*(Eliminazione della doppia imposizione)*

1. La doppia imposizione è eliminata con le modalità di cui al presente articolo.
2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*):
  - a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tale caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;*
  - b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.*
3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità alle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

*(Non discriminazione)*

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso di disporre un obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio a un residente dell'altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati a un residente del primo territorio.
4. Le imprese di un territorio il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.

*(Procedura amichevole)*

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.
2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.
3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.
4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nel presente articolo. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio può aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

*(Scambio di informazioni)*

1. Le autorità competenti dei territori si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al medesimo comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo di:
  - a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio;
  - b) fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;
  - c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

(*Rimborsi*)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

(*Limitazione dei benefici*)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain*, non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

(*Disposizioni diverse*)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *Land Value Increment Tax*.

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5 si interpretano in base al paragrafo 18 del Commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale OCSE sul Reddito e sul Capitale del 2005.

3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.

6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1°

gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.

7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.

(*Efficacia*)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge acquistano efficacia.

2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analogia disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data a decorrere dalla quale acquistano efficacia le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Art. 31.

(*Copertura finanziaria*)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 488.500 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativa al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan ([1109](#))

### ARTICOLI DA 1 A 31

Art. 1.

(*Campo di applicazione*)

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

(*Imposte considerate*)

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente legge sono, in particolare:
  - a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:
    - 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
    - 2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);
    - 3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  - b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia Fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, Taipei:
    - 1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (*profit-seeking enterprise income tax*);
    - 2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (*individual consolidated income tax*);
    - 3) l'imposta di base sul reddito (*income basic tax*); comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
4. La presente legge si applica anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o insostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati, comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

### Art. 3.

#### (Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
  - a) il termine «territorio» designa il territorio di cui ai commi 3, lettera a), ovvero 3, lettera b), dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» vanno interpretati di conseguenza;
  - b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
  - c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  - d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;
  - e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;
  - f) l'espressione «autorità competente» designa:
    - 1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;
    - 2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.
2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di

detto territorio.

Art. 4.  
(Residente)

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.
2. Ai fini della presente legge, una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 2, finché le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.
3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
  - a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto centro degli interessi vitali;
  - b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;
  - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa sia residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5.

(Stabile organizzazione)

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
  - a) una sede di direzione;
  - b) una succursale;
  - c) un ufficio;
  - d) una officina;
  - e) un laboratorio;
  - f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:
  - a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;
  - b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protragano per lo stesso progetto o per un progetto collegato in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.
4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:
  - a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
  - b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  - c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da

parte di un'altra impresa;

*d)* se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

*e)* se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

*f)* se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da *a) a e)*, purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone ed esercita abitualmente in detto territorio poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio, ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio, tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

#### Art. 6.

##### (Redditi immobiliari)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali e i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano, altresì, «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

#### Art. 7.

##### (Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili possono essere attribuiti alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale da garantire che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

#### Art. 8.

##### (Navigazione marittima ed aerea)

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora il noleggio, l'impiego o la manutenzione, a seconda dei casi, siano occasionali rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:

a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;

b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *containers* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *containers* utilizzati per il trasporto di beni o merci.

3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, ma unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

#### Art. 9.

##### (Imprese associate)

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo

dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.

(Dividendi)

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto territorio; tuttavia, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.

(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario

effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi stimata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.  
(Canoni)

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricollegino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a

quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

#### Art. 13.

##### (Utili di capitale)

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore deriva per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

#### Art. 14.

##### (Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: *a*) se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure *b*) se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano, ovvero oltrepassano, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.
2. Ai fini del presente articolo, l'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

#### Art. 15.

##### (Lavoro subordinato)

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se: *a*) il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; e *b*) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro

che non è residente dell'altro territorio; e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto territorio. Ai fini del presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

(Compensi e gettoni di presenza)

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

(Artisti e sportivi)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte ferme restando le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

(Pensioni)

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

(Funzioni pubbliche)

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e se la persona fisica è un residente di detto territorio che: a) ha la nazionalità di detto territorio; oppure b) non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo territorio. Tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.

(Professori e insegnanti)

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerche presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

(Studenti)

1. Le somme che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

(Altri redditi)

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati dagli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

(Eliminazione della doppia imposizione)

1. La doppia imposizione è eliminata con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*):

*a)* se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tale caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

*b)* l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.

3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità alle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in

conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

(Non discriminazione)

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso di disporre un obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio a un residente dell'altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati a un residente del primo territorio.
4. Le imprese di un territorio il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.

(Procedura amichevole)

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.
2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.
3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.
4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nel presente articolo. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio può aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti dei territori si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi

interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al medesimo comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo di:

- a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio;
- b) fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;
- c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

(Rimborsi)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

(Limitazione dei benefici)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per

prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain*, non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

(Disposizioni diverse)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *Land Value Increment Tax*.
2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5 si interpretano in base al paragrafo 18 del Commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale OCSE sul Reddito e sul Capitale del 2005.
3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.
4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.
6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.
7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.

(Efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:
  - a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;
  - b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge acquistano efficacia.
2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analogia disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data a decorrere dalla quale acquistano efficacia le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 488.500 annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan ([1144](#))

ARTICOLI DA 1 A 31

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

(Imposte considerate)

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente legge sono, in particolare:
  - a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:
    - 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
    - 2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);
    - 3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  - b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia Fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, Taipei:
    - 1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (*profit-seeking enterprise income tax*);
    - 2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (*individual consolidated income tax*);
    - 3) l'imposta di base sul reddito (*income basic tax*); comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
4. La presente legge si applica anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati, comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.

(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
  - a) il termine «territorio» designa il territorio di cui ai commi 3, lettera *a*), ovvero 3, lettera *b*), dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» vanno interpretati di conseguenza;
  - b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
  - c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  - d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;
  - e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;
  - f) l'espressione «autorità competente» designa:
    - 1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;
    - 2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.
2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

Art. 4.

(Residenti)

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.
2. Ai fini della presente legge, una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 2, finché le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.
3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
  - a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto centro degli interessi vitali;
  - b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;
  - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa sia residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5.

(Stabile organizzazione)

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) una officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

- a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;
- b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano per lo stesso progetto o per un progetto collegato in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:

- a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
- f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone ed esercita abitualmente in detto territorio poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio, ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio, tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.

(Redditi immobiliari)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali e i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano, altresì, «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7.

(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili possono essere attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale da garantire che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.

(Navigazione marittima ed aerea)

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora il noleggio, l'impiego o la manutenzione, a seconda dei casi, siano occasionali rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:

- a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;
  - b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di *containers* inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di *containers* utilizzati per il trasporto di beni o merci.
3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, ma unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

Art. 9.  
(Imprese associate)

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.  
(Dividendi)

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto territorio; tuttavia, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione

generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.

(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi stimata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.

(Canoni)

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.
2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricollegino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.
5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 13.  
(Utili di capitale)

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore deriva per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,

sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

Art. 14.

(Professioni indipendenti)

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: *a)* se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure *b)* se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano, ovvero oltrepassano, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tale caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.
2. Ai fini del presente articolo, l'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.

(Lavoro subordinato)

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se: *a)* il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; e *b)* le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio; e *c)* l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.
3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto territorio. Ai fini del presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

(Compensi e gettoni di presenza)

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

(Artisti e sportivi)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto

reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte ferme restando le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

(Pensioni)

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

(Funzioni pubbliche)

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e se la persona fisica è un residente di detto territorio che: *a) ha la nazionalità di detto territorio; oppure b) non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.*

2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo territorio. Tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.

(Professori e insegnanti)

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerche presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

(Studenti)

1. Le somme che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

(Altri redditi)

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tale caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati dagli articoli precedenti della presente legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

(Eliminazione della doppia imposizione)

1. La doppia imposizione è eliminata con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*):

*a)* se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tale caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

*b)* l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.

3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità alle disposizioni della presente legge, sono accreditate a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

(Non discriminazione)

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso di disporre un obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio a un residente dell'altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati a un residente del primo territorio.

4. Le imprese di un territorio il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.

(Procedura amichevole)

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.
2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.
3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.
4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nel presente articolo. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio può aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti dei territori si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al medesimo comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo di:
  - a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro territorio;
  - b) fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;
  - c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non

siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

(Rimborsi)

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

(Limitazione dei benefici)

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui *capital gain*, non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

(Disposizioni diverse)

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera b), le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della *Land Value Increment Tax*.

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5 si interpretano in base al paragrafo 18 del Commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale OCSE sul Reddito e sul Capitale del 2005.

3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.

6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.

7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.

(Efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data in cui l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge acquistano efficacia.

2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analogia disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data a decorrere dalla quale acquistano efficacia le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 488.500 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012 ([1554](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1569 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.3.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1327, 961, 1109 e 1144**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Lettera allegata all'intervento della senatrice Bottici su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[Lettera allegata](#)

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Verifica del numero legale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, la senatrice Bonfrisco non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi tecnici.

Disegno di legge n. 1327:

sull'articolo 22, la senatrice Puppato avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bellot, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Ciampi, Ciampolillo, Cirinna', Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Donno, Esposito Stefano, Fedeli, Fissore, Formigoni, Fornaro, Giacobbe, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Mattesini, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Stefani, Stefano, Tarquinio, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini, Crosio, Orellana e Santangelo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casson, Esposito Giuseppe, Marton e Stucchi, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Scilipoti, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

### **Gruppi parlamentari, nuova denominazione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà senatore Ferrara ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia - noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia)".

### **Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà - XVII Legislatura ha comunicato che il senatore Francesco Maria Giro ha assunto l'incarico di Vice Presidente del Gruppo stesso.

### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per l'Italia ha proceduto, in data 24 novembre 2014, alle seguenti designazioni dei rappresentanti nelle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Romano;

8a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Merloni;

9a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Luigi Marino.

### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 19 novembre 2014, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul processo di adesione della Repubblica di Serbia all'Unione europea (*Doc. XXIV*, n. 39).

Il predetto documento è stato inviato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 20 novembre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 19 novembre 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni - verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti (COM (2014) 398 definitivo) (Atto comunitario n. 44) (*Doc. XVIII*, n. 80).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 20 novembre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 19 novembre 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (COM (2014) 581 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 81).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

### **Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, Ufficio di Presidenza**

La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 3 del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ha proceduto, in data 13 novembre 2014, alla propria costituzione.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatrice Cinzia Bonfrisco;

Vice Presidenti: deputata Raffaella Mariani, senatore Paolo Naccarato.

### **Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato, in data 21 novembre 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro la senatrice Linda Lanzillotta, in sostituzione del senatore Gianluca Susta, dimissionario.

Il Presidente del Senato, in data 21 novembre 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro la senatrice Erika Stefani, in sostituzione del senatore Jonny Crosio, dimissionario.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Ministro lavoro

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (1428-B)

(presentato in data 25/11/2014) ;

*S.1428 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.24, S.103, S.165, S.180, S.183, S.199, S.203, S.219, S.263, S.349, S.482, S.500, S.555, S.571, S.625, S.716, S.727, S.893, S.936, S.1100, S.1152, S.1221, S.1279, S.1312, S.1409); C.2660 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.*

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Ceroni Remigio

Realizzazione negli Istituti superiori di Laboratori di manifattura digitale ("Fab Lab") e attivazione del programma "Mentor Makerspace" (1688)

(presentato in data 20/11/2014) ;

senatori Bottici Laura, Bertorotta Ornella, Buccarella Maurizio, Gaetti Luigi, Lezzi Barbara, Puglia Sergio, Paglini Sara, Santangelo Vincenzo, Vacciano Giuseppe

Modifiche all'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di rimborso spese ai titolari di cariche elettive pubbliche e a coloro che esercitano pubbliche funzioni (1689)

(presentato in data 24/11/2014) ;

senatori Mirabelli Franco, Capacchione Rosaria, Vaccari Stefano, Tomaselli Salvatore, Perrone Luigi, Mineo Corradino, Consiglio Nunziante, Lumia Giuseppe, Buemi Enrico, Ricchiuti Lucrezia

Modificazioni al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (1690)

(presentato in data 24/11/2014).

**Disegni di legge, assegnazione**

*In sede deliberante*

*Commissioni 1° e 2° riunite*

Sen. Crimi Vito Claudio ed altri

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia (1685)

(assegnato in data 20/11/2014).

*In sede referente*

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005 (1660)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali) (assegnato in data 21/11/2014)

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 (1661)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio) (assegnato in data 21/11/2014);

*Commissioni 1° e 2° riunite*

Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti (1687) previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 21/11/2014);

*11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale*

Sen. Catalfo Nunzia ed altri

Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario (1148)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo M5S in data 09-10-2014 ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Commissione dovrà iniziare l'esame entro un mese dall'assegnazione.

(assegnato in data 24/11/2014);

*11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale*

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (1428-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

*S.1428 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.24, S.103, S.165, S.180, S.183, S.199, S.203, S.219, S.263, S.349, S.482, S.500, S.555, S.571, S.625, S.716, S.727, S.893, S.936, S.1100, S.1152, S.1221, S.1279, S.1312, S.1409); C.2660 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati*

(assegnato in data 25/11/2014);

*12ª Commissione permanente Igiene e sanità'*

Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi

Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari per la prevenzione e la cura della fibrillazione atriale e dell'ictus cardioembolico (1573)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/11/2014);

*12ª Commissione permanente Igiene e sanità'*

Sen. Bianconi Laura, Sen. Chiavaroli Federica

Norme per la disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (1636)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/11/2014);

*13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. Petraglia Alessia ed altri

Disposizioni per il contenimento e la riduzione del consumo di suolo (812)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/11/2014);

*Commissioni 10° e 12° riunite*

Sen. Marino Mauro Maria

Disposizioni per l'istituzione dell'Albo nazionale degli operatori in estetica e per la formazione e

l'aggiornamento professionale obbligatorio degli addetti al settore dell'estetica (1494) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 25/11/2014 ).

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 21/11/2014 la 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Dep. Amici Sesa ed altri

"Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi" (1504)

C.831 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.892, C.1053, C.1288, C.1938, C.2200),

con proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 82, 811, 1233 e 1234.

#### **Affari assegnati**

In data 21 novembre 2014 è stato deferito alla 14a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo (Atto n. 405).

In data 21 novembre 2014, è stato deferito alle Commissioni permanenti 8a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14a (Politiche dell'Unione europea) riunite, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare sulla posizione negoziale da assumere, in vista del Consiglio trasporti del 3 dicembre 2014, sulle proposte concernenti il cosiddetto "Quarto pacchetto ferroviario" (Atto n. 406).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 18 novembre 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2014, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 122).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 15 dicembre 2014.

#### **Governo, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 14 e 18 novembre 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Franco Inglese e Ernesto Pellecchia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

al dottore Federico Giammusso, il conferimento di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, in data 24 novembre 2014, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche" (1577).

Il documento è stato inviato alla 1a Commissione permanente.

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 18 novembre 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha

invitato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:  
dell'Autorità portuale di La Spezia, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 196*);  
dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 197*);  
dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Fondazione ENPAIA), per gli esercizi 2012 e 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 198*).

**Interpellanze, apposizione di nuove firme**

I senatori Ruta e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00222 del senatore Pepe ed altri.

**Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Santangelo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01449 della senatrice Catalfo ed altri.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01456 della senatrice Montevercchi ed altri.

I senatori Lucidi, Morra, Cioffi, Airola, Mangili, Fattori, Blundo, Castaldi, Endrizzi, Girotto, Lezzi e Buccarella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03053 della senatrice Paglini ed altri.

**Mozioni, nuovo primo firmatario**

Il senatore Candiani è il nuovo primo firmatario della mozione 1-00246.

**Mozioni**

[BERTOROTTA, LEZZI, MOLINARI, SANTANGELO, MORONESE, MANGILI, DONNO, SERRA, AIROLA, BLUNDO, PAGLINI, LUCIDI, CATALEO, MARTON, BOTTICI](#) - Il Senato,  
premesso che:

il 25 novembre 1960 Patria Mercedes, María Argentina Minerva e Antonia María Teresa Mirabal venivano uccise per la loro opposizione al regime dittoriale di Rafael Leónidas Trujillo;

nel 1999, in onore delle 3 sorelle attiviste della Repubblica dominicana, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite istituiva la giornata internazionale contro la violenza sulle donne;

la giornata internazionale contro la violenza alle donne assume un significato culturale e di rendiconto dell'impegno e dell'agenda programmatica dei Governi e di tutte le Istituzioni nel quadro delle azioni per i diritti umani;

per violenza contro le donne si intende la violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

in particolare, il comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne identifica la violenza contro le donne come "ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi o possa provocare danno fisico, sessuale, psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia in pubblico che nella vita privata". Gli atti di violenza di genere possono includere, tra gli altri, la violenza domestica, l'abuso sessuale, lo stupro, le molestie sessuali, la tratta delle donne, la prostituzione forzata;

Michelle Bachelet, vice segretario generale e direttore esecutivo di UN Women, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ha affermato che "sebbene ci siano stati notevoli progressi nelle politiche nazionali volte a ridurre la violenza sulle donne, molto rimane ancora da fare. Più di cento paesi sono privi di una legislazione specifica contro la violenza domestica e più del 70 per cento delle donne nel mondo sono state vittime nel corso della loro vita di violenza fisica o sessuale da parte di uomini";

l'Italia ripudia ogni forma di discriminazione o violenza sulle donne per il principio di uguaglianza di genere costituzionalmente garantito;

nel 2013 Amnesty international ha lanciato un appello in difesa delle donne e bambine coinvolte nella rivolta siriana;

la commissione d'inchiesta internazionale indipendente sulla Siria ha concluso che "la violenza

sessuale ha avuto un ruolo di primo piano nel conflitto, così come la paura e la minaccia dello stupro e delle violenze. Ci sono casi di violenza sessuale durante le incursioni, ai posti di blocco e nei centri di detenzione e nelle prigioni di tutto il paese. La minaccia di stupro è uno strumento per terrorizzare e punire le donne, i bambini e gli uomini, ritenuti sostenere l'opposizione";

risale al 31 luglio 2014 il rapimento in Siria di 2 volontarie italiane, Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, fondatrici del progetto "Horryaty", quale iniziativa di solidarietà per la Siria, che si occupa soprattutto di attività nel settore sanitario e idrico;

organi di stampa scrivono che "le due ragazze italiane sarebbero tenute prigioniere da miliziani siriani della regione tra Aleppo e Idlib, poco lontano da Abizmu, località dove sono state avvistate l'ultima volta a fine luglio";

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sin da subito ha attivato l'unità di crisi, ma sul caso ad oggi sono prescritti il massimo riserbo e la massima discrezione;

è di grande attualità il fenomeno dello stato di schiavitù cui sono sottoposte donne di origine rumena, impiegate nei campi sia in Sicilia sia in Calabria;

l'inchiesta, portata avanti dal giornalista Antonello Mangano, ha avuto seguito anche in occasione delle audizioni presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, durante le quali è emersa l'urgenza di un intervento da parte delle istituzioni;

considerato che:

la legge 23 giugno 2013, n. 77, ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011;

nel corso del dibattito parlamentare per l'approvazione della legge sono stati accolti atti di indirizzo volti ad adottare, in tempi brevi, misure legislative e di altro tipo, necessarie ad attuare quanto previsto nella Convenzione di Istanbul;

il 4 giugno 2013, la Camera dei deputati ha approvato con 521 voti favorevoli su 521 partecipanti al voto la mozione unitaria per il contrasto al fenomeno della violenza sulle donne (1-00067) che impegnava il Governo, tra l'altro, a: a) adottare, sostenere ed accelerare ogni iniziativa normativa, nazionale ed internazionale, volta a recepire nell'ordinamento interno quanto contenuto nella Convenzione di Istanbul; b) adottare, altresì, tutte le misure di carattere amministrativo idonee a promuovere una cultura che renda effettivo il pieno riconoscimento dei diritti umani delle donne, la loro dignità, libertà ed uguaglianza; c) promuovere, in questo quadro, ogni azione di contrasto a persecuzioni, violenza contro le donne, le bambine e i bambini e contro il femminicidio; d) predisporre e attuare un nuovo piano nazionale contro la violenza, le molestie, gli atti persecutori, i maltrattamenti sulle donne, fondato sulla prevenzione, protezione e certezza della pena; e) istituire in tempi rapidi un osservatorio permanente nazionale nel quale convergano flussi stabili di dati sulla violenza, provenienti dai vari Ministeri coinvolti, dall'Istat, dai centri antiviolenza e da istituzioni pubbliche e private; f) introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado specifici progetti e corsi di educazione all'affettività e alle relazioni nonché a promuovere e sostenere, nelle università, studi di genere, con risorse adeguate; g) favorire una corretta formazione di operatori sanitari, sociali, del diritto, dell'informazione e delle forze dell'ordine al fine di assicurare alla vittima aiuto e supporto adeguati; h) promuovere campagne di sensibilizzazione, numeri verdi, numeri di pubblica utilità in diverse lingue; i) potenziare i servizi e le misure di assistenza alle vittime di violenza, prevedendo un'organica risposta a livello territoriale, che coinvolga associazioni, centri antiviolenza, reti, movimenti ed istituzioni al fine di rendere omogenee l'assistenza e la protezione delle donne e dei loro figli, anche mediante la destinazione di immobili o porzioni di immobili pubblici in tutto o in parte inutilizzati; j) riconsiderare e rivisitare la legislazione vigente, anche attraverso la disposizione di apposite indagini conoscitive, in particolare per il femminicidio, al fine di individuare idonei strumenti di protezione e assistenza delle vittime e condizioni di procedibilità dei reati, garantendo celerità nei processi ed effettività della pena; k) ripristinare ed implementare il fondo a sostegno del piano nazionale di azione contro la violenza sulle donne in ogni forma ed espressione,

impegna il Governo:

- 1) a relazionare al Parlamento entro la fine dell'anno 2014 circa la realizzazione degli impegni già assunti con l'atto di indirizzo approvato alla Camera;
- 2) ad adoperarsi, con tutti i mezzi a propria disposizione per fare rientrare in Italia le 2 giovani cooperanti Marzullo e Ramelli.

(1-00348)

[CATALFO](#), [BLUNDO](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [AIROLA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CIOFFI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTA](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MOLINARI](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#), [DONNO](#), [MORONESE](#) - Il Senato,

premesso che:

sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per cento di tutti i minori del nostro Paese) e circa 2.400.000 quelli che vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi 300.000 minori in un solo anno);

i dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramento si registra in tutte le Regioni ed è più marcato tra le famiglie con 3 o più figli, delle quali più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto in povertà assoluta;

secondo un'analisi condotta dall'organizzazione "Save the children", affiancando i dati su povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo viene definito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)<sup>3</sup>, la percentuale di minori a rischio povertà ed esclusione sociale in Italia è pari al 28 per cento;

tal dato pone l'Italia al di sopra di 6 punti percentuali rispetto alla media europea ed è inferiore soltanto a quello rilevato in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia;

considerato che:

a fronte di questi dati allarmanti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, si registrano negli ultimi anni sia l'affievolirsi dell'attenzione mediatica sui diversi fenomeni, sia una inadeguata ed inefficace iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con un ininterrotto definanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati;

è necessario, allora, porre in essere una programmazione integrata tra tutti i soggetti istituzionali interessati, preceduta dalla condivisione della conoscenza dei bisogni e seguita, nel tempo, attraverso la verifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute e da compiere. Una visione propositiva sulle potenzialità di questa programmazione deve indirizzare le misure assistenziali, pur necessarie nell'immediato, all'offerta di servizi, l'unico percorso valido per produrre cambiamenti duraturi e nel contempo promuovere politiche di sviluppo e non di solo costo;

risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un impatto positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello socio-economico: il rendimento degli investimenti in istruzione, in particolare, è superiore per i bambini più disagiati. È dimostrato invece che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da *deficit* strutturali nei servizi per la prima infanzia (l'11 per cento contro il 33 per cento fissato dagli obiettivi europei, con disparità enormi tra Regioni e Regioni), è tra le maggiori determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia;

risulta prioritaria l'adozione di politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitori una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione e sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chi sperimenta forme di disagio o difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli;

in Italia negli ultimi anni c'è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati a famiglie, infanzia e maternità ed inoltre, sono stati drasticamente ridotti i fondi per i servizi educativi e scolastici e depauperati i bilanci degli enti locali, rendendo insostenibili molte reti di *welfare* inclusivo, anche nelle realtà in cui esiste una forte tradizione culturale di sostegno sociale e comunitario;

la sempre più crescente povertà delle famiglie influisce sulle concrete possibilità delle stesse di assicurare ai minori le cure mediche e la prevenzione sanitaria di cui necessitano e può portare a gravi provvedimenti come l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare con disastrose conseguenze sul loro benessere psicofisico;

il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio che integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici di sostegno e per l'altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti e sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti,

impegna il Governo:

1) a elaborare un "Libro bianco sull'infanzia e l'adolescenza" quale strumento conoscitivo delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza che individui mezzi idonei a dar luogo a politiche di sistema anche mediante un unico sistema informativo di raccolta organica dei dati, operativo a livello interministeriale e a più livelli istituzionali, finalizzato a una conoscenza approfondita delle dinamiche che coinvolgono i minori per adeguare ad esse le priorità di intervento sul breve e sul lungo periodo;

2) a prevedere ed attivare meccanismi di controllo e vigilanza maggiormente efficaci sulle attività svolte dalle comunità o case famiglia, al fine di testare l'effettiva necessità, validità ed utilità dei progetti di affido previsti per ciascun minore;

3) ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, quale strumento generale di contrasto alla povertà, anche al fine di evitare l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare per motivi economici, predisponendo un piano che individui la platea delle famiglie aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà;

4) ad attuare specifiche politiche sociali e dell'occupazione per inoccupati e disoccupati tra i 30 e i 54 anni in generale, e per le donne inattive in particolare, quali categorie a più alto rischio di povertà ed esclusione sociale.

(1-00349)

[MOLINARI, BOTTICI, VACCIANO, GIROTTA, CRIMI, BLUNDO, SERRA, BERTOROTTA, LUCIDI, GAETTI, DONNO, CASTALDI, MORONESE](#) - Il Senato,

premesso che:

in controtendenza rispetto al panorama europeo, in Italia, purtroppo, oltre l'86 per cento delle transazioni per pagamenti al dettaglio, avviene ancora mediante denaro in contante. Diversi studi dimostrano invece come un utilizzo più diffuso dei pagamenti elettronici permetterebbe un importante risparmio per l'economia italiana;

lo stesso Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti ha recentemente dichiarato, rispondendo a un'interrogazione in VI Commissione permanente (Finanze) alla Camera, che: «Si può stimare un risparmio complessivo per l'economia pari allo 0,3 per cento del PIL, ovvero circa 4,5 miliardi all'anno, qualora l'Italia si posizioni al livello dei Paesi europei più evoluti in termini di diffusione di strumenti di pagamento elettronici in sostituzione sia del contante, sia delle tecnologie transattive tradizionali»;

i dati indicati dal Sottosegretario sono peraltro coerenti, come ordine di grandezza, con le stime dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, secondo il quale se si riuscisse a incrementare la quota di transazioni tramite strumenti di pagamento elettronici del 50 per cento, almeno 17 miliardi di euro potrebbero emergere dall'economia sommersa. Cifra che, tra IVA e imposte sul reddito, porterebbe un gettito incrementale per le casse dello Stato intorno ai 6-7 miliardi di euro all'anno. Guardando invece al costo della gestione del contante, lo stesso 50 per cento in più di transazioni in elettronico porterebbe a un ulteriore risparmio di circa 800 milioni di euro per il "Sistema Paese", ripartiti per il 45 per cento a vantaggio del sistema bancario, e per il restante 55 per cento a vantaggio degli esercenti;

l'aumento dell'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento potrebbe generare infatti 2 tipologie di benefici: da un lato permetterebbe di ridurre l'entità del "sommerso" in Italia, dall'altro consentirebbe di ridurre il costo di gestione del contante, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma che secondo i

dati della Banca d'Italia ammonta a circa 8 miliardi di euro all'anno; valutato altresì che:

lo stesso legislatore, di recente, ha adottato numerosi interventi legislativi volti a limitare l'uso del contante, da ultimo con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto "salva Italia"), che, con l'articolo 12, ha fissato in 1.000 euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011;

a partire dal 30 giugno 2014 è altresì diventato obbligatorio, in virtù del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014 (cosiddetto "mille proroghe") accettare pagamenti elettronici tramite POS per acquisti, da parte di privati, di prodotti e servizi di importo superiore a 30 euro;

con l'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 23 del 2014, recante la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, dovranno essere emanati i necessari decreti legislativi volti al rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti e per disincentivare all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica,

impegna il Governo ad adottare ogni misura necessaria volta:

1) a promuovere, con il coinvolgimento attivo delle aziende di credito e dei circuiti di moneta elettronica, una diffusa campagna di informazione agli utenti per familiarizzare con l'uso dei nuovi strumenti di pagamento elettronici;

2) ad assicurare che venga reso conveniente l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento sia con l'eliminazione, o comunque un significativo abbattimento, dei costi fissi del terminale POS, sia con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta agli esercenti che ancora non si sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico, per incentivarli al loro utilizzo;

3) a favorire la distribuzione agli esercizi commerciali di terminali POS evoluti, anche tramite la modalità del comodato gratuito, in modo tale da consentire altresì la modalità di pagamento *contactless*, da parte delle aziende di credito e dei circuiti creditizi in genere;

4) ad adottare misure premiali che incentivino i consumatori all'utilizzo di sistemi di pagamento avanzati quali, ad esempio, la tutela e l'impignorabilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento;

5) a verificare le opportunità di sviluppo e diffusione di ulteriori sistemi di pagamento elettronico, alternativi al POS (quali, a solo titolo esemplificativo, il *Quick Image Payment* e i *Bitcoin*), al fine di proseguire nella costante e progressiva eliminazione dell'utilizzo del contante, educando così i consumatori, ed in particolare le nuove generazioni, all'utilizzo di strumenti innovativi di pagamento.

(1-00350)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [DE PIN](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [CAMPANELLA](#), [PEPE](#), [DE PIETRO](#), [BOCCHINO](#), [GAMBARO](#), [MASTRANGELI](#), [BENCINI](#), [ANITORI](#) - Il Senato,

premesso che:

in base ai dati Istat, in Italia, in un solo anno, più di 300.000 minori sono diventati poveri, tra il 2011 e il 2012 il numero di bambini e adolescenti che vivono in condizioni di povertà assoluta è passato da 723.000 a 1.058.000 individui, pari al 10,3 per cento del totale dei minori, con una crescita omogenea su tutto il territorio italiano di quasi tre punti percentuali: dal 4,7 per cento all'8,3 per cento al Nord, dal 4,7 per cento all'8,2 al Centro e dal 10,9 per cento al 13,9 per cento al Sud;

negli ultimi anni il reddito delle famiglie degli adolescenti in stato di povertà assoluta è diminuito del 31 per cento;

come evidenziato dal 7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014, a cura dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, "il perdurare della crisi economica ha continuato ad aggravare quegli aspetti manchevoli nel contrasto della povertà minorile nel nostro Paese, già segnalati nei precedenti Rapporti, quali il

disequilibrio della spesa sociale (specie quella destinata alla famiglia e alla maternità) e la fragilità dei servizi di *welfare*, aggravata dalle politiche di forte riduzione e frammentarietà delle risorse finalizzate agli interventi sociali". E il dato che più di altri aiuta ad individuare il fallimento delle politiche sinora adottate è quello relativo al rischio di povertà ed esclusione sociale per i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie con 3 o più minorenni: esso è pari al 70 per cento nel Mezzogiorno a fronte del 46,5 per cento a livello nazionale. 70 su 100 minorenni che nascono in una famiglia numerosa del Mezzogiorno d'Italia rischiano di essere poveri. Le peggiori condizioni di privazione ricadono sui figli degli immigrati, delle famiglie operaie o delle famiglie giovani o con un solo genitore, spesso la madre, che, per il tasso di impiego delle donne molto più basso della media europea, non riesce a mantenere il bambino;

l'Italia è al 33esimo posto su 41 Paesi nella classifica Ocse che regista il numero dei minorenni in stato di povertà;

nella classifica del benessere dei bambini contenuta nella "Report Card" n. 12 "Figli della recessione. L'impatto della crisi economica sul benessere dei bambini nei Paesi ricchi" (ottobre 2014) dell'UNICEF, l'Italia occupa il 22° posto su 29 Paesi: alle spalle di Spagna, Ungheria e Polonia e prima di Estonia, Slovacchia e Grecia e risulta il Paese con il tasso "NEET" (Not in education, Employment or training) più elevato tra tutti Paesi industrializzati, dopo la Spagna. L'11 per cento dei nostri giovani tra 15 e 19 anni non sono iscritti a scuola, non lavorano e non frequentano corsi di formazione;

secondo gli esperti dell'UNICEF nel periodo della recessione (2008-2012) preso in esame dal rapporto, la maggior parte dei Governi hanno abbandonato una politica economica di stimolo della crescita in favore di una improntata all'austerità, con grave impatto sui bambini e sulle famiglie in tutta la UE e l'area OCSE in particolar e nella regione del Mediterraneo. Altri Paesi hanno invece perseguito politiche di sostegno alle famiglie con bambini, con il risultato di una migliore protezione dell'infanzia dagli effetti più devastanti della crisi;

i risultati dell'analisi dell'UNICEF nel Report Card mostrano che la realizzazione di politiche di protezione sociale è un fattore decisivo per prevenire la povertà e che molti Paesi, a partire dal 2010, con l'adozione di politiche restrittive hanno compiuto un "grande passo indietro nelle politiche sociali" in termini di reddito, con ripercussioni a lungo termine per i bambini, le famiglie e per le comunità: nel 2012 in Grecia il reddito medio dei nuclei familiari con bambini è ritornato ai livelli del 1998 - l'equivalente di una perdita di 14 anni di progresso in termini di reddito. Secondo la stessa rilevazione l'Irlanda, il Lussemburgo e la Spagna hanno perso un decennio, l'Islanda ha vanificato 9 anni e l'Italia, l'Ungheria e il Portogallo ne hanno persi 8;

già nella relazione del 2013 l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza aveva sollevato la problematica relativa all'impatto negativo della mancanza di investimenti, da parte della Stato, a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e l'impatto negativo che i costi sociali ed economici dei mancati investimenti sull'infanzia e l'adolescenza avranno sull'Italia del presente ma soprattutto del futuro;

al forte ridimensionamento dell'intervento pubblico in questo ambito, si aggiunge la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio italiano;

il Fondo per le politiche sociali è stato in questi ultimi anni costantemente finanziato. Lo stesso Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finanziato annualmente dalla legge di stabilità, ha visto ridursi negli anni la sua dotazione finanziaria: se la legge di stabilità per il 2012 stanziava quasi 40 milioni di euro per il 2012, il disegno di legge di stabilità attualmente all'esame del Parlamento prevede per il 2015 uno stanziamento di 28,7 milioni senza alcun incremento rispetto al 2014. Ciò si è tradotto in una riduzione in 3 anni del 28 per cento delle risorse assegnate al medesimo Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

l'associazione "Save the children", ha presentato un rapporto in concomitanza dell'avvio di una campagna sull'infanzia per accendere i riflettori sulla condizione dei minori in Italia;

secondo il rapporto dell'organizzazione, sono 4 i principali pregiudizi determinati dalle politiche pubbliche ai danni di bambini e adolescenti: il taglio dei fondi per minori e famiglia, la mancanza di risorse per una vita dignitosa, il basso livello di istruzione e il lavoro. L'Italia è al 18mo posto per la

spesa per l'infanzia e la famiglia pari all'1 per cento del pil. Quasi il 29 per cento di bambini sotto i 6 anni vive ai limiti della povertà, tanto che il nostro Paese è al 21° posto in Unione europea per rischio povertà ed esclusione sociale fra i minori di età 0-6 anni e il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale. Ancora, il nostro Paese è al 22° posto per quanto riguarda il basso livello d'istruzione, per dispersione scolastica ed è all'ultimo posto per tasso di laureati;

il rapporto, inoltre, mette in evidenza come «tutta la politica italiana nei confronti dell'infanzia appare caratterizzata da evidenti "amputazioni e protesi": 1) l'assenza di un piano organico di contrasto alle povertà minorili e di interventi di sostegno alle famiglie in questa condizione (agevolazioni fiscali, voucher, eccetera); 2) l'assenza di politiche organiche e attive di sostegno al lavoro femminile e alla conciliazione lavoro-famiglia; 3) l'impalpabilità del sistema di servizi per la prima infanzia in tante Regioni del Mezzogiorno, e il suo ritardo anche in alcune aree del Centro e del Nord; 4) la fragilità del sistema di orientamento e formazione professionale soprattutto nel Mezzogiorno, malgrado le significative riforme degli ultimi 10 anni; 5) l'assenza di un programma urgente di investimenti per il recupero e la ristrutturazione dell'edilizia scolastica; 6) la mancata riforma legislativa per garantire la cittadinanza ai minori di origine straniera nati in Italia»;

il generale impoverimento delle generazioni più giovani va in parallelo con una colpevole disattenzione nei loro confronti, che si sta traducendo in una gravissima privazione di prospettive. Da qui la richiesta avanzata da Save the children, per un piano specifico di contrasto alla povertà minorile, un piano d'investimento a favore dell'istruzione pubblica e un nuovo piano per l'utilizzo dei fondi europei;

finora il nostro Paese non si è dato obiettivi precisi per la riduzione della povertà minorile, e non esiste nessun piano serio di intervento al riguardo;

tutta questa «disattenzione», nonostante il fatto che la Commissione europea abbia inserito tra i principali obiettivi dei Governi degli Stati dell'Unione europea la prevenzione e la lotta alla povertà minorile;

uno dei principali problemi del nostro Paese e che contribuisce fortemente al costante calo demografico, risiede principalmente nella sostanziale assenza di mirati, aiuti finanziari, di adeguati servizi all'infanzia a supporto delle famiglie, e di politiche mirate a sostenere le pari opportunità tra uomini e donne;

non è solo il reddito della famiglia a determinare la condizione di povertà di un bambino, ma è fondamentale poter contare anche su una rete di opportunità e di servizi, come l'asilo nido e una scuola di qualità, così come di spazi adeguati per il gioco e il movimento. La povertà è soprattutto disuguaglianza;

il primo rapporto di Save the children sulla povertà minorile in Europa diffuso a maggio 2014 evidenzia che sul fronte del *welfare*, dove la parità di accesso ai servizi per l'infanzia e all'educazione è fondamentale per garantire uguali opportunità e spezzare il circolo della povertà, solo meno della metà dei Paesi europei, tra cui non figura l'Italia, hanno reso disponibili i servizi per l'infanzia ad almeno un terzo della popolazione sotto i 3 anni entro il 2010, come stabilito dagli obiettivi condivisi;

dal rapporto Istat presentato il 25 luglio 2013 sull'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio educativi per la prima infanzia in Italia emerge che i bambini che usufruiscono di asili nido comunitari o finanziati dai Comuni variano dal 3,5 per cento al Sud al 17,1 per cento al Nord-Est, mentre la percentuale dei Comuni che garantiscono la presenza del servizio varia dal 24,3 per cento al Sud all'82,6 per cento al Nord-Est;

uno dei problemi strutturali dell'Italia è peraltro l'evidente carenza di strutture per l'infanzia e di asili nido comunitari, e un quadro avvilente in fatto di *welfare*, con alti costi e forti disparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese. Gli asili nido comunitari sembrano più strutture a pagamento che statali, con costi medi che si aggirano intorno ai 300 euro mensili, e tariffe in crescita rispetto agli anni passati. La distribuzione sul territorio nazionale di nidi comunitari o finanziati dal comune è peraltro fortemente squilibrata;

i pesanti tagli agli enti locali attuati in questi ultimi anni non hanno fatto che peggiorare la situazione

dal punto di vista sia della qualità del servizio che dei costi. Il dato di fondo resta sempre l'enorme scarto esistente tra le esigenze delle famiglie e la reale possibilità di soddisfare tali esigenze; il dossier di "Cittadinanzattiva" 2012 ha confermato in pieno le difficoltà in questo ambito: le strutture comunali su cui possono contare le famiglie superano di poco quota 3.600 e sono in grado di soddisfare circa 147.000 richieste di iscrizione. I genitori di un bambino su 4 (23,5 per cento) restano in lista d'attesa e sono costretti a rivolgersi, altrove;

di fronte a questi dati non stupisce il fatto che molte giovani donne siano spinte a rinunciare o a rinviare *sine die* una maternità, comunque desiderata, come confermano i dati Istat; l'insufficienza nell'offerta dei servizi socio-educativi per l'infanzia, influisce negativamente e scoraggia la partecipazione femminile al mercato del lavoro, facendole rinunciare. Infatti questo rappresenta uno dei maggiori ostacoli che ancora oggi una donna incontra nel mondo del lavoro, tanto che il tasso di occupazione femminile pone l'Italia all'ultimo posto nella graduatoria europea del livello di attività; in questo ambito è quindi improcrastinabile individuare efficaci politiche attive del lavoro che puntino a favorire la buona e stabile occupazione femminile nel nostro Paese. Per far ciò, tali politiche non possono non intrecciarsi inevitabilmente con le esigenze di cura della famiglia, e quindi anche con un aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, del tempo pieno, dei servizi socio-educativi per l'infanzia;

ulteriore aspetto centrale che riguarda le politiche di tutela dei minori, è quello relativo ai minori non accompagnati;

secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2013 i migranti nel mondo sono stati 232 milioni, pari al 3,2 per cento della popolazione globale, contro 175 milioni nel 2000 e 154 milioni nel 1996;

si calcola che siano 33 milioni i migranti di età inferiore ai 20 anni (il 16 per cento di tutte le persone migranti), di cui 11 milioni hanno un'età compresa tra i 15 e i 19 anni;

all'interno di questo processo migratorio i minori non accompagnati, negli ultimi 10 anni sono notevolmente aumentati. Anche nel nostro Paese i minori stranieri e quelli non accompagnati in particolare, costituiscono una realtà sempre più importante, dalle caratteristiche molto variegate e composite. Ciò comporta anche la difficoltà di quantificare con precisione il fenomeno;

i dati dell'ultimo rapporto bimestrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano, all'8 settembre 2014, la segnalazione di 11.010 minori, stranieri non accompagnati di cui 2.776 risultano irreperibili;

nella XVI Legislatura la Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza avviò e concluse un'indagine conoscitiva sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati. L'obiettivo principale dell'indagine, è stato proprio quello di voler approfondire la situazione e il destino dei suddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una volta abbandonati i centri di prima accoglienza per gli immigrati. È evidente infatti come sia estremamente critica la fase del loro primo inserimento nella società civile, che li espone inevitabilmente a gravi rischi di sfruttamento da parte della criminalità, oltre che per la loro stessa incolumità;

il fenomeno per il quale molti minori si allontanano senza lasciare traccia dalle strutture di ospitalità per loro previste impone, di conseguenza l'individuazione di efficaci strumenti di contrasto alla loro scomparsa e alla tutela dei loro diritti fondamentali. Va sottolineato come una delle ragioni dell'allontanamento di questi giovani dalle comunità che li ospitano è da rinvenirsi anche nella riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni e conseguentemente ai relativi centri di prima accoglienza;

peraltro i Comuni hanno sempre maggior difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dalla presenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio. Il Comune infatti, per competenza, deve provvedere a collocarli temporaneamente in un luogo sicuro sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione;

un importante passo avanti in questo ambito è stato l'accordo raggiunto con il Governo del 30 marzo 2011 che ha portato poi allo stanziamento dei fondi necessari al contributo per le spese di accoglienza solo per i minori provenienti dal nord Africa e che ha creato le premesse per l'istituzione nel 2012, del

Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; la legge di stabilità per il 2014 prevede uno stanziamento di 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Risorse indispensabili ma ancora insufficienti per assicurare effettiva copertura delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tutti i minori presenti, senza alcuna distinzione di provenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano; un ulteriore aspetto centrale delle politiche di integrazione e di tutela dei minori, è la concessione della cittadinanza ai figli di immigrati, nati in Italia; l'applicazione del principio dello *ius soli* consentirebbe di sostenere il processo di integrazione socio-culturale verso un'effettiva convivenza tra le persone di origine diversa; il bambino nato in Italia da genitore straniero, pur non essendo cittadino italiano, impara la nostra lingua, frequenta la scuola italiana, acquisisce la cultura e le abitudini locali. Inoltre, il bambino vive in un Paese del quale assorbe le regole e i comportamenti, ma il cui ordinamento giuridico non lo riconosce come cittadino; un problema drammatico riguarda la violenza sui minori; la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce ad ogni bambino e adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza; è noto che gran parte delle violenze avviene all'interno dell'ambiente familiare, conseguentemente il numero degli abusi e delle violenze risulta certamente sottostimato e il fenomeno tende a rimanere sommerso; i casi di abusi sessuali e pedofilia sono in aumento nell'età adolescenziale. Da quanto riportato dall'associazione "Telefono azzurro", risulta che la percentuale di adolescenti vittime di abusi sessuali è passato dal 13,4 per cento nel 2009 al 22,3 per cento nel 2012; dai dati emerge anche che un numero considerevole di segnalazioni riguarda casi di adescamento *on line*, che hanno registrato un aumento del 10 per cento dal 2008 al 2012. Sebbene anche per questa tipologia di abusi il responsabile sia prevalentemente un familiare, molti adescatori sono soggetti estranei alla vittima o amici/conoscenti. Inoltre, la percentuale di abusi su bambini e adolescenti stranieri risulta in progressivo aumento, dal 9 per cento nel 2011 al 19 per cento nel 2012; vanno poi evidenziate le criticità conseguenti alla frammentazione delle competenze istituzionali sull'infanzia e l'adolescenza, criticità già più volte sottolineate dalla stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, e che si traducono in un limite ad un'azione realmente efficace. Tali competenze, divise tra Ministeri, commissioni, comitati ed osservatori, rischiano di rendere le politiche per l'infanzia e l'adolescenza non efficaci e troppo frammentate; la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, con la gestione delle relative risorse. Sono, inoltre, affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il dipartimento per le politiche della famiglia, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di competenza del Governo riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il dipartimento per le pari opportunità, in cui opera l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, svolge le funzioni inerenti alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia predisponde il piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE). Per quanto riguarda le funzioni in tema di minori il Ministero del lavoro monitora gli interventi ed i progetti sperimentali finanziati previsti dalla legge n. 285 del 1997, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", e ne predisponde la relazione annuale al Parlamento. Sempre il Ministero del lavoro, inoltre, provvede a monitorare, in coordinamento con il Ministero della giustizia e le Regioni, lo stato di attuazione della legge n. 149 del 2001 rivolta agli interventi in favore dei minori fuori famiglia;

è evidente quindi, come risulti indispensabile giungere a un coordinamento efficace di compiti e funzioni, e di partecipazione alle politiche sull'infanzia, e all'unificazione, o perlomeno a una sensibile riduzione delle competenze in materia di infanzia e adolescenza, al fine di evitare inutili e controproducenti sovrapposizioni fra soggetti e istanze diverse,  
impegna il Governo:

- 1) a sostenere politiche attive e misure efficaci di sostegno alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, al fine di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con particolare riguardo a chi ha redditi bassi e discontinui;
- 2) a promuovere politiche sociali di sostegno alla maternità e alla paternità, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per la messa in sicurezza e l'incremento delle strutture e dei servizi socio-educativi per l'infanzia e in particolare per la fascia neo-natale e pre-scolastica, garantendone l'attuazione e l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale;
- 3) ad assumere iniziative per incrementare le risorse per le politiche sociali, e per l'infanzia e l'adolescenza;
- 4) a farsi promotore, nell'ambito del semestre europeo, di un piano europeo per contrastare la povertà infantile in particolare attraverso politiche volte a controbilanciare la recessione e ridistributive in modo tale che il benessere dei bambini sia al centro del futuro programma di stabilità, di crescita e di occupazione in Europa;
- 5) a concordare con gli organismi dell'Unione europea la rinegoziazione della "*golden rule*" per tutti gli investimenti degli enti territoriali in tema di tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- 6) ad assumere iniziative per prevedere interventi, anche di tipo fiscale, per il sostegno alle famiglie in condizione di povertà estrema;
- 7) ad assumere iniziative dirette ad incrementare le risorse da destinare per la piena attuazione dei diritti dei minori che vivono in Italia;
- 8) a favorire l'inclusione sociale dei minori stranieri, prevedendo, tra l'altro, una propria iniziativa normativa volta a concedere la cittadinanza ai nati in Italia da genitori stranieri legalmente residenti in Italia;
- 9) ad assumere opportune iniziative volte ad aumentare le risorse finanziarie a favore delle Regioni e degli enti locali sulla base delle rispettive presenze, per il potenziamento e il miglioramento dei progetti di accoglienza a favore dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso un aumento delle risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
- 10) ad attuare efficaci iniziative, anche normative, al fine di intervenire nella fase estremamente critica del primo inserimento nella società civile dei minori non accompagnati, aiutandoli in una fase che li espone inevitabilmente a gravi rischi per la loro incolumità e di sfruttamento da parte della criminalità, e a favorirne la loro integrazione, agevolando a tal fine opportune forme di affido temporaneo;
- 11) a potenziare il settore della giustizia minorile, al fine di rendere concreto il recupero sociale dei giovani entrati nel circuito penale e in disagio sociale;
- 12) ad assumere iniziative dirette a un accentramento delle competenze istituzionali sull'infanzia e l'adolescenza, attualmente eccessivamente frammentate, al fine di consentire un'azione realmente efficace delle politiche in materia.

(1-00351)

[LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BLUNDO](#), [BUCCARELLA](#), [DONNO](#), [MOLINARI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [VACCIANO](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [COTTI](#) - Il Senato,

premesso che:

la regione del Kurdistan (circa 511.000 chilometri quadrati, più grande dell'Italia, che misura 301.000 chilometri quadrati) è divisa tra Iraq, Iran, Turchia, Siria ed ex Urss. La mancanza di censimenti, lo stato di guerra permanente e l'emigrazione incontrollata rendono incerti i dati sulla popolazione: secondo alcune stime, i curdi residenti in Kurdistan sarebbero circa 29 milioni. La maggior parte di loro, circa 13 milioni, vive in Turchia. Le persecuzioni e le guerre hanno alimentato la diaspora di almeno 5 milioni di persone, tra profughi ed espatriati. In Europa i curdi si sono stabiliti soprattutto in

Germania, Austria, Scandinavia, Francia e Grecia. Negli ultimi anni si è registrata una forte emigrazione verso le metropoli turche;

la città di Kobane (Siria) si trova al confine con la vicina Turchia, ed è attualmente sotto assedio da parte del cosiddetto Stato islamico (IS);

tre dei principali gruppi curdi, the Kurdish Regional Government (KRG) in Iraq, Kurdistan Workers' Party (Pkk) in Turchia e il Syria's Democratic Union Party (PYD) in Siria, hanno una storia di accesa competizione e tale competizione e differenze stanno continuando tuttora, nonostante la lotta contro il nemico comune IS;

l'assedio di Kobane ha innescato scontri anche tra i diversi gruppi curdi in Turchia, compresi islamici curdi che seguono il Free cause party (Huda-Par) e curdi più laici, vicini al Partito democratico popolare (HDP), spesso affiliati con il Pkk;

queste lotte intestine hanno inoltre evidenziato la dimensione socio-economica spesso trascurata delle relazioni intracurde. I curdi richiedono non solo la pace esterna con la Turchia, ma hanno anche bisogno di raggiungere una pace interna tra le diverse fazioni presenti nella regione;

considerato che:

la risoluzione Onu che identifica il Pkk come organizzazione terroristica è la n. 1373 (2001). Nel 2007 Ocalan (*leader* della formazione) ha presentato ricorso che è stato definito però irricevibile dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

la soluzione della questione curda è del resto strategica per l'assetto dell'intero Medio oriente e per una pace duratura in questa regione. Proprio dal Pkk, sotto la *leadership* di Abdullah Ocalan, è emersa la disponibilità a risolvere la questione curda con la via del dialogo e del confronto. Tra le proposte avanzate quelle del confederalismo democratico, che potrebbe costituire la base per la soluzione dei problemi della Turchia, della Siria, dell'Iraq e dello stesso Iran, superando i confini nazionali, non su base settaria, come pretendono i fondamentalisti dell'IS, ma in modo democratico, nel rispetto delle varie etnie e fedi religiose praticando l'autodeterminazione su base territoriale;

il tribunale di Roma ha riconosciuto ad Abdullah Ocalan (attualmente detenuto in stato di isolamento in Turchia), in base all'articolo 10 della Costituzione, l'asilo e lo *status* di rifugiato politico;

il Governo italiano, come stabilito dalla risoluzione Doc. XXIV n. 34 del 20 agosto 2014 delle Commissioni riunite 3a e 4a (Affari esteri e Difesa) del Senato, nonché come disposto dal comma 4-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, mentre è stato solerte a fornire "supporto militare alle autorità regionali curde", non è stato altrettanto sensibile nel sostenere, nei consensi internazionali, il ricorso alla via pacifica e al negoziato per trovare una soluzione alla vicenda curda nel rispetto del diritto internazionale e quello dei diritti umani,

impegna il Governo:

1) a promuovere, anche in sede europea, azioni di confronto che permettano alle autorità regionali curde di raggiungere e garantire l'auspicata stabilità politica riappropriandosi al massimo della loro identità etnica, culturale, sociale ed economica;

2) a promuovere iniziative, anche in sede europea, al fine di ottenere garanzie di rinuncia alla lotta armata, da parte dei gruppi estremisti curdi, e che si impegnino a perseguire un processo politico e pacifico di riconciliazione interna, quindi l'avvio di un dialogo e di un negoziato tra le parti e con le autorità nazionali, teso a determinare una soluzione giusta, duratura e includente della vicenda curda, senza pregiudicare la loro autonomia e indipendenza politica, ma anche per rafforzare il fronte di difesa nei confronti di IS;

3) a promuovere iniziative, anche in sede europea, volte a determinare un periodo di osservazione durante il quale il Pkk potrà chiedere il congelamento della propria posizione internazionale, e trascorso il quale, in caso di esito positivo dell'osservazione, potrà essere cancellato dalla lista delle organizzazioni terroristiche.

(1-00352)

[BIGNAMI](#), [DE PETRIS](#), [Maurizio ROMANI](#), [MUSSINI](#), [PEPE](#), [URAS](#), [MASTRANGELI](#), [BENCINI](#)

, [CAMPANELLA, ORELLANA](#) - Il Senato,

premesso che:

la progressiva diffusione di strumenti di pagamento elettronici nelle transazioni commerciali è stata avviata, con il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 che, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ha disposto che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti superiori a 30 euro effettuati con carte di debito o di credito;

tutti gli esercenti, ivi compresi i professionisti, hanno dovuto dotarsi di un terminale abilitato al pagamento elettronico, il cosiddetto POS (*point of sale*), collegato con il centro di elaborazione della banca che offre il servizio e consente di autorizzare ed effettuare contestualmente, in tempo reale, l'addebito sul conto corrente del soggetto abilitato e l'accredito sul conto corrente dell'esercente (ovvero il professionista),

pur riconoscendo la necessità di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, non si può non sottolineare come l'obbligo di dotarsi di POS comporti costi non trascurabili, corrispondenti alle spese per l'acquisto, l'installazione ed il canone mensile di utilizzo del terminale, nonché alle commissioni addebitate dall'istituto di credito per ciascun pagamento effettuato elettronicamente;

taeli costi, in special modo per le realtà professionali meno strutturate e di più modeste dimensioni, non paiono proporzionati rispetto alle pur legittime finalità di contrasto all'evasione, le quali peraltro si ritiene che risultino già ampiamente tutelate dal divieto di pagamento in contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio;

l'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, con finalità di contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale. Nell'ottica dello snellimento burocratico e della semplificazione, inoltre, diverse norme (medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 201 e articolo 16 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012) hanno esteso al bacino delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici (anche previdenziali) l'obbligo di effettuare pagamenti mediante strumenti diversi dal contante. Da ultimo, l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, ha previsto una deroga al tetto per l'uso del contante per determinate transazioni legate al turismo effettuate da cittadini non europei;

l'uso del contante comporta una minore tracciabilità delle operazioni e il conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, determinando ripercussioni sulla collettività, una distorsione del mercato e conseguenze anche per gli esercenti, legate sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;

tenuto conto che:

il 29 luglio 2014 è entrato in vigore il «Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento», decreto ministeriale n. 51 del 14 febbraio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, che cancella la gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti. Il regolamento inoltre detta le regole sulla pubblicità delle commissioni di interscambio, stabilendo che i gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia devono pubblicare, ed aggiornare regolarmente, sul proprio sito *internet*, in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza;

l'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale detta le modalità di applicazione delle commissioni secondo cui gli *acquirer* (il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari) sono tenuti a distinguere le commissioni da

applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento (di debito, di credito, prepagate) anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento nonché a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime;

gli stessi *acquirer* differenziano l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le sottopongono a revisione tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati;

inoltre, tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto convenzionante all'esercente, nel contratto di convenzionamento (art. 6) è inserita una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio;

il provvedimento persegue l'obiettivo di disegnare una regolamentazione unitaria della disciplina dei pagamenti effettuati a mezzo di strumenti elettronici armonizzandola con quella più ampia della trasparenza del costo delle commissioni, ponendo così fine ad una normativa equivoca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari o volutamente disattesa dagli stessi per trasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle dei canoni per il noleggio dei POS;

considerato che:

l'articolo 9, comma 1, lettera *f*, della legge n. 23 del 2014, recante "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", prevede un incremento dell'attività conoscitiva e di controllo attraverso il rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevede disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica;

nel mese di luglio 2014 la Commissione europea ha proposto un pacchetto legislativo, in cui è compreso tra l'altro uno schema di regolamento volto a porre un limite alle commissioni di interscambio dei circuiti di carte di credito e di debito al fine, anche in questo caso, di ridurre le commissioni finali applicate agli esercenti incentivando, per tale via, l'utilizzo di strumenti alternativi al denaro contante;

pur riconoscendo i benefici che potrebbero derivare da un ricorso più diffuso alla moneta elettronica, occorre far sì che i costi relativi ricadano innanzitutto sul sistema bancario, primo beneficiario del cosiddetto *e-payment*, riducendo i canoni della carte di credito a carico dei consumatori e riducendo i costi delle commissioni bancarie a carico degli esercenti, introducendo inoltre sistemi premiali per questi ultimi se favoriscono il pagamento elettronico rispetto a quello in contanti, impegna il Governo:

1) ad assumere ogni iniziativa utile per far sì che le commissioni, i canoni e i costi derivanti dall'utilizzo della moneta elettronica, esclusi unicamente quelli concernenti l'acquisto, il noleggio e l'attivazione relativi ai POS che ricadono sugli esercenti, siano eliminati, prevedendo inoltre l'introduzione di sanzioni per coloro che non rispettino l'obbligo di munirsi di POS;

2) a prevedere che i costi relativi alla diffusione della moneta elettronica siano posti a carico degli istituti di credito;

3) a modificare la legislazione vigente, al fine di introdurre sgravi fiscali per gli esercenti i cui incassi, derivanti da vendite effettuate con moneta elettronica, superino quelli derivanti dalle vendite effettuate con pagamento in contanti;

4) a prevedere che le nuove carte di credito emesse a partire dal 1° aprile 2015 siano personalizzate con fototessera, per ridurre i casi di truffe e furto di identità;

5) a modificare le disposizioni normative vigenti che limitano il trasferimento del denaro contante, innalzando a 1.500 euro la soglia attualmente prevista di 1.000 euro per i cittadini italiani;

6) ad attivarsi nelle opportune sedi dell'Unione europea al fine di promuovere l'adozione di una disciplina comune relativa ai limiti della circolazione del denaro contante.

(1-00353)

[TONINI, CASINI, MARAN, COLUCCI, LUCHERINI, ZIN, RUSSO, D'ADDA](#) - Il Senato,  
premesso che:

la coalizione internazionale, composta da Paesi occidentali e arabo-musulmani, formatasi su richiesta del Governo iracheno con l'obiettivo di contrastare e arrestare l'avanzata dell'Isis, ha chiesto al popolo kurdo di assumere un ruolo fondamentale in questa impresa, in nome della difesa e della promozione dei medesimi valori di libertà e dignità delle persone e dei popoli;

i kurdi sono una delle popolazioni mediorientali nelle quali più fortemente sono avvertiti i valori di laicità delle istituzioni e di libertà delle persone, a cominciare dalla difesa e promozione dei diritti delle donne;

alcuni dei Paesi che hanno inizialmente sostenuto l'Isis, permettendo all'organizzazione di diventare una minaccia concreta e incombente, hanno perpetrato massacri ai danni del popolo kurdo: negli ultimi decenni 30.000 kurdi sono stati uccisi, decine di migliaia sono stati incarcerati e almeno 5.000 villaggi sono stati bruciati; molti di questi delitti contro l'umanità e gravi violazioni dei diritti umani sono stati condannati dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo;

la maggior parte delle organizzazioni politiche che difendono i diritti e gli interessi del popolo kurdo non chiedono la costituzione di uno Stato kurdo, ma la garanzia di ampi spazi di autonomia speciale, all'interno di tutti i 4 Stati ai quali appartengono: Turchia, Siria, Iraq e Iran;

uno dei partiti che rappresentano le istanze di libertà e autonomia del popolo kurdo, il Pkk, è tuttora inserito nell'elenco delle organizzazioni terroristiche internazionali a fianco dello stesso Isis, impegna il Governo:

1) a sostenere in tutte le sedi politiche e diplomatiche la causa dell'autonomia politica dei kurdi, nell'ambito degli Stati di cui fanno parte e nel rispetto della loro integrità territoriale, in un quadro di piena tutela dei diritti umani;

2) ad adoperarsi per incoraggiare ulteriormente, anche per tramite della UE, uno sviluppo positivo dei negoziati in corso tra il Governo di Ankara e il Pkk.

(1-00354)

[Paolo ROMANI, D'AMBROSIO LETTIERI, GIRO, BRUNO, PELINO, BRUNI, ALICATA, CARRARO, SERAFINI, CONTI, PAGNONCELLI, GALIMBERTI, ZIZZA, PERRONE, MANDELLI](#) - Il Senato,

premesso che:

la "patologia" che crea i danni più gravi ad un bambino e che si trasmette dai genitori ai figli è la povertà, perché comporta un altissimo rischio di esclusione sociale e condanna in modo quasi ineluttabile una parte consistente della popolazione ad un destino di marginalità in grado di determinare per la società un carico di devianza, che può minare alla base qualsiasi possibilità di sviluppo economico e sociale dell'intero Paese;

l'investimento sul capitale umano per il futuro del Paese è basilare e occorre metterlo in atto con interventi concreti di lunga durata e di ampio respiro, in luogo di finanziamenti sporadici e a pioggia, e con programmi chiari, organici e valutabili affinché gli stessi possano essere produttivi anche da un punto di vista economico;

la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, definisce in modo organico i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini;

in particolare, la Convenzione si ispira a 4 principi prioritari: 1) la non discriminazione, prevedendo che i diritti sanciti dalla convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino o adolescente o dei genitori; 2) il superiore interesse, disponendo che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino o adolescente deve avere la priorità; 3) il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino, impegnando gli Stati a riservare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini; 4) l'ascolto delle opinioni del minore, prevedendo il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il

corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni; il nostro Paese ha reso esecutiva la Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n. 176, facendo registrare nel corso degli ultimi anni importanti progressi nella legislazione per il sostegno ai minori, prima fra tutte l'approvazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", con la quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato, proprio in attuazione dei principi della convenzione sui diritti del fanciullo, alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente loro più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria; successivamente, con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, che predispone ogni 2 anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, e individua le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle Regioni e dagli enti locali;

la medesima legge ha disposto l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia, con il compito, fra gli altri, di vigilare sulla rispondenza della legislazione nazionale alla normativa fissata in sede di Unione europea e ai principi di cui alla convenzione del 1989, nonché a prevedere la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia, da svolgere il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della convenzione stessa;

con la legge 12 luglio 2011, n. 112, è stata istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

con riferimento alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta contro tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini, è di assoluta importanza la legge 1° ottobre 2012, n. 172, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", con la quale sono state inasprite le pene per lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione minorile, anche attraverso l'introduzione di 2 nuovi reati: l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l'adescamento di minorenni;

giova evidenziare che, nonostante l'impegno, sul piano istituzionale e normativo, di perseguire con ogni sforzo per garantire un sensibile livello di tutela ai minori, l'Italia deve purtroppo, ancora, misurarsi con una condizione minorile che appare sempre più grave;

è doveroso sottolineare che la situazione è ancor più preoccupante se si considera la congiuntura economica negativa, come fattore che colpisce soprattutto le fasce deboli della popolazione, limitativo delle opportunità educative e di crescita, e a fronte del quale le politiche adottate sul piano nazionale, condizionate anche da un'eccessiva frammentazione di competenze in ordine alle questioni della famiglia, non hanno posto la dovuta attenzione al rispetto dei diritti e alla condizione di vita dei minori;

considerato il ruolo fondamentale che rivestono le politiche sociali ed economiche nel contrasto ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, sarebbe auspicabile un maggior impiego di risorse per garantire livelli di vita dignitosi; definire i livelli essenziali delle prestazioni, senza disuguaglianze nell'accesso, al fine di contrastare il divario tra Nord e Sud; investire nel sostegno allo studio e rimuovere le cause della dispersione scolastica; superare l'eccessiva frammentazione delle competenze

sulla materia, per evitare ulteriore dispersione delle risorse destinate alle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza;  
considerato che:

dai dati Istat sulla povertà in Italia e da quelli del rapporto di verifica dei livelli essenziali di assistenza, curato dal Ministero della salute, è emerso che vivono in situazioni di povertà relativa 1.822.000 minorenni, pari al 17,6 per cento di tutti i bambini e gli adolescenti. Il 7 per cento dei minorenni, pari a 723.000 persone, invece, vive in condizioni di povertà assoluta. Tale situazione è molto disparata a seconda del luogo di nascita: è del 10,9 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del 4,7 per cento nel Centro e nel Nord del Paese;

per quanto concerne il tema dell'abbandono scolastico l'indicatore utilizzato per l'analisi del fenomeno in ambito europeo è quello degli *early school leaver* (ESL) con cui si prende a riferimento la quota dei giovani dai 18 ai 24 anni d'età in possesso della sola licenza media e che risultano fuori dal sistema nazionale e regionale di istruzione e formazione professionale;

secondo i dati più recenti, relativi alla media del 2012, i giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonato prematuramente gli studi o qualsiasi altro tipo di formazione sono 758.000 (29.000 in meno rispetto al 2011), di cui il 59,6 per cento di sesso maschile. Nella fascia di età considerata, l'incidenza dei giovani in possesso della sola licenza media e non più in formazione è pari al 17,6 per cento (18,2 nel 2011) contro una media UE del 12,8 per cento (13,5 nel 2011);

a questo proposito, nella graduatoria dei 27 Paesi UE, l'Italia occupa ancora una posizione di ritardo, collocandosi nella quart'ultima posizione, subito dopo il Portogallo. Il divario con il dato medio europeo è più accentuato per la componente maschile (20,5 per cento contro 14,5), in confronto a quella femminile (14,5 per cento contro 11);

a livello regionale la situazione appare eterogenea: il Molise è l'unica Regione ad avere raggiunto il *target* europeo, con un valore dell'indicatore pari al 9,9 per cento. Il fenomeno dell'abbandono scolastico continua a interessare in misura più sostenuta il Mezzogiorno, con punte del 25,8 per cento in Sardegna, del 25 per cento in Sicilia e del 21,8 per cento in Campania. In confronto al 2011, Marche, Trentino-Alto Adige, Liguria e Umbria hanno registrato un innalzamento significativo dell'indicatore (rispettivamente, un aumento di 2,7, 1,9, 2,1 e 1,9 punti percentuali). Molise, Lazio, Veneto e Lombardia segnalano invece le maggiori diminuzioni (con cali di 3,2, 2,7, 2,7 e 2 punti percentuali);

il rapporto UNICEF "Report Card" n. 12 "Figli della recessione" presenta un'analisi comparativa dei principali indicatori di benessere (e malessere) dell'infanzia e dell'adolescenza in 41 Stati ad alto reddito (area OCSE e UE) colpiti dalla recessione globale nel periodo 2008-2012 e colloca l'Italia al 33° posto, ossia nella terza fascia inferiore della classifica sulla povertà infantile;

l'Italia è altresì al 37° posto nella classifica relativa ai NEET (giovani tra i 15 e i 24 anni che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione) ossia quasi in fondo alla graduatoria. La quota di NEET fra i giovani è aumentata di quasi 6 punti, raggiungendo il 22,2 per cento ed è il tasso NEET più alto dell'Unione europea;

anche secondo le indagini dell'organizzazione "Save the children", si è di fronte ad una vera e propria emergenza infanzia, per la quale quasi il 32 per cento dei bambini sotto i 6 anni vive ai limiti della povertà, e il 23,7 per cento vive in stato di depravazione materiale;

un'indagine della Società italiana di pediatria dal titolo "Abitudini e stili di vita degli adolescenti", invece, ha rivelato che il 60 per cento degli adolescenti passa almeno 11 ore al giorno seduto: tra scuola, televisione e *internet*. La sedentarietà, come è noto, è un fattore determinante importante dell'obesità, quindi della sindrome metabolica come fattore predisponente delle principali malattie cardiovascolari degenerative e tumorali dell'adulto e dell'anziano. D'altro canto non sono sufficienti 2 ore a settimane di educazione fisica nell'ambito scolastico per recuperare le numerose ore passate seduti;

dall'ultima relazione sullo stato di salute del Paese è emerso che i bambini e gli adolescenti italiani sono fra i più obesi d'Europa. Su base nazionale il 26,9 per cento dei giovani dai 6 ai 17 anni ha un

peso superiore di quello che dovrebbe avere, con livelli maggiori soprattutto al Sud e nelle isole (oltre il 30 per cento). A peggiorare le cose i dati del Ministero della salute che evidenziano come il fenomeno dell'obesità interessi e inizi soprattutto in età precoce, tra i 6 e i 10 anni, quando la percentuale raggiunge il 35,7 per cento, dimostrando come oltre un bambino su 3 soffra della patologia. Se si prendono in riferimento i più piccoli, tra i 3 e gli 11 anni, le cose non cambiano di molto: il 25,2 per cento di bimbi italiani pesa troppo;

altri dati significativi emersi dall'indagine della Società italiana di pediatria vengono di seguito riportati: per il 77,7 per cento del campione le regole imposte dai genitori sono eque, mentre solo il 16,5 per cento le considera inique e un altro 6 per cento addirittura poche. Più del 50 per cento si corica dopo le ore 23 anche se il giorno successivo c'è scuola, e la percentuale raggiunge il 90 per cento se invece non ci sono lezioni. Durante queste ore i *baby* nottambuli trascorrono il loro tempo davanti alla televisione o, molto più spesso, navigando in *internet*, indisturbati e liberi di accedere a qualsiasi tipo di sito, dalla propria stanza. Il 68 per cento, infatti, ha il *personal computer* in camera e il 61 per cento il televisore. Il 45 per cento li detiene entrambi;

dal medesimo sondaggio è emerso altresì che il 62 per cento degli adolescenti non è mai stato in oratorio, il 67 per cento non ha mai fatto volontariato, l'89 per cento non ha mai fatto attività politica e il 76 per cento non è mai stato in centri di aggregazione. Fortunatamente, il 60 per cento dei medesimi adolescenti si fida dei genitori più che degli amici reali, di un fratello o di una sorella, degli insegnanti, dell'allenatore di calcio, del parroco o, addirittura, dell'amico virtuale conosciuto su "Facebook"; alla luce di quanto sopra è fondamentale che i genitori trascorrano la maggior parte del loro tempo libero dedicandosi ai propri figli, impongano loro delle sane regole e dei sani principi, tentino il più possibile di tutelarli dai nuovi mezzi di comunicazione che, se non utilizzati con il giusto criterio, portano alla sedentarietà, all'isolamento e, talvolta, alla devianza;

tenuto conto che:

proteggere l'infanzia dalla povertà è un dovere etico e morale che dovrebbe essere prioritario per ogni Governo, poiché i bambini e gli adolescenti di oggi saranno i cittadini di domani e compromettere il loro avvenire vuol dire minare le basi e il futuro stesso della società. In fasi in cui l'agenda politica di chi governa deve conciliare rigore, crescita e equità, deve essere ben chiaro che una strategia di sviluppo necessariamente include la protezione dei minori dall'indigenza;

l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora parte integrante del Trattato di Lisbona, sancisce la preminenza del diritto del minore e il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere;

il dato ancor più drammatico della povertà, in tutte le sue forme, si manifesta con l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare per l'indigenza della famiglia di origine e con il rischio di arrivare addirittura alla perdita della capacità genitoriale. Effetto sconvolgente, che dovrebbe bastare da solo a scuotere le coscenze e attivare nel più breve tempo possibile i dovuti interventi, per garantire al minore di crescere nella sua famiglia, così come previsto dall'articolo 315-bis del codice civile, opportunamente introdotto dalla legge n. 219 del 2012, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali";

a questo proposito la 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato, dopo un lungo dibattito iniziato nel mese di marzo 2014, ha licenziato il disegno di legge n. 1209 recante "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie", che prossimamente sarà al vaglio dell'Assemblea,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative volte ad assicurare una maggiore integrazione delle diverse competenze cui sono ricondotte le politiche per l'infanzia, consentendo in tal modo una più efficace e coordinata gestione delle priorità ed una migliore verifica dei risultati che tali politiche sono chiamate a realizzare;

2) ad adottare iniziative tese al sostegno di progetti per l'incentivazione allo studio, in favore di minori che si trovano in situazioni familiari di particolare disagio, o a rischio di esclusione sociale;

- 3) ad adottare con urgenza politiche di crescita adeguate anche attraverso una maggiore destinazione di risorse economiche e strumentali, volta a superare l'attuale situazione di stallo che ha causato un ulteriore impoverimento delle famiglie italiane e, in particolar modo, di quelle con figli minori;
- 4) ad elaborare un piano strategico per il contrasto della povertà minorile e giovanile, contro la dispersione scolastica e per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, con particolare riferimento alle aree più disagiate del Paese;
- 5) ad assumere iniziative per sviluppare i servizi integrativi volte a colmare il divario tra domanda e offerta di servizi delle singole Regioni;
- 6) a valorizzare in ogni modo il rapporto con le associazioni di volontariato radicate sul territorio e a far proprie, ove possibile, le buone pratiche da esse proposte o già realizzate a livello locale;
- 7) a promuovere politiche in sostegno della famiglia, quale entità cardine della società moderna, attribuendole un ruolo basilare per quanto concerne la crescita, lo sviluppo e l'educazione dei bambini e degli adolescenti;
- 8) a prevedere un'incentivazione delle attività sportive con accesso all'iscrizione senza oneri a carico delle famiglie;
- 9) a incentivare una campagna di sensibilizzazione contro lo stile di vita sedentario, sottolineandone gli aspetti deleteri, causa delle principali malattie cardiovascolari degenerative e tumorali nel soggetto adulto e nell'anziano;
- 10) a promuovere l'adozione di leggi nazionali volte a incentivare strumenti normativi *ad hoc*, al fine di oscurare siti *internet* sospetti con l'ausilio di apposite forme di avvertenza (*warning*) degli stessi.

(1-00355)

[Paolo ROMANI](#), [SCIASCIA](#), [CONTI](#), [LIUZZI](#), [BRUNO](#), [BRUNI](#), [GIRO](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#) - Il Senato,

premesso che:

la comunità internazionale si è mobilitata per sostenere la resistenza delle popolazioni curde, irachene e siriane contro gli attacchi distruttivi dell'IS (Islamic State), formando una coalizione che fornisce sostegno e assistenza primaria alle persone colpite, ma anche partecipazione attiva nei combattimenti aerei contro gli estremisti islamici dell'IS;

l'Italia ha preso parte a questa coalizione con l'invio di armamenti, di uomini e di mezzi militari, con compiti di ricognizione del territorio e di addestramento delle forze anti IS; il Governo italiano ha confermato tale orientamento anche nell'audizione del Ministro della difesa Pinotti davanti alle Commissioni congiunte Esteri e Difesa della Camera e del Senato dello scorso 20 novembre;

considerato che:

nella lotta all'IS le forze curde, sotto varie sigle ed organizzazioni (combattenti *peshmerga*, Pkk, Partito dei lavoratori del Kurdistan, PYD, Partito dell'unione democratica, PUK, Unione patriottica del Kurdistan, PDK, Partito democratico del Kurdistan, PDKI, Partito democratico del Kurdistan iraniano, YPG e YPJ), rappresentano una delle maggiori opposizioni ai tentativi di espansione del sedicente califfato;

la composizione dello schieramento delle forze che combattono sul campo l'IS si è progressivamente evoluta, arrivando a ricoprendere anche altri gruppi militari che possono essere ricondotti comunque ad una matrice d'ispirazione politica curda;

l'aggressività espansionistica dell'IS rappresenta una grave minaccia per la stabilità dell'intero assetto geopolitico della regione, andando ad innestarsi su equilibri storicamente fragili tra gruppi etnici, religiosi e tribali;

le analisi dei processi geopolitici dell'area mediorientale devono emanciparsi da categorizzazioni politiche tradizionali ormai inadatte a comprendere dinamiche sociali e politiche più complesse, interrelate e multiformi;

la comunità internazionale si trova ad affrontare questioni geopolitiche dai confini sempre più labili e delicati, in cui le contrapposizioni tra interessi rispondono a logiche spesso legate ad aspetti tribali e religiosi, aspetti che devono essere reinterpretati secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione

delle aspettative politiche e delle mutate esigenze delle parti in causa; le missioni sul campo dei membri del Parlamento hanno evidenziato le concrete difficoltà tecniche in cui versano questi combattenti, per carenze nei mezzi a disposizione e nell'organizzazione; i bombardamenti aerei mirati hanno dimostrato un'efficacia strategica fondamentale nel fermare l'avanzata del fronte islamico, impegna il Governo:

- 1) ad esaminare una possibile riconsiderazione delle valutazioni sul Pkk, tenendo conto delle differenze tra le articolazioni politiche e partitiche in cui si declina la rappresentanza del popolo curdo nei diversi Paesi della regione;
- 2) a sostenere le forze curde di opposizione all'IS con l'invio di armi e mezzi adeguati al conflitto in atto, valutando l'opzione di una partecipazione diretta alle azioni di bombardamento aereo portate avanti finora dagli altri *partner* della coalizione internazionale;
- 3) ad implementare iniziative di assistenza umanitaria alle popolazioni curde per assicurare l'approvvigionamento di acqua e cibo, garantire la salute delle persone coinvolte e la creazione di nuovi alloggi, anche attraverso la realizzazione di un "campo Italia" nell'area di Erbil per l'accoglienza dei rifugiati.

(1-00356)

#### Interrogazioni

**CARDIELLO** - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

gli aeroporti italiani sono, di norma, affidati dall'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) a gestori privati per periodi di tempo che variano tra i 20 a 40 anni. Questi, a loro volta, concedono a terzi, con contratti di tipo privatistico, l'utilizzo di aree all'interno della zona aeroportuale;

gli aeroporti che non hanno un gestore privato dipendono direttamente da ENAC. Sono questi gli aeroporti minori, che tuttavia ospitano varie attività aeronautiche, quali i centri di addestramento, le officine di manutenzione, le società di lavoro aereo e gli aero *club*, tutte realtà della cosiddetta aviazione generale;

le disposizioni dell'Unione europea volte a garantire trasparenza, pari opportunità e non discriminazione tra gli utenti, impongono di affidare le aeree del demanio aeronautico tramite gara pubblica e non prevedono alcun diritto di prelazione qualora l'affidamento dell'area debba essere rinnovato. Inoltre, il rinnovo della concessione avviene per un periodo di 3 anni, un arco temporale troppo ridotto e che scoraggia l'imprenditore ad investire ed è causa inoltre di ricorsi e contenziosi; in materia di concessioni, al demanio aeronautico non vengono applicate le medesime disposizioni riservate al demanio marittimo (utilizzo delle spiagge);

tale situazione, oltre a rappresentare una disparità di trattamento tra cittadini, rischia di produrre nel tempo all'aviazione generale italiana, alla quale sono rimasti circa 1.500 aeromobili contro i circa 20.000 di Inghilterra, Germania e Francia, un progressivo ed enorme danno economico;

poiché gli aeroporti traggono beneficio dalle imprese che operano al loro interno, è importante prevedere una razionalizzazione di tutti spazi e di tutte le aree disponibili affinché questi possano destare interesse ed attrarre operatori economici ed associazioni, quali, ad esempio, gli aero *club*;

ENAC e i gestori privati degli aeroporti devono verificare se tutti coloro ai quali sono stati concessi spazi per attività economiche siano adempienti agli obblighi di pagamento e individuare le ditte che non hanno realizzato il progetto imprenditoriale per cui era stata rilasciata la concessione e che traggono vantaggio dalla concessione solo per un uso privato o per sub concedere ad altri la stessa, ipotesi questa espressamente vietata,

si chiede di sapere:

se il Ministro non intenda adottare iniziative di propria competenza, anche di carattere legislativo, volte a salvaguardare quelle aziende operanti all'interno del demanio aeroportuale, attraverso bandi di rinnovo delle concessioni che tengano comunque conto della professionalità maturata e dei benefici apportati all'aeroporto dalle stesse;

se non ritenga opportuno verificare se i privati con i quali ENAC, o il gestore, hanno sottoscritto

contratti di utilizzo di aree o spazi all'interno di una zona aeroportuale, rispettino i pagamenti o se risultino morosi, e intervenire qualora i privati continuino a svolgere la loro attività all'interno della zona aeroportuale;

se non ritenga opportuno verificare quali ditte non hanno realizzato il progetto imprenditoriale per il quale era stata rilasciata la concessione e continuano a rimanere insediate utilizzando la concessione solo per un uso privato o per sub concedere ad altri la stessa.

(3-01458)

**CARDIELLO** - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il territorio del Cilento in provincia di Salerno è a forte vocazione agricola e naturalistica. La vera ricchezza è rappresentata dall'ambiente e dal turismo (vi sono zone naturali protette e beni inclusi nella lista UNESCO);

un sistema logistico efficiente e decoroso è quindi estremamente importante per favorire flussi turistici nell'arco di tutto l'anno;

risulta all'interrogante che sono numerose le stazioni dei treni prive di assistenza (biglietteria; personale), di servizi (sala di attesa; bagni; punti di ristoro) e di illuminazione. Alcune di queste sono fatiscenti e appaiono in stato di abbandono (murature rovinate, sottopassi che presentano infiltrazioni); in particolare necessitano di interventi di manutenzione urgenti le seguenti stazioni: Ascea, Carpaccio, Celle di Bulgheria, Centola, Omignano-Salento, Pisciotta-Palinuro, Policastro Bussentino e Torre Orsaia;

il Sindaco di Capaccio, in particolare, ha informato da oltre un anno, senza ricevere alcuna risposta, le Ferrovie dello Stato Italiane SpA della situazione di abbandono dello scalo ferroviario presente nel comune e della necessità di interventi strutturali urgenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per sollecitare Ferrovie dello Stato Italiane SpA a verificare tempestivamente lo stato di sicurezza delle strutture adibite a stazione dei treni nei citati comuni del territorio cilentano e, qualora si dimostri necessario, a provvedere alla loro riqualificazione in tempi contenuti, allocando le risorse finanziarie necessarie allo scopo.

(3-01459)

**Mauro Maria MARINO, LEPRI, BIANCO, BORIOLI, CHITI, Stefano ESPOSITO, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO, MANASSERO, ZANONI** - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

(3-01460)

(Già 4-02988)

**PUGLISI** - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che il progetto del Governo denominato "La buona scuola" propone di assumere per l'anno scolastico 2014/2015 tutti gli insegnanti delle graduatorie ad esaurimento e promette di effettuare un censimento entro fine 2014, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia un quadro chiaro di coloro che stanno lavorando in quest'anno scolastico con contratti annuali, per sapere quanti di essi sono collocati nelle graduatorie ad esaurimento, quanti in seconda o terza fascia e quanti hanno avuto almeno 3 rinnovi contrattuali annuali.

(3-01461)

**MORONESE, PETROCELLI, DONNO, CAPPELLETTI, SERRA, PAGLINI, MANGILI, BERTOROTTA, SANTANGELO, PUGLIA, BULGARELLI, LUCIDI, BUCCARELLA, CASTALDI, NUNES, MARTELLI, CIOFFI, FATTORI, GIARRUSSO, LEZZI, MORRA** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* - Premesso che:

il centro diagnostico e polispecialistico "IGEA Sant'Antimo", con sede a Sant'Antimo (Napoli), in via degli Oleandri n. 38, è di proprietà della famiglia Cesaro;

il centro, convenzionato con il servizio nazionale sanitario, da anni è riconosciuto come un vero e proprio punto di riferimento nel panorama degli esami diagnostici nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, di cui accoglie le utenze di un territorio meglio noto alle cronache come

"terra dei fuochi", offrendo i propri servizi in un'area che, secondo i dati sanitari diffusi negli ultimi anni, ha fatto registrare un forte incremento di pazienti affetti dalle più svariate forme di patologie tumorali, con preoccupante interessamento della popolazione infantile;

i servizi erogati dal centro riguardano un territorio che, come accertato dalle competenti Commissioni parlamentari e dall'attività giudiziaria ordinaria nonché da dichiarazioni riscontrate di diversi collaboratori di giustizia, per decenni è stato oggetto di un forte tasso di inquinamento ambientale causato dagli sversamenti illeciti di rifiuti speciali pericolosi altamente nocivi messi in atto dalla criminalità organizzata, favorita in queste operazioni da esponenti politici e delle istituzioni collusi che non si sono preoccupati né delle conseguenze delle loro azioni intese come avvelenamento della popolazione né, in particolar modo, del grave rischio sanitario a cui venivano esposte soprattutto le fasce più deboli e meritevoli di tutela, quale quella dei bambini;

il centro "IGEA Sant'Antimo", nel mese di giugno 2014, è assurto agli onori della cronaca a seguito dell'esplosione di un ordigno confezionato con tritolo che ha provocato danni alla struttura per oltre 100.000 euro;

tra le ipotesi vagliate dagli inquirenti circa la matrice dell'esplosione vi sarebbe anche la pista dell'atto intimidatorio, per alcuni di carattere politico-mafioso, in relazione a presunti legami intrattenuti (secondo quanto sarebbe stato testimoniato da diversi collaboratori di giustizia) in passato con Raffaele Cutolo e negli anni seguenti con diversi *clan* camorristici delle province di Napoli e Caserta, tra cui quelli collegati agli affari dello smaltimento illecito di rifiuti nella terra dei fuochi;

considerato che

il centro "IGEA Sant'Antimo", nell'ambito delle campagne pubblicitarie che promuovono i servizi offerti, da alcuni anni utilizza immagini di minori che suscitano un forte malessere in una buona parte della cittadinanza soprattutto a fronte della raffigurazione di bambini distesi sui lettini della risonanza magnetica;

risulta agli interroganti che tali immagini, diffuse mediante ogni forma di canale pubblicitario, sono ritenute deplorevoli da tutti i cittadini che sentono lesa la propria sensibilità dalla grave offesa e dalla totale mancanza di rispetto verso le sofferenze delle tante famiglie che negli ultimi anni sono state e sono tuttora colpite dai terribili episodi di patologie tumorali che interessano sempre più spesso l'infanzia;

raccogliendo tale malessere, alcune associazioni del territorio, raggruppate nella denominazione di "Associazioni della terra dei veleni e dei fuochi", hanno presentato regolare esposto all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nella persona del dottor Vincenzo Spadafora, nel quale venivano denunciate la violazione dell'art. 31, comma 2; della Costituzione, ove si legge che la Repubblica "Protegge (...) l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo", e le norme contenute negli articoli 3, 6, 19 e 36 della Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 ed inserita nell'ordinamento italiano dalla legge n. 176 del 1991;

attraverso il medesimo esposto, le associazioni hanno chiesto al Garante dei diritti dell'infanzia di procedere in forza dei poteri conferitigli dalla legge in tema di vigilanza sulle comunicazioni, e di inibire al centro "IGEA Sant'Antimo", come si legge nell'esposto, "qualsiasi utilizzazione e sfruttamento, nello svolgimento della propria attività lucrativa, di immagini raffiguranti bambini, con l'adozione dei provvedimenti ritenuti nel caso";

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

il minore malato è meritevole di una tutela rafforzata in quanto soggetto doppiamente vulnerabile, dunque esposto ad una sofferenza che deve essere sempre rispettata e protetta soprattutto nei casi in cui si utilizzi a fini di lucro l'impatto emotivo suscitato dalla sua immagine, così violando la dignità nonché il diritto a non vedere esibita la propria infermità;

a tutela dei sentimenti e della dignità dei minori sofferenti e delle loro famiglie i manifesti pubblicitari che ritraggono bambini distesi sul lettino della risonanza magnetica andrebbero immediatamente rimossi,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e se risulti che siano state riscontrate analoghe situazioni nell'ambito delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; quali interventi di competenza intenda intraprendere al fine di tutelare l'immagine dei minori nonché la sensibilità di una popolazione dolorosamente provata dal dramma ambientale e sanitario che si vive nei territori compresi nella terra dei fuochi e le cui conseguenze sanitarie interessano sempre più i giovani e i giovanissimi;

quali provvedimenti di competenza intenda adottare affinché sia disincentivato l'utilizzo e lo sfruttamento a fini di lucro, come nel caso di specie, di immagini raffiguranti minori malati o in difficoltà a tutela e salvaguardia del rispetto e dei sentimenti dei minori stessi e delle loro famiglie, considerando che, a parere degli interroganti, nella diffusione delle immagini pubblicitarie commerciali è prioritario evitare che in nome di sentimenti compassionevoli si eluda il rispetto della dignità della persona umana.

(3-01464)

**DEL BARBA, SANTINI** - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

la popolazione residente nelle province interamente montane è quotidianamente esposta a una peculiare condizione di disagio, a causa delle generali difficoltà di spostamento sul territorio e delle frequenti interruzioni o limitazioni dei collegamenti viari, in particolare nei periodi invernali;

buona parte degli appezzamenti di terreno posti in zone interamente montane sono irraggiungibili per gran parte dell'anno a causa del gelo e delle precipitazioni nevose;

i proprietari di appezzamenti di terreno in zone interamente montane sono, spesso a proprie spese, in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente e nell'azione contro il rischio idrogeologico e gli incendi boschivi, tramite la costruzione e la manutenzione di canali, muri a secco, terrazzamenti, strade consortili e altri presidi volti a preservare il patrimonio comune;

la produzione di beni alimentari in terreni posti in zone montane risulta molto più onerosa e dispendiosa di quanto non accada per analoghi terreni posti in zone di pianura, tanto che la produzione vitivinicola in queste zone è fino a 4 volte più costosa di quella di pianura, venendo perciò comunemente definita "viticoltura eroica";

in relazione a queste particolari condizioni, il legislatore ha riconosciuto uno speciale trattamento fiscale a tali territori, disponendo, attraverso l'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992, la totale esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina; considerato che:

l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, ha disposto una revisione del regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, destinata ad ampliare, già dall'anno d'imposta 2014 e dunque con effetto sostanzialmente retroattivo, la platea dei contribuenti assoggettati all'imposta;

in particolare, ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell'interno, siano rideterminati i Comuni nei quali si applica la prevista esenzione IMU sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

considerato, altresì, che:

per le difficoltà di collegamento, per la maggior parte dei Comuni di montagna la sede della casa comunale è stata nel tempo spostata o costruita *ab initio* a fondovalle; pertanto, la sua altitudine, assunta dall'ISTAT a riferimento per la classificazione statistica dei Comuni, non può ritenersi un indice minimamente idoneo a definire la natura "montana" di un Comune, a maggior ragione se tale definizione è posta a fondamento di un trattamento fiscale differenziato per i contribuenti;

pertanto, se il decreto ministeriale, a tutt'oggi in via di emanazione, assumesse tale indice come nuovo riferimento per l'individuazione dei Comuni montani esonerati dalla riscossione dell'IMU agricola si determinerebbe, in via di fatto, un'irragionevole a parere dell'interrogante disparità di trattamento tra

territori del tutto omogenei, basata su un dato del tutto accidentale quale la collocazione in quota della casa comunale; inoltre, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) riconosce e tutela la specificità degli enti di area vasta interamente montani e confinanti con Paesi stranieri, prevedendo in capo ad essi la cura e la valorizzazione del territorio e attribuendo loro particolari forme di autonomia; in tal senso, le province di Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola, i cui comuni sono tutti riconosciuti dall'ISTAT come totalmente montani, dovrebbero ritenersi assoggettati a questo particolare regime di autonomia, manifestamente incompatibile con l'assimilazione di trattamento fiscale disposta dal decreto-legge n. 66 del 2014, si chiede di sapere:

se il Governo, in sede di adozione del decreto attuativo dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, abbia tenuto in adeguata considerazione le esigenze di peculiare tutela poste dallo *status* di territorio agricolo montano, in particolare attraverso l'adozione di criteri per l'individuazione dei Comuni montani basati su indici obiettivi e adeguati a cogliere tale specialità;

in particolare, se i Ministri in indirizzo abbiano valutato l'opportunità di adottare a tal fine i criteri già previsti dall'articolo 1 della legge n. 991 del 1952, recante "Provvedimenti in favore dei territori montani", che individuava come montani i "comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri"; tale criterio, già lungamente utilizzato dal legislatore, consentirebbe una più obiettiva e puntuale valutazione delle condizioni di ciascun Comune ai fini dell'esenzione dalla IMU per i territori agricoli, con ciò scongiurando il rischio di instaurazione di contenziosi destinati a pregiudicare la stessa efficacia della nuova disciplina fiscale, nonché l'entità del gettito atteso;

in ogni caso, se il Governo non ritenga opportuno rinviare all'esercizio di imposta 2015 l'applicazione della nuova disciplina, in ottemperanza al principio di non retroattività delle disposizioni fiscali, di cui alla legge n. 212 del 2000 (cosiddetto statuto del contribuente), anche per consentire ai Comuni di adottare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire la riscossione dell'imposta;

infine, se non ritenga indispensabile riconoscere il peculiare *status* di autonomia recentemente attribuito alle Province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri, ai sensi della legge n. 56 del 2014, attraverso un'espressa esclusione dei Comuni delle province di Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola dall'ambito di applicazione della nuova disciplina fiscale.

(3-01465)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

**PUGLISI** - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il comma 5 dell'articolo 40 del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto scuola 2006-2009 dispone che: "Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge";

l'articolo 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", stabilisce che: "Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b). Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi

dell'insegnamento della religione cattolica";

la lettera *a)* del punto 5 del protocollo addizionale dispone che: "L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica";

rilevato che, per quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa il professor Giuseppe Vetrano, docente di religione alla media superiore, nell'anno scolastico 2011/2012 insegnava per 12 ore settimanali presso la scuola superiore del Comune di Ciminna e per 6 ore settimanali presso l'istituto comprensivo del comune di Villafrati. L'anno successivo il docente, a seguito di una lettera di rimprovero del dirigente scolastico per addebiti successivamente rivelatisi infondati, veniva assegnato per 5 ore settimanali nel comune di Roccapalumba (tutti in provincia di Palermo);

nell'anno scolastico 2013/2014 il professor Vetrano ha inoltrato formale richiesta di riassegnazione presso la scuola superiore del Comune di Ciminna: tale richiesta è rimasta inevasa stante l'avvenuta assegnazione dell'insegnamento di religione ad altro docente che sarebbe legato, secondo quanto riportato dalle notizie di stampa, da rapporto di parentela con il vescovo ausiliare della diocesi di Palermo;

lo stesso anno il professor Vetrano, dopo aver lamentato con lettera inviata al cardinale Paolo Romeo, l'operato del capo dell'ufficio Irc (Insegnamento della religione cattolica) della curia relativamente alla gestione dei 431 insegnanti di religione in servizio presso la diocesi di Palermo, è stato assegnato ad un incarico di sole 12 ore e nel corso dell'attuale anno scolastico 2014/2015 è rimasto privo di incarichi dopo oltre 15 anni di insegnamento;

considerato inoltre che:

gli insegnanti di religione incaricati sono contrattualizzati annualmente e possono essere licenziati solo a seguito del ritiro del certificato di idoneità all'insegnamento della religione rilasciato dall'ordinario diocesano;

l'azione di controllo sulla legittimità nel conferimento degli incarichi compete all'Ufficio scolastico regionale, come anche sottolineato in una nota da Giuseppe Pace segretario regionale del Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione, Snadir;

a seguito dei fatti descritti si prospetta un contenzioso che può comportare danni per l'amministrazione dovuti ai costi di lite, nonché agli eventuali successivi risarcimenti del danno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di procedere con la massima sollecitudine all'invio di un'ispezione ministeriale al fine di verificare se i fatti riportati dagli organi di stampa corrispondano al vero e in tal caso adoperarsi al fine di garantire il rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e dal contratto collettivo nazionale del lavoro comparto scuola nell'assegnazione degli incarichi per l'insegnamento della religione nel capoluogo siciliano e nella sua provincia.

(3-01462)

**FAVERO, PUPPATO, AMATI, LO GIUDICE, VALENTINI, GINETTI, MATORANI, Elena FERRARA, PUGLISI, CANTINI** - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

- Premesso che:

nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2014 donne, adolescenti e bambine (alcune di soli 10, 7, e 11 anni) sono state vittime di uno stupro di massa ad opera di militari e milizie filogovernative del Sudan che avrebbero agito per ritorsione dopo la scomparsa nell'area di un loro commilitone;

l'episodio è avvenuto nel villaggio di Tanbit, a 45 chilometri dalla capitale del nord Darfur, El Fasher; le numerose e discordanti notizie ad oggi circolanti gettano pesanti ombre anche sul ruolo che il Governo di Khartoum sta giocando in questa amara vicenda e avvalora l'ipotesi che vi possa essere un tentativo di intimidazione e manipolazione della realtà effettuato proprio da parte governativa;

rilevato che:

la vicenda, ripresa da numerosi e autorevoli mezzi di informazione, quali "The Times" e "The Guardian", è stata confermata anche dalle organizzazioni per la difesa dei diritti umani, soprattutto

quelle specializzate nel monitoraggio della situazione sudanese e darfuriana, come "Sudo-UK" (e condannata dall'Arab coalition for Darfur (Acd)), una rete, nata nel 2008, costituita da un centinaio di organizzazioni del mondo arabo operanti per la difesa dei diritti umani;

da un'intervista rilasciata da un *leader* comunitario del villaggio di Tanbit a Radio Dabanga, un'emittente indipendente del Darfur, si apprende che tra le donne vittime di stupro 79 sarebbero minorenni, di cui 8 nell'età della scuola media;

sul fatto è intervenuto anche Zainab Bangura, speciale rappresentante del segretario generale dell'Onu sulle violenze sessuali nelle aree di conflitto, che ha chiesto al governo del Sudan di consentire agli investigatori dell'Onu l'accesso immediato all'area;

rilevato che:

su come si siano effettivamente svolti i fatti, al momento, a quasi un mese dall'accaduto non è dato sapere;

non è stato possibile avere alcun chiarimento neanche da parte dell'Unamid, a cui un blocco dell'esercito avrebbe impedito di raggiungere il villaggio di Tabit per svolgere gli accertamenti necessari; secondo la ricostruzione fornita da Unamit la stessa pattuglia avrebbe poi proseguito per il campo profughi "Zam Zam", dove, stranamente, non sarebbero state registrate nuove presenze; ciò contrasta con quanto riferito dai *leader* comunitari di Tabit che invece avrebbero segnalato la presenza proprio in quel campo profughi di molte famiglie fuggite alla furia dei miliziani durante l'assalto al villaggio di Tabit;

tale dichiarazione contrasta in modo evidente con quella resa da un *reporter* americano, Eric Reeves, che rilascia una versione completamente diversa su come si sia svolta la missione di Unamid: sostiene, infatti, che la pattuglia Unamid sarebbe riuscita a raggiungere il villaggio di Tabit e, dopo aver raccolto la testimonianza di 4 persone su quanto accaduto, sarebbe stata raggiunta da 4 macchine a bordo delle quali vi era personale dell'*intelligence* militare governativa; con questi si sarebbero trattenuti a parlare per poi far ritorno alla base di El Fasher;

considerato che:

l'esistenza di 2 dichiarazioni così contrastanti tra loro rende più che mai necessaria una verifica puntuale e scrupolosa su come si siano svolti realmente i fatti anche allo scopo di verificare l'affidabilità di Unamid e la correttezza del suo operato, considerato, tra l'altro, che su tale missione è già stata avviata già un'inchiesta voluta dallo stesso segretario generale, Ban Ki Moon, a seguito della denuncia di Aicha Elbasri, ex portavoce della missione di pace stessa;

di fronte alla gravità dei fatti e alle reazioni di sconcerto dell'intera comunità internazionale per quanto accaduto, il procuratore speciale per i crimini in Darfur, Yasir Ahmed Mohamed, ha sollecitato a riferire sulla questione il Ministro della giustizia in Somalia, Mohamed Bushara Doussa, il quale ha affermato che da alcuni accertamenti risulta che le notizie circolanti su quanto accaduto non sono veritieri e dunque attendibili;

considerato, inoltre, che le dichiarazione rese dalle autorità sudanesi contrastano in modo del tutto evidente con le notizie diffuse dai *mass media* indipendenti, dalle organizzazioni della società civile e da alcune testimonianze rese dalla stessa popolazione locale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine, anche in sede europea e presso l'organizzazione internazionale delle Nazioni Unite, affinché sulla vicenda venga fatta massima chiarezza in tempi rapidi;

se non ritenga, altresì, necessario avviare anche attraverso l'ambasciata italiana in Sudan, tutte le azioni diplomatiche opportune perché sulla vicenda vengano disposte nuove e approfondite indagini sul posto;

visti i considerevoli rapporti diplomatici ed economici esistenti tra il nostro Paese e il Sudan, se non ritenga opportuno chiedere conto al Governo sudanese di tale episodio e della recrudescenza dell'azione militare che negli ultimi tempi si è registrata nel Darfur, nel sud Kordofan e nello Stato del Nilo Blu;

quali iniziative, a livello europeo ed internazionale, siano in atto da parte del Governo italiano per assicurare, non solo da parte delle autorità sudanesi, il rispetto dei diritti civili e politici, economici, sociali e culturali, stabiliti dalle convenzioni internazionali sull'infanzia, in favore dei fanciulli vittime della guerra;

se e quali azioni l'Italia intenda promuovere per potenziare gli interventi umanitari nelle tante zone dove ancora si continuano a violare i diritti fondamentali delle popolazione civile, e soprattutto quelli di donne e bambini.

(3-01463)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

GIOTTO, CASTALDI - *Al Ministro dello sviluppo economico -*

(4-03061)

(Già 3-01024)

COMPAGNONE - *Al Ministro della giustizia -* Si chiede di sapere:

se risponda al vero che lo scrutinio per la promozione da commissario a commissario capo del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria, e la predisposizione delle relative schede individuali di valutazione, sia stata effettuata dalla direzione generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anziché dagli uffici del Consiglio di amministrazione così come stabilito dalla normativa in materia;

se così fosse, visto che il Consiglio di amministrazione stesso dovrà deliberare sulla base degli elementi contenuti nelle schede individuali di valutazione, se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno rinviare la imminente seduta del Consiglio stesso fissata per il 26 novembre 2014 e quali provvedimenti intenda poi adottare.

(4-03062)

MANCONI - *Ai Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia -* Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 30 gennaio 2014 il comando generale dell'Arma dei Carabinieri, II Reparto- SM - ufficio operazioni, d'ordine del generale B. Enzo Bernardini, diramava la circolare 1168/483-1-1993 contenente linee guida da adottare per interventi operativi nei confronti di soggetti in stato di agitazione psicofisica, conseguenti a patologie o causate dall'abuso di alcool e/o sostanze stupefacenti, finalizzate a "ridurre al minimo i rischi per l'incolumità fisica delle persone a vario titolo coinvolte";

al punto 5 delle citate linee guida, a proposito dell'"intervento di immobilizzazione" esse affermano che "qualora (...) l'uso della forza risulti indifferibile, l'immobilizzazione deve avvenire (...) in collaborazione con gli operatori sanitari e con modalità che scongiurino i rischi derivanti da prolungate colluttazioni o da immobilizzazioni protratte, specie se a terra in posizione prona", posto che "la compressione toracica può costituire causa di 'asfissia posturale'";

"gli operanti (...) devono posizionarsi ai fianchi del soggetto, trattenendolo possibilmente in piedi (...), così da evitare impedimenti nelle funzioni vitali e lesioni collaterali";

"la forza deve essere esercitata in misura strettamente sufficiente a vincere la resistenza e per il solo tempo necessario all'applicazione di strumenti di ritenzione e/o all'eventuale medicazione sedativa"; d'ordine del generale Bernardini le linee guida avrebbero dovuto essere illustrate a tutto il personale dipendente "in sede di istruzioni settimanali e rapporti periodici";

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

in relazione alla morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze il 3 marzo 2014 in circostanze riconducibili a quanto disciplinato dalla circolare citata, il 16 giugno scorso il pubblico ministero chiedeva alla sezione di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri presso la Procura della Repubblica di Firenze "con quali mezzi e tempi" sia stata diffusa fra gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri la circolare in questione;

il 20 giugno il comandante del nucleo radiomobile di Firenze della legione Carabinieri "Toscana", capitano Francesco Cattaneo, risponde alla Procura della Repubblica informando che la circolare in discussione è stata affissa nella bacheca della sala equipaggi, "come di prassi per gli argomenti di

maggiori interessi";

quanto alle disposizioni relative all'illustrazione al personale del contenuto della circolare, "in sede di istruzioni settimanali e rapporti periodici", il capitano Cattaneo lamenta la ristrettezza dei tempi, tra la notifica della circolare e la morte di Magherini, affermando genericamente che "in tale periodo comunque l'istruzione di massima venne effettuata, ma trattando di argomenti diversi e per lo più da parte dello scrivente";

non è dunque chiaro quando e come siano state effettivamente date istruzioni sui contenuti della circolare;

curiosamente poi, l'ufficiale allega alla sua risposta le pagine relative all'ammanettamento a terra contenute in un compendio a uso interno delle procedure operative dei Carabinieri risalente al 2008 e che nulla dicono delle particolari situazioni (ammanettamento di persone in stato di agitazione psico-fisica) oggetto della circolare del comando generale,

si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo risultati che quella che appare una negligenza del comandante del nucleo radiomobile di Firenze in una materia delicatissima sia stata giudicata rilevante ai fini processuali penali dall'autorità inquirente e, in caso contrario, se l'Arma dei Carabinieri abbia già avviato un'azione disciplinare nei suoi confronti.

(4-03063)

**MANCONI, LO GIUDICE, PALERMO** - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

è in corso di svolgimento avanti alla corte d'Assise di Torino il processo a carico di Claudio Alberto, Nicolò Blasi, Mattia Zanotti e Chiara Zenobi, accusati di attentato con finalità di terrorismo per un assalto notturno al cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, in val di Susa che sarebbe accaduto nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2013;

2 imputati (Blasi e Zanotti), poche settimane dopo il loro arresto, sono stati trasferiti nella sezione di alta sicurezza presso la casa circondariale di Alessandria e vengono periodicamente tradotti a Torino per seguire le udienze dibattimentali;

Alberto e Zenobi sono stati inizialmente trasferiti presso le carceri di Ferrara e Roma e, successivamente, ad inizio processo, sono stati riportati a Torino per poter presenziare al dibattimento; non essendoci una sezione ad alta sorveglianza presso la casa circondariale torinese, Claudio Alberto si trova in uno stato di isolamento continuo, senza la possibilità di effettuare socialità o ore d'aria con gli altri detenuti;

tenuto conto che la corte d'Assise ha revocato l'iniziale divieto di incontro tra imputati disposto dalla Procura della Repubblica di Torino, l'avvocato di Claudio Alberto ha chiesto di trasferire il suo assistito ad Alessandria, in modo da ovviare alla sua situazione di isolamento, consentendogli di presenziare al dibattimento come i suoi coimputati, attraverso la "traduzione" in giornata da Alessandria a Torino e ritorno;

i competenti uffici dell'amministrazione penitenziaria hanno negato che ciò sia possibile per ragioni organizzative e di sicurezza non meglio specificate;

considerato che:

nel nostro ordinamento l'isolamento è consentito solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e per limitati periodi di tempo;

anche in ottemperanza di puntuali indicazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), il legislatore ha disciplinato anche il regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (di cui alla legge n. 354 del 1975) in modo tale che chi vi sia sottoposto non sconti un assoluto isolamento e possa incontrare altre persone durante l'"ora d'aria" e la "socialità",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se non ritenga di dover attivarsi immediatamente, nell'ambito della propria attribuzione, presso la competente autorità amministrativa affinché cessi l'illegittima condizione di isolamento cui è

sottoposto Claudio Alberto.

(4-03064)

**MUNERATO, BELLOT, TOSATO, BISINELLA, STEFANI** - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nei giorni scorsi, si è svolto un incontro tra gli studenti ed un operatore della Caritas parrocchiale di Adria (Rovigo), invitato dagli insegnanti dell'istituto alberghiero «Giuseppe Cipriani» per parlare di politiche dell'integrazione e dell'accoglienza, nell'ambito di un progetto che coinvolge diverse diocesi del Veneto sui temi del lavoro;

nel corso dell'assemblea una studentessa di 16 anni è intervenuta sostenendo che gli stranieri porterebbero via il lavoro agli italiani, creando disoccupazione e condizioni di disagio per chi in Italia nasce e vive;

a causa di questo intervento, peraltro applaudito da molti partecipanti all'incontro, la studentessa ha ricevuto una nota disciplinare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'accaduto e quale sia la sua opinione in merito;

se non ritenga che, essendo stato compiuto a parere degli interroganti un incredibile abuso da parte delle istituzioni scolastiche, che vorrebbero imporre agli studenti un sorta di pensiero unico che non permette neppure la minima critica, sia necessario attivare un'attività ispettiva volta all'esatto accertamento dei fatti e delle responsabilità.

(4-03065)

**TOSATO, BELLOT, COMAROLI** - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

organi accreditati di stampa riportano che in seno all'Unione europea si stia prospettando la possibilità, qualora si verifichi la previsione di Standard & Poor's di una terza recessione dell'Eurozona nel 2015, di operare dei prelievi forzosi sui conti correnti dei cittadini da parte della Banca centrale europea (BCE) al fine di salvare banche e Stati a rischio *default*,

è quanto si apprende anche da una interrogazione scritta dell'eurodeputato leghista Gianluca Buonanno che, in seguito ad indiscrezioni provenienti proprio dai palazzi europei, ha ritento opportuno chiedere maggiori chiarimenti in merito, rivolgendosi proprio alla Commissione UE e alla BCE, imputate di aver messo a punto, in gran segreto, "un piano di misure adottato nel luglio 2014", nel quale si prevede che, come già accaduto a Cipro, in caso di necessità, si pongano in essere determinate "misure d'urgenza" che possano consentire "il congelamento dei conti correnti bancari dei cittadini e delle imprese europee e il prelievo forzato delle somme ritenute necessarie a fronteggiare l'esposizione debitoria";

tal piano che, prima di tutti, interesserebbe i Paesi più deboli dell'Eurozona, quindi anche l'Italia, prevederebbe, secondo quanto riportato dall'onorevole Buonanno, un prelievo su conti correnti pari al 10 per cento delle giacenze;

se così fosse, l'eventuale piano si inserirebbe nel solco di altri 2 importanti pilastri del piano d'azione Ue per la risoluzione delle crisi bancarie, ossia il Single supervisory mechanism (Ssm) e il Single resolution mechanism (Srm), di cui il primo ha come scopo la vigilanza unificata della BCE sulle più importanti banche europee, mentre il secondo consiste in un dispositivo per i salvataggi in caso di crisi, decidendo della chiusura, della fusione o della ricapitalizzazione di una banca in crisi, imponendo perdite agli investitori e, ove necessario, agli Stati;

l'Ssm opera all'interno del Muv, il Meccanismo unico di vigilanza bancaria, entrato in vigore il 4 novembre 2014, ed ha come obiettivo congiunturale quello di contribuire a spezzare il legame negativo tra la fragilità dei sistemi bancari e il rischio sovrano: è stato infatti istituito un organismo di vigilanza, sono state stabilite regole sui requisiti minimi di solidità patrimoniale e sono stati condotti gli *stress test* che hanno recentemente bocciano la banca Monte dei Paschi di Siena e la Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

il 14 luglio il Consiglio dell'Unione europea ha poi formalmente adottato il regolamento sull'SRM (regolamento (UE) n. 806/2014), in cui si regola non soltanto la vigilanza diretta, da parte della BCE,

delle 130 principali banche della zona Euro e, quella indiretta, di tutte le altre, ma anche la protezione dei depositi, che avrà attuazione nel gennaio 2015, e il fondo unico europeo a sostegno del SRM, che troverà piena operatività nel 2025: fino a quella data, infatti, ci saranno solo un insieme di fondi nazionali di risoluzione che gradualmente si andranno a fondere in un'unica struttura; i prestiti elargiti da questo fondo andranno comunque restituiti dalle banche secondo il principio guida del *bail-in*, imposto dalla linea tedesca, ossia del salvataggio delle banche con mezzi propri: come accaduto a Cipro, pagheranno prima gli azionisti, con aumenti di capitale mostruosi, poi gli obbligazionisti, con rinegoziazione del debito, e, infine, i correntisti con depositi oltre i 100.000 euro, i quali, nel caso in cui volessero chiudere i loro conti prima che la propria banca fallisca, dovranno aspettare, fino al 2018, almeno 15 giorni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga opportuno dare maggiori chiarimenti circa l'esistenza o meno di questo piano di misure urgenti e, in caso di esito positivo, quali misure intenda adottare nelle appropriate sedi europee, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di scongiurare l'ipotesi di un prelievo forzoso dai conti correnti dei cittadini.

(4-03066)

**TOCCI** - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è ente pubblico di ricerca, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si avvale dell'Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali;

l'Ispra ha pubblicato la dodicesima edizione, ad oggi l'ultima, del rapporto Rifiuti Speciali relativo all'anno 2010, periodo in cui la produzione di rifiuti speciali è cresciuta del 2,4 per cento rispetto all'anno precedente, effetto della modesta ripresa del mercato e dell'industria dopo la crisi del biennio iniziata nel 2008. I rifiuti speciali (pericolosi e non) rappresentano oltre l'ottanta per cento dei rifiuti prodotti nel nostro Paese;

da allora non è più stato pubblicato il rapporto sui rifiuti speciali. Eppure, mai come oggi a giudizio dell'interrogante ci sarebbe bisogno di uno strumento di monitoraggio e controllo così importante; con nota ufficiale del mese di ottobre 2014, l'istituto assicurava "entro la fine di novembre, sarà pubblicato da Ispra il Rapporto rifiuti speciali - Edizione 2014, contenente i dati sulla produzione e gestione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi nel biennio 2011/2012";

mai come oggi, è necessario avere strumenti obiettivi, misure oggettive di controllo della produzione di rifiuti. L'opinione pubblica, la cittadinanza ha sviluppato un livello di attenzione e consapevolezza legato alla questione ambientale ormai molto alto, la legislazione italiana invece è rimasta indietro. Osservando le ultime vicende, si sottolinea che un caso come quello Eternit è stato possibile anche perché manca nel nostro ordinamento giuridico la fattispecie dei reati ambientali, che deve diventare un reato specifico, così come nel resto d'Europa. Il disegno di legge sui delitti contro l'ambiente è all'esame delle Commissioni Ambiente e Giustizia del Senato e a giudizio dell'interrogante bisogna approvarlo rapidamente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda sollecitare l'istituto affinché riprenda la pubblicazione del rapporto sui rifiuti speciali, quale strumento indispensabile per monitorare e controllare la produzione dei rifiuti speciali nel nostro Paese.

(4-03067)

**BIANCONI** - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'endometriosi è una malattia cronica e complessa, originata dalla presenza anomala del tessuto che riveste la parete interna dell'utero, endometrio, in altri organi quali ovaie, tube, peritoneo e vagina, provocando sanguinamenti interni, infiammazioni croniche e tessuto cicatriziale, aderenze ed infertilità;

la 12a Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato ha svolto nella XIV Legislatura un'indagine conoscitiva sulla patologia dell'endometriosi con lo scopo di fotografare la situazione

italiana al fine di riconoscerla quale malattia di interesse sociale e di rilevante impatto anche sotto il profilo economico, di individuare i percorsi di diagnosi e cura che ruotino intorno alla donna e non alla patologia, di fornire elementi di conoscenza e di orientamento per l'adozione di politiche pubbliche alla luce delle linee guida europee e mondiali;

l'interesse, da parte della Commissione, ad affrontare con un'indagine conoscitiva il «fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale» (si veda il documento conclusivo del 18 gennaio 2006 di cui al Doc. XVII, n. 24) nasce a seguito di una mozione (1-00348, seduta n. 821) presentata in Senato il 16 giugno 2005 da un gruppo di senatori che segnalavano l'iniziativa da parte del Parlamento europeo nei riguardi dell'endometriosi;

infatti, il 19 aprile 2004 (con dichiarazione scritta n. 30/2004), 266 membri del Parlamento europeo hanno firmato la "Written declaration on endometriosis", richiamando l'attenzione sull'endometriosi che colpisce una donna su dieci nell'Unione europea; l'onere annuale dei congedi malattia dovuti a tale affezione, nell'Unione europea, viene stimato in 30 miliardi di euro;

inoltre è stimato che soffrono di endometriosi 14 milioni di donne nell'Unione europea, 5,5 milioni nel Nord America e 150 milioni nel mondo (dati ONU). In Italia, nel 2004, una rilevazione del Census Bureau ha evidenziato che la malattia potrebbe interessare 2.902.873 donne su una popolazione complessiva di 58.057.477;

l'esatta prevalenza, ossia la stima della popolazione di donne sottoposte a *management* per endometriosi in un dato tempo, e l'incidenza, ovvero il numero di nuovi casi di endometriosi diagnosticati in un anno, non sono conosciute,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover istituire, presso l'Istituto superiore di Sanità (ISS), il registro nazionale dell'endometriosi per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti a tale malattia, al fine di favorire lo scambio dei dati e di stabilire strategie condivise di intervento sulla patologia, derivante dall'analisi dei dati specifici per ambito geografico, di monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le problematiche ad esso connesse, nonché le eventuali complicanze.

(4-03068)

[DI BIAGIO, ROMANO, FASIOLO, CONTE, PUPPATO, LANIECE, FRAVEZZI, RUTA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 statuiva che i lavoratori con periodi di esposizione ultradecennale all'amianto soggetti all'assicurazione INAIL o affetti da malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto potessero godere del beneficio della moltiplicazione dei periodi di esposizione qualificata per il coefficiente di 1,50 e stabiliva che tale beneficio fosse utile sia ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime;

successivamente, l'art. 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, a far data dal 2 ottobre 2003, ha ridotto il coefficiente a 1,25 ed ha stabilito che il beneficio pensionistico, riconoscibile solo previa presentazione all'INAIL di apposita domanda entro il 15 giugno 2005, non è utilizzabile per la maturazione del diritto alla pensione ma solo per la misura della stessa;

ha anche esteso le previgenti disposizioni anche a chi, alla data del 2 ottobre 2003, avesse già maturato il diritto alla pensione;

la successiva legge n. 350 del 2003 all'art. 3, comma 132, ha ampliato le categorie di soggetti che possono godere del regime previgente, includendovi coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, avessero già maturato il diritto al conseguimento dei benefici ex art. 13, comma 8, e coloro che avessero presentato domanda di riconoscimento all'INAIL o avessero ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data;

da ultimo è intervenuta a disciplinare la materia la legge n. 247 del 2007 che, all'art. 1, comma 20, dispone che: "Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate

dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale";

il successivo comma 21 statuisce che il diritto a tali benefici previdenziali spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 247;

il decreto ministeriale attuativo del 12 marzo 2008 ha precisato che possono avvalersi della certificazione INAIL i lavoratori che: sono in possesso di certificato di esposizione ultradecennale all'amianto; hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005; non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2007; hanno prestato la propria attività lavorativa nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003;

dall'esame della normativa citata in materia di benefici pensionistici da esposizione all'amianto emergerebbe un'ingiustificata discriminazione tra le posizioni soggettive dei lavoratori esposti all'amianto nel corso degli anni;

difatti, posizioni identiche di prestatori di lavoro con esposizione decennale alla sostanza nociva finiscono per essere trattate diversamente, a seconda dell'elemento temporale, dell'avvenuto esperimento o meno della procedura amministrativa, della cessazione o meno dell'esposizione all'amianto;

è evidente come vi sia una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione posto che la legge n. 257 del 1992 e successive modifiche, così come formulata, ha l'effetto di lasciare un numero considerevole di lavoratori privi di tutela alcuna;

infine si evidenzia come, alla luce di quanto esposto in merito alle incostituzionali compressioni di tutela della complessa normativa in tema di beneficio pensionistico, non sia applicabile alla materia la normativa sulla decaduta di cui all'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 che prevede che "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta a pena di decaduta entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciato dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione";

da ciò deriva un'ulteriore limitazione di tutela, "*ratione temporis*", per situazioni soggettive, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, intenda intraprendere al fine di una revisione della normativa in materia di benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto, così da rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione, costituzionalmente garantiti.

(4-03069)

**AUGELLO** - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la notte del 3 marzo 2014, nel quartiere fiorentino di Borgo San Frediano, il signor Riccardo Magherini è deceduto mentre si trovava in stato di fermo e di contenimento per iniziativa di 2 autopattuglie di militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri;

sulle cause della morte del signor Magherini sta ancora indagando la magistratura, sulla scorta di diverse testimonianze e di due videoregistrazioni effettuate con telefoni cellulari, dalle quali si evince che la vittima è stata trattenuta al suolo in posizione prona per oltre 15 minuti, mentre si lamentava e chiedeva aiuto come se stesse subendo percosse e violenze;

fino all'arrivo di un'ambulanza, la vittima è rimasta nella posizione descritta, bloccata a terra da alcuni

Carabinieri che esercitavano con il loro corpo un peso notevole sul fermato, nonostante chiedesse aiuto e dichiarasse di sentirsi male;

dopo l'arrivo dell'ambulanza, Riccardo Magherini è deceduto;

proprio nel luogo in cui si è svolta questa tragica sequenza sono posizionate 9 telecamere della Direzione investigativa antimafia, facenti parte dei sistemi di sicurezza della sede di Firenze: in particolare le telecamere in questione si trovano tra via Montebello e via Lungarno Vespucci, che tra le ore 00,00 e le ore 01,30 della notte del 3 marzo dovrebbero aver filmato l'intera successione di avvenimenti che va dall'inizio del fermo di Riccardo Magherini fino al momento cui viene immobilizzato;

risulta oggettiva ed indiscutibile l'utilità dell'acquisizione di queste immagini per un approfondimento delle indagini in corso,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per acquisire le immagini richiamate in premessa, anche al fine di metterle a disposizione dell'autorità giudiziaria per consentire l'accertamento di ogni eventuale responsabilità per la morte di Riccardo Magherini.

(4-03070)

**TOSATO** - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la Regione Veneto, con nota prot. 163019 del 14 aprile 2014, ha chiesto un parere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine alla possibilità di procedere alla traslocazione, in aree da individuarsi, degli esemplari di lupo presenti nel territorio della Lessinia, in provincia di Verona;

la presenza del lupo nel territorio della Lessinia realizza il progetto "Life natura 2012" IT 000807 "WolfAlps: il lupo nelle Alpi", che punta sulla conservazione del lupo e sulla convivenza con le attività di montagna; purtroppo, negli ultimi anni, la specie lupo crea gravissimi problemi a carico dei locali allevamenti zootecnici e delle attività turistiche: si tratta di attività produttive sulle quali si regge l'intera economia della Lessinia;

risulta all'interrogante che il Ministero, "alla luce di un parere tecnico espresso dall'ISPRA e in considerazione del grado di tutela accordato al lupo dalle leggi vigenti", ha ritenuto "che non vi siano le condizioni per procedere alla richiesta traslocazione di lupi, ferma restando la necessità di ridurre nei limiti del possibile il conflitto fra gli interessi antropici e la conservazione della specie";

chiaramente, la specie del lupo è una specie di interesse comunitario, inserita in allegato II (specie strettamente protette) della Convenzione di Berna, in allegato D (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) e tra le specie particolarmente protette dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

tuttavia, negli ultimi tempi, il branco dei lupi della Lessinia è cresciuto a dismisura e contestualmente sono cresciuti i problemi che la presenza del lupo comporta per il territorio; come riportato da "L'Arena", fra giovedì 20 e venerdì 21 novembre, è stata sbranata un'altra vitella a 200 metri dalle abitazioni di Velo. Gli agenti del comando stazione di Bosco Chiesanuova, che hanno eseguito i rilievi, confermano che si tratta di predazione da lupo e ritengono la situazione molto grave e difficile da gestire per il futuro;

tal perdita si aggiunge, infatti, alla decina di vitelle predate a Malga Moscarda la scorsa estate; gli allevatori sono sconcertati e chiedono aiuto;

ma oltre agli allevatori che devono costruire recinti e tenere le stalle chiuse la notte, tutta la gente dei paesi della Lessinia è allarmata e intimorita, ed esiste un palese pericolo per i ragazzi che di mattino presto sono alle fermate dei bus per scendere alle scuole in città;

i lupi sono arrivati ormai alle case e la situazione crea problemi psicologici e condizioni diseductive per i bambini che non possono giocare all'aperto dopo il tramonto per il terrore del lupo;

inoltre esistono pericoli di diffusione di malattie, la rabbia in modo particolare, visto che gli animali non sono controllati;

a tali disagi della popolazione si aggiungono le gravi perdite per gli albergatori e ristoratori e in generale per il turismo della zona, che rappresenta uno dei motori principali dell'economia della

Lessinia; la gente ha paura dei lupi e non gradisce di passare i fine settimana in pericolo, si chiede di sapere:

se, alla luce dell'allargamento del branco e dell'aggravamento della situazione, il Ministro in indirizzo intenda riconsiderare la possibilità di procedere alla traslocazione, in aree da individuarsi, degli esemplari di lupo presenti nel territorio della Lessinia, come chiesto dalla Regione Veneto; visto il parere contrario del Ministero che, di fatto, impedisce nettamente alla Regione di procedere alla traslocazione degli esemplari di lupo, a chi vada attribuita la responsabilità per le perdite degli allevatori e per eventuali attacchi alle persone.

(4-03071)

**AMORUSO** - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

la strada statale 96 Barese rappresenta un asse viario strategico per il collegamento tra Bari, i comuni della Murgia e Matera;

la strada statale 96 è nota per la pericolosità del tracciato e gli incidenti, anche mortali, che spesso si verificano;

si caratterizza dal punto di vista funzionale anche come via di collegamento tra la Basilicata, e in particolare la provincia di Matera, e il più vicino aeroporto di Bari;

Matera è stata scelta quale capitale europea della cultura 2019, evento che si caratterizzerà anche per il notevole afflusso di visitatori alla città;

ANAS SpA ha avviato l'esecuzione, in più lotti, delle opere relative all'adeguamento e ammodernamento delle sezioni stradali;

tuttavia i lavori relativi alla "variante Altamura - 1° lotto S.S. 96 dal km 85+000 (inizio variante di Altamura) al km 81+300 (innesto con la S.S. 99)" non risultano ad oggi appaltati, nonostante il Consiglio di Stato abbia definito, in data 27 novembre 2013 con dispositivo di sentenza (e successivamente con il deposito della sentenza n. 01224/2014), il contenzioso amministrativo instaurato tra due dei concorrenti che hanno partecipato alla gara d'appalto,

si chiede di conoscere:

quali siano le determinazioni di ANAS SpA in merito all'avvio e alla realizzazione dell'opera; in quale modo siano giustificati i ritardi fino ad oggi accumulati;

quali certezze vi siano circa la realizzazione dell'opera entro l'anno 2019, essendo la strada statale 96 la via di collegamento tra Matera e il più vicino aeroporto di Bari.

(4-03072)

**CERONI** - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la sezione della Polizia stradale delle province di Ascoli Piceno e Fermo, a tal fine aggregata, dispone complessivamente di 90 uomini e di sole 10 autovetture di servizio per 4 reparti; di questo esiguo numero di autovetture, quella con meno chilometri ne ha circa 180.000, mentre tutte le altre ne hanno già percorsi dai 240.000 ai 260.000:

ciò comporta un continuo ricorso ai servizi di manutenzione presso le officine, le quali spesso sono costrette ad aspettare mesi per ottenere l'autorizzazione alla spesa per interventi assolutamente antieconomici date le condizioni di usura dei mezzi;

questa scarsità di mezzi causa anche situazioni come quella del distaccamento di San Benedetto del Tronto che disponendo di un organico pari a 22 unità potrebbe potenzialmente fornire 10 pattuglie al giorno, ma che nella realtà non può andare oltre le 4 pattuglie, per mancanza dei mezzi necessari; considerato che:

la Polizia stradale dovrebbe poter essere messa nelle condizioni di contrastare le violazioni al codice della strada, prestare soccorso agli automobilisti in difficoltà, rilevare gli incidenti stradali, organizzare servizi di scorta per la sicurezza della circolazione stradale; per svolgere tali compiti necessita mezzi adeguati;

la sezione di Ascoli Piceno dispone solamente di 4 autovetture e il personale dell'ufficio deve rinunciare ad uscire per lavoro, a causa di tale scarsità di mezzi;

nel breve termine non sono previste assegnazioni di veicoli nuovi, mentre risulta che presso il compartimento di Polizia stradale di Ancona ci sarebbero 2 automobili Fiat Freemont nuove, utilizzabili solamente nell'ambito portuale per il progetto Frontex;

nonostante queste condizioni, la sezione delle province di Ascoli Piceno e Fermo deve mandare continuamente autovetture e personale al compartimento di Milano per il semestre europeo e successivamente dovrà inviare ulteriori mezzi e uomini per l'Expo 2015,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliono intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione delle autovetture della Polizia di Ascoli Piceno e di Fermo; se non ritengano urgente dotare la sezione di un adeguato numero di autovetture al fine di consentire alla Polizia stradale di Ascoli Piceno e Fermo il completo assolvimento dei suoi compiti e il migliore utilizzo del personale e rendere pienamente applicabili tutte le innovazioni inserite nelle recenti norme di riforma del codice della strada, con lo scopo di migliorare la sicurezza dei cittadini.

(4-03073)

[SANTANGELO, DONNO, GAETTI, BERTOROTTA, LEZZI, PAGLINI, CRIMI, MARTON, MORONESE, MORRA](#) - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - Premesso che:

in data 12 febbraio 2004 l'urologo Attilio Manca di 34 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è stato ritrovato cadavere nella sua abitazione di Viterbo, città dove lavorava presso il locale ospedale "Belcolle". La sua morte è stata ricondotta ad un notevole quantitativo di eroina, mista a tranquillanti e alcol, questi ultimi trovati in piccole quantità. L'effetto sinergico di questi 3 elementi, secondo il tossicologo professor Fabio Centini dell'Università di Siena, che ha svolto l'esame, avrebbe portato alla morte Attilio Manca. Va sottolineato che nel braccio sinistro della vittima vennero trovati 2 "buchi", fatto peraltro anomalo in quanto il dottor Manca risultava essere mancino, dettaglio confermato, oltre che dai familiari, anche dagli amici e dai colleghi. L'altro elemento che ha portato gli inquirenti a seguire solo la pista del decesso per "inoculazione volontaria" è la presenza a pochi metri dal cadavere di 2 siringhe con tappo salva ago e salva stantuffo ancora inseriti;

in un primo momento, senza che la Procura di Viterbo sentisse il dovere di ordinare il rilevamento delle impronte digitali sulle siringhe ritrovate nell'appartamento dell'urologo, il caso fu rubricato come decesso causato da *overdose* di eroina mista a tranquillanti e ad alcol, praticamente un suicidio, se si pensa che il dottor Manca, grande conoscitore della scienza chimica, sapeva perfettamente la reazione che avrebbero causato questi 3 elementi nel suo organismo. Il pubblico ministero Renzo Petroselli chiese al Gip (giudice indagini preliminari) l'archiviazione, richiesta respinta dallo stesso giudice per le indagini preliminari per una serie di palese incongruenze presenti nell'indagine, fatte notare dalla famiglia del dottor Manca tramite il legale, avvocato Fabio Repici, al quale nel 2013 si è aggiunto l'avvocato Antonio Ingroia;

l'attuale imputata Monica Miletì, oggi sotto processo, è accusata di essere stata la spacciatrice che avrebbe ceduto la dose letale di stupefacente ad Attilio Manca;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

così come appreso dal libro di Luciano Mirone, dal titolo Un "suicidio" di mafia. "La strana morte di Attilio Manca" (febbraio 2014), molte sono le sviste, le omissioni e le incongruenze presenti nell'inchiesta e nell'attuale processo, come detto di seguito:

il mancato rilievo delle impronte digitali sulle siringhe per ben 8 anni;

il motivo ("Si tratta di siringhe troppo piccole per potere rilevare delle impronte digitali") con cui la Procura della Repubblica di Viterbo (segnatamente il pm Petroselli e il procuratore Alberto Pazienti) si trincera per giustificare detta gravissima omissione, quando un qualsiasi investigatore può spiegare che le impronte si possono prendere da superfici infinitamente più piccole, non solo le impronte ma anche il dna;

l'assenza di tracce digitali sia della vittima che di altre persone, sulle stesse siringhe, quando queste, soltanto nel 2012, sono state analizzate;

l'omissione della notizia (a detta dei familiari della vittima), subito dopo il rinvenimento del cadavere, del ritrovamento delle siringhe, e la contemporanea versione di "decesso per aneurisma cerebrale", circostanze che (sempre secondo i familiari) avrebbero indotto gli stessi a non nominare un perito per contestare eventuali anomalie durante l'autopsia;

il sequestro immediato del *computer*, degli appunti e delle ricette mediche della vittima, scattato grazie al rinvenimento di quelle siringhe, è il segnale evidente di una morte violenta che gli inquirenti, a detta dei familiari del Manca, si sarebbero guardati bene dal manifestare subito;

le strane dinamiche con le quali si sarebbe svolta l'autopsia (effettuata dalla dottoressa Dalila Ranalletta, moglie del primario di Attilio Manca, ovvero il dottor Antonio Rizzotto). Secondo i familiari del Manca, il dottor Rizzotto, durante l'esame autoptico, entrava ed usciva dalla sala mortuaria per sollecitare la moglie a restituire in tempi brevi il cadavere per i funerali (cosa sempre smentita dai parenti);

il confronto delle foto, scattate dalla Polizia pochi minuti dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Attilio Manca, con il referto autoptico compilato dalla dottoressa Ranalletta. Anche da una superficiale lettura dello stesso, si nota come non si parli assolutamente degli evidenti segni di violenza presenti sul corpo della vittima, come se la stessa fosse stata picchiata e immobilizzata;

la mancanza degli stessi particolari nel verbale della Polizia: anche in questo caso si legge: "Nel corpo di Attilio Manca non si notano segni di violenza" (stessa versione fornita dal referto autoptico);

la netta discrepanza fra le versioni riportate da numerosi testimoni (fra cui i genitori del Manca) da un lato, e la squadra mobile di Viterbo dall'altra, circa l'ultima telefonata effettuata dal medico alla famiglia la mattina dell'11 febbraio 2004, giorno prima del ritrovamento del cadavere. Questa telefonata, secondo la famiglia Manca, sarebbe sparita dai tabulati. Secondo i genitori e diversi amici del Manca, la telefonata si sarebbe verificata intorno alle ore 9 dell'11 febbraio mentre secondo la squadra mobile il giorno prima. Eppure sono tanti i testimoni a riferire che avendo chiesto soltanto poche ore dopo ai genitori di Attilio l'ora e il giorno dell'ultima telefonata, si sono sentiti rispondere: "Questa mattina alle 9". Un ricordo nitido, sicuro, preciso che fa riferimento a qualche ora dopo, non a tanti mesi dopo;

il totale "vuoto" investigativo sull'intera giornata dell'11 febbraio, in cui, secondo il medico legale e il medico del 118, dottor Giovan Battista Gliozzi, sarebbe morto Attilio Manca. Proprio su queste ore fondamentali, la Procura di Viterbo, malgrado gli *input* investigativi dell'avvocato Repici, non ha fatto assolutamente luce, anzi, in una integrazione della relazione autoptica presentata qualche tempo dopo dalla dottoressa Ranalletta, seppure come ipotesi, viene retrodatato il giorno della morte di Attilio Manca, dall'11 al 10 febbraio, incorrendo così in una contraddizione rispetto alla prima relazione presentata dallo stesso medico legale, che parlava con certezza di decesso avvenuto la sera dell'11 febbraio;

l'assoluta mancanza di prove riguardo alla "inoculazione volontaria" di eroina con la quale la vittima, secondo degli investigatori, si sarebbe "suicidata";

la comparsa, a un anno e mezzo dalla morte di Attilio Manca, di un esame tricologico (si tratta dell'analisi effettuata su un campione di capello della vittima, per stabilire pregresse assunzioni di stupefacenti). Appare quantomeno singolare che un "esame irripetibile" come questo emerga un anno e mezzo dopo, senza che al legale dei familiari della vittima, né agli stessi familiari, nel frattempo, venga notificato (a loro dire) un atto di importanza fondamentale come questo. Sia l'avvocato Repici che la famiglia Manca avrebbero saputo di questo "fantomatico" esame non mediante atti giudiziari, ma solo in occasione di una conferenza stampa trasmessa integralmente su *internet* che il procuratore Pazienti e il pm Petroselli hanno tenuto nel 2012 (ben 8 anni dopo la morte di Attilio Manca);

l'ostinata sicurezza dei magistrati di Viterbo di insistere sull'"inoculazione volontaria" di eroina, puntando sulla presunta "positività" dell'esame tricologico, assurto a "prova determinante", quando al massimo potrebbe essere considerato un indizio. In ogni caso, anche volendo ammettere che esista un esame tricologico e che avesse dato esito positivo, questo non dimostra affatto che la sera dell'11 febbraio 2004 sia stato il dottor Manca ad "inocularsi volontariamente" l'eroina, per giunta nel braccio

sbagliato;

l'assoluta mancanza di prove in merito alla presunta cessione di eroina da parte di Monica Miletì ad Attilio Manca. Basta leggere i verbali della Polizia per scoprire delle lacune disarmanti: innanzitutto sul passato dell'imputata, nel senso che non si sa se la donna sia un'ex tossicodipendente o una spacciatrice, e poi sull'assenza nel suo appartamento degli oggetti utilizzati per spacciare. Nella casa della Miletì, infatti, in seguito a una perquisizione della Polizia, sono stati trovati un paio di cucchiaini sporchi di sostanza marrone (che dagli atti consultati non risultano essere stati analizzati, ma che la Polizia definisce "presumibilmente eroina") e una confezione di siringhe "uguali a quelle trovate nell'appartamento di Attilio Manca" (sempre secondo la Polizia). E però nell'abitazione della signora Miletì non sono stati trovati gli oggetti classici dello spacciatore: innanzitutto la droga, poi i bilancini e le bustine. Eppure, in base a quei 2 cucchiaini sporchi e a quella confezione di siringhe, gli inquirenti hanno costruito il teorema Monica Miletì uguale Attilio Manca;

il ruolo del cugino dell'urologo, tale Ugo Manca, che sarebbe organico alla mafia di Barcellona Pozzo di Gotto, e condannato in primo grado (assolto in secondo) a quasi 10 anni di carcere per traffico di stupefacenti nel corso del processo "Mare nostrum droga". Una impronta palmare di Ugo Manca è stata ritrovata dalla Polizia scientifica nell'appartamento di Attilio, circostanza giustificata con una operazione di varicocele effettuata dal cugino alla quale lo stesso Ugo Manca si sarebbe sottoposto quasi 2 mesi prima. Non si è mai capito perché Ugo Manca si sia fatto operare dal cugino che egli stesso, sentito dai magistrati di Messina, giudica un "drogato, capace di bucarsi anche con la mano destra";

la figura di Ugo Manca ci conduce alla cittadina siciliana di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina (una delle più mafiose della Sicilia), e ai poteri forti come il circolo paramassonico "Corda fratres", frequentato dai *boss* Giuseppe Gullotti (mandante, fra l'altro, del delitto del giornalista Beppe Alfano), Rosario Pio Cattafi (avvocato, legato ai servizi segreti deviati e riciclatore del denaro sporco del *clan* Santapaola), ma anche da personalità rispettate della città. Basta seguire il *modus operandi* di Ugo Manca per comprendere alcune dinamiche di questa incresciosa vicenda;

la Polizia di Barcellona, invece di informare i genitori di Attilio del decesso del figlio, il 12 febbraio 2004, informò i genitori di Ugo, allora sotto processo per traffico di stupefacenti. Ugo Manca, essendo venuto a conoscenza dai genitori si precipitò a Viterbo, chiedendo prima alla famiglia di Attilio, quindi, in seguito al diniego da parte della stessa, alla magistratura di Viterbo, addirittura il dissequestro della casa del cugino, con il pretesto di prendere degli indumenti per rivestire la salma. Pertanto uno degli indiziati principali è stato liquidato dalla Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto (incaricata da quella di Viterbo) con una quindicina di righe di verbale di sommarie informazioni, che possono corrispondere a cinque minuti di chiacchierata;

la mafia barcellonese è una delle più pericolose del nostro Paese, sia per le centinaia di morti ammazzati registrati in questi decenni, sia perché ha fabbricato il telecomando della strage di Capaci che nel 1992 ha visti uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Quel telecomando è stato consegnato *brevi manu* da Giuseppe Gullotti al *boss* di San Giuseppe Jato, Giovanni Brusca. Questo fa comprendere quanto sia forte il legame fra Barcellonesi e Corleonesi;

il suddetto legame è forte al punto da indurre due *super latitanti* ricercati dalla Polizia di tutto il mondo, come Nitto Santapaola e Bernardo Provenzano a trovare rifugio a Barcellona durante la latitanza;

le incredibili ritrattazioni degli ex amici barcellonesi di Attilio Manca appartenenti al "sistema Corda fratres", e amici stretti di Ugo Manca; per esempio, la testimonianza di Lelio Coppolino che prima smentisce "categoricamente" la tossicodipendenza di Attilio Manca e diversi anni dopo la afferma con decisione, senza che gli inquirenti si pongano il perché di tali ritrattazioni;

il singolare modo di procedere degli inquirenti di Viterbo (ai quali, nel 2013, si affianca il Gip che con una ricostruzione assai fantasiosa sposa la tesi dell'*overdose* da eroina sostenuta dalla Procura);

l'estromissione, nella prima udienza del processo, dalla parte civile dei familiari di Attilio Manca (una

estromissione proposta addirittura dal pm, che solitamente nelle aule di giustizia sta dalla parte delle vittime e dei suoi familiari) con la seguente motivazione: "La famiglia non ha subito alcun danno dalla morte del congiunto";  
considerato inoltre che:

Francesco Pastoia, uomo fidato di Provenzano, morto impiccato in modo misterioso nel carcere di Modena, la cui tomba, pochi giorni dopo, è stata profanata da un incendio doloso appiccato presso il cimitero di Belmonte Mezzagno (Palermo), è stato intercettato, mentre parlava degli omicidi commessi dal suo capo, in riferimento ad un'operazione alla quale il *boss* corleonese fu sottoposto a Marsiglia disse genericamente: «Provenzano è stato da un "dottore"» senza specificare il nome, né il luogo di queste cure;

a giudizio degli interroganti alla luce del fatto che dal processo celebratosi a Palermo, che ha ricostruito il viaggio di Provenzano dalla Sicilia alla Francia per l'intervento chirurgico, sono stati accertati i nomi dei 3 medici francesi intervenuti ufficialmente per operare il capomafia, ma non del "dottore" (al singolare, come viene indicato da Pastoia) intervenuto prima dell'intervento con delle visite per diagnosticare la patologia, e dopo l'intervento per le cure da prestare al paziente, in quel periodo latitante e nascosto con le false generalità di Gaspare Troia, è logico ritenere che almeno un dottore, possa avere effettuato queste prestazioni, a meno che non si ritenga che il *boss*, con un titolo di studi da terza elementare, si sia diagnosticato da solo una patologia e non abbia avuto bisogno di cure *post* operatorie da alcun medico specializzato nell'intervento col sistema laparoscopico. Bisogna ricordare infatti che Provenzano è stato operato con quel sistema nel 2003 e che il dottor Attilio Manca, come detto, fu il primo medico in Italia (vedi dispacci dell'agenzia Ansa ed articoli dei giornali) ad intervenire con quel sistema nel 2002;

pertanto sono almeno 2 le persone che hanno suffragato e arricchito di particolari la parola di Pastoia: la prima è identificabile in tale Vittorio Coppolino di Barcellona Pozzo di Gotto, padre di Lelio Coppolino, uno dei migliori amici di Attilio, al punto da riceverne le confidenze più intime. Vittorio Coppolino, appena una settimana dopo il decesso del medico siciliano (quando ancora nessuno, compresi i magistrati, conosceva il segreto dell'operazione di Provenzano a Marsiglia) disse ai genitori del dottor Manca: "Siete sicuri che Attilio non sia stato 'suicidato' perché ha operato Provenzano?". La seconda persona è identificabile nel pentito del *clan* dei Casalesi, Giuseppe Setola, che ai pubblici ministeri di Palermo, Nino Di Matteo e Roberto Tartaglia, ha riferito che la morte di Attilio Manca non è stata causata da un suicidio per *overdose* (come asseriscono i magistrati di Viterbo) ma è da collegare all'operazione alla quale è stato sottoposto Provenzano. Ovviamente quando si parla di "operazione" ci si riferisce non solo all'intervento (al quale Manca potrebbe avere assistito, e ora verrà spiegato il perché), ma all'intero decorso *ante* e *post* operatorio al quale il *boss* è stato sottoposto; diverse fonti, tra cui la trasmissione Rai "Chi l'ha Visto?", hanno riportato la notizia, che il latitante Provenzano sarebbe stato operato nel 2003, con sistema laparoscopico, a Marsiglia, nello stesso periodo in cui Manca si trovava in Francia;

Attilio Manca, proprio nell'autunno del 2003, quindi nel periodo in cui Provenzano era a Marsiglia per operarsi, si sarebbe trovato in terra francese per "assistere ad un intervento chirurgico", come allora telefonicamente disse ai genitori;

i familiari di Attilio Manca hanno chiesto, fin da subito, ai magistrati di Viterbo, di acquisire i tabulati telefonici del 2003 per accettare il luogo dal quale l'urologo avrebbe effettuato quella chiamata. Tale richiesta è rimasta inevasa dalla Procura, senza mai chiarirne i motivi;

già con atto di sindacato ispettivo, che ad oggi non ha ricevuto risposta, 3-00366 della XVII Legislatura, pubblicato il 17 settembre 2013, nella seduta n. 103, si chiedeva al Ministro della giustizia di valutare la possibilità di attivare potere ispettivi presso il Tribunale di Viterbo per accettare se gli uffici giudiziari abbiano proceduto secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

Giuseppe Setola, pentito del *clan* dei Casalesi, detenuto nel carcere di Napoli, da dichiarazioni rese nei mesi scorsi ai pubblici ministeri di Palermo Nino Di Matteo e Roberto Tartaglia, ha sostenuto di aver

appreso da un compagno di cella che l'urologo Attilio Manca di Barcellona Pozzo di Gotto, allora in servizio presso l'ospedale "Belcolle" di Viterbo non si sarebbe suicidato con un'overdose di eroina, ma sarebbe stato ucciso dalla mafia;

dalle parole del collaboratore di giustizia, Manca sarebbe stato il medico che avrebbe curato il *super boss* corleonese prima e dopo l'operazione, oltre a essere presente in sala operatoria durante l'intervento;

la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sta approfondendo gli aspetti che riguardano la latitanza a Barcellona Pozzo di Gotto dei *boss* Nitto Santapaola e Bernardo Provenzano;

la presidente della stessa Commissione, onorevole Rosy Bindi, durante la conferenza stampa tenuta a Messina il 28 ottobre 2014, in occasione della visita nella città, ha detto: "La morte di Attilio Manca a tutto può essere attribuibile, tranne che a una morte per overdose di eroina", dichiarazione suffragata dal vice presidente della stessa Commissione, onorevole Claudio Fava, e da diversi altri componenti, quali i parlamentari Mario Giarrusso, Francesco D'Uva e Giulia Sarti;

dalle indagini svolte dalla redazione del programma di Rai Tre "Chi l'ha visto?", risulta che Attilio Manca non era in ospedale nei giorni del ricovero di Bernardo Provenzano a Marsiglia;

l'assenza di Attilio Manca dall'Ospedale "Belcolle" di Viterbo, è stata verificata dal giornalista Paolo Fattori del programma "Chi l'ha visto?", dopo aver controllato il registro delle presenze dello stesso nosocomio;

i giorni in cui è segnata la mancata presenza di Attilio Manca, sono quelli del 25, 26 e 31 ottobre 2003, mentre il 30 ottobre, lo stesso se ne era andato via intorno alle ore 15,30, prima quindi che terminasse il suo turno, per poi rientrare in servizio la mattina del 1° novembre del 2003;

il verbale della squadra mobile di Viterbo, guidata all'epoca dal dottor Salvatore Gava, asserisce invece che l'urologo siciliano era di turno in ospedale nei giorni in cui il *boss* si trovava in Francia per sottoporsi all'intervento chirurgico. Quindi, a parere degli interroganti, o Attilio Manca era davvero in ospedale oppure il capo della squadra mobile ha attestato il falso;

a quanto risulta agli interroganti il dottor Gava, capo della squadra mobile di Viterbo nel 2001, in occasione del G8 di Genova, fu accusato di avere fatto parte della "catena di comando" dei funzionari di Polizia che nella scuola Diaz di Bolzaneto furono protagonisti del pestaggio di decine di inermi pacifisti che avevano sfilato durante la giornata. In particolare Gava è stato accusato di aver redatto un falso verbale sul ritrovamento, all'interno della stessa scuola, di alcune spranghe e *molotov*, che però, secondo i magistrati, non erano state introdotte dai pacifisti. L'ex capo della squadra mobile di Viterbo, per questo reato, è stato condannato definitivamente in Cassazione a 3 anni e 8 mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni;

tali novità sono certamente importanti per il nuovo quadro investigativo degli inquirenti e quindi, per la riapertura del caso sulla morte dell'urologo Attilio Manca. Recentemente il procuratore Giuseppe Pignatone della Direzione distrettuale antimafia di Roma ha aperto un fascicolo di indagini preliminari "modello 45", inserendo il caso "nel registro degli atti non costituenti notizia di reato", come riportato dalla testata online "L'Orario quotidiano" in data 22 ottobre 2014,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti relativi alle discrepanze del verbale redatto dalla squadra mobile di Viterbo, guidata all'epoca da Salvatore Gava, dove si asserisce che Attilio Manca era di turno in ospedale nei giorni in cui il *boss* si trovava in Francia per sottoporsi all'operazione chirurgica, mentre dai registri delle presenze dell'Ospedale "Belcolle" di Viterbo è stata verificata dal giornalista Paolo Fattori del programma "Chi l'ha visto?" l'assenza dal nosocomio;

se non ritengano opportuno, alla luce di quanto esposto, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento, tenuto conto delle novità emerse esposte in premessa, e in relazione a presunte omissioni e possibili tardive indagini della Procura di Viterbo, che potrebbero aver nascosto diversi elementi utili per accettare la verità sulla morte di Attilio Manca.

(4-03074)

**DE POLI** - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:  
gli episodi di occupazioni abusive di abitazioni, sulla scia di quello che sta succedendo in Lombardia, si stanno moltiplicando a Padova: nella scorsa settimana vi sono stati svariati casi con abitazioni private regolarmente abitate, e temporaneamente vuote, occupate da extracomunitari; il fenomeno delle case occupate abusivamente, al di là di quanto accaduto a Padova, è ben più vasto e complesso ed è l'indicatore principale di un diffuso malessere sociale che non va sottovalutato; tale disagio investe tutta la popolazione, cittadini italiani residenti ed immigrati che vivono in condizioni di grande precarietà; esso, purtroppo, alcune volte, sembra di sempre più difficile gestione proprio da parte delle forze di sicurezza che dovrebbero garantire la tranquillità della popolazione; i cittadini sono giustamente ed ovviamente allarmati ed attendono delle rassicurazioni da parte delle istituzioni,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda agire per porre fine a questa situazione di incertezza e di illegalità che è motivo di grande preoccupazione per la cittadinanza, e quali misure siano allo studio per riportare nella popolazione una tranquillità che, allo stato attuale, è seriamente minacciata.

(4-03075)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1a Commissione permanente*(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01464, della senatrice Moronese ed altri, sulla pubblicità relativa al centro "Igea Sant'Antimo" nelle province di Napoli e Caserta;

*6<sup>a</sup> Commissione permanente*(Finanze e tesoro):

3-01460, del senatore Mauro Maria Marino ed altri, sulla "tassa di scopo" prevista per far fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito il Piemonte dal 1994;

3-01465, dei senatori Del Barba e Santini, sulla tutela delle aree montane nella revisione dell'esenzione IMU dei territori agricoli;

*7<sup>a</sup> Commissione permanente*(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01461, della senatrice Puglisi, sulla situazione degli insegnanti collocati nelle graduatorie ad esaurimento.

Mozioni, ritiro di firme

I senatori Elena Ferrara, Pagliari e Borioli hanno dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00299, del senatore Berger ed altri.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-03033, del senatore De Cristofaro ed altri.

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.